

**Convenzione per regolare i rapporti tra
l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese
e
la società Alfa s.r.l.
affidataria della gestione del servizio idrico integrato**

**aggiornato alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/r/IDR:
“CONVENZIONE TIPO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI
AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DISPOSIZIONI SUI
CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI”**

Indice

Premessa

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1	(Definizioni)
Articolo 2	(Oggetto)
Articolo 3	(Regime giuridico per la gestione del servizio)
Articolo 4	(Perimetro delle attività affidate)
Articolo 5	(Altre attività idriche)
Articolo 6	(Divieto di cessione e di sub-concessione)
Articolo 7	(Ulteriori obblighi del Gestore)
Articolo 7-bis	(Rapporti con il Grossista, EGA e Gestore)
Articolo 8	(Ulteriori obblighi della Provincia di Varese e dell'Ufficio d'Ambito)
Articolo 9	(Carattere "in house" del Gestore)

Capo II – Reti e impianti, oneri pregressi

Articolo 10	(Infrastrutture e altri beni strumentali all'erogazione del Servizio)
Articolo 11	(Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature)
Articolo 12	(Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente)
Articolo 13	(Oneri pregressi)

Capo III – Piano d'Ambito e Tariffa

Articolo 14	(Piano d'Ambito)
Articolo 15	(Obiettivi strutturali e relativi indicatori)
Articolo 16	(Obiettivi di qualità e relativi indicatori)
Articolo 17	(Aggiornamento del Piano d'Ambito e revisione dei Regolamenti di Utenza e della Carta del servizio)
Articolo 18	(Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio)
Articolo 19	(Dichiarazioni e garanzie del Gestore)
Articolo 20	(Impegno alla cooperazione da parte dell'Ufficio d'Ambito)
Articolo 21	(Autorizzazioni, concessioni e permessi)
Articolo 22	(Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito)
Articolo 23	(Finanziamento degli interventi previsti nel Piano d'Ambito)
Articolo 24	(Procedure espropriative)
Articolo 25	(Tariffa)
Articolo 26	(Variazioni tariffarie)
Articolo 27	(Equilibrio economico-finanziario della gestione)
Articolo 27-bis	(Istanza di riequilibrio economico-finanziario)
Articolo 27-ter	(Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario)
Articolo 27-quater	(Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio)
Articolo 28	(Modalità di riscossione della tariffa e Listino prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria)

Capo IV - Controllo

Articolo 29	(Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito)
-------------	--

Articolo 30	(Comunicazione dati sui servizi)
Articolo 31	(Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale risorse e servizi)
Articolo 32	(Regolamenti di utenza per i servizi di acquedotto e per i servizi di fognatura e depurazione)
Articolo 33	(Carta della qualità dei servizi)
Articolo 34	(Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli scarichi)
Articolo 35	(Manuale della sicurezza)
Articolo 36	(Manuale della qualità)
Articolo 37	(Piano di emergenza in caso di crisi idrica)
Articolo 38	(Piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione)
Articolo 39	(Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie)
Articolo 40	(Misura del volume prodotto e del volume erogato)

Capo V - Termine della Convenzione di Gestione di Servizio

Articolo 41	(Durata dell'affidamento)
Articolo 42	(Risoluzione)
Articolo 43	(Intimazione ad adempiere)
Articolo 44	(Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori)
Articolo 45	(Cessione dei crediti)

Capo VI - Garanzie, sanzioni e contenzioso

Articolo 46	(Fideiussione)
Articolo 47	(Assicurazioni)
Articolo 48	(Penalizzazioni)
Articolo 48 bis	(sanzioni)
Articolo 49	(Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)
Articolo 50	(Forza maggiore)
Articolo 51	(Risoluzione delle controversie)
Articoli 52	(Tutela da <i>class action</i>)

Capo VII – Disposizioni transitorie

Articolo 53	(Periodo transitorio e subentro nelle gestioni esistenti)
Articolo 54	(Prosecuzione delle gestioni esistenti)

Capo VIII – Disposizioni finali

Articolo 55	(Imposte, tasse, canoni)
Articolo 56	(Spese contrattuali)
Articolo 57	(Disposizioni finali)
Articolo 58	(Allegati)

CONVENZIONE

per regolare i rapporti tra la l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato

tra

l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese (di seguito **"Ufficio d'Ambito"**),
rappresentata dal legale rappresentante pro tempore;

- da una parte

e

Alfa s.r.l. (di seguito **"Gestore"**), rappresentata, ai sensi dell'art. 29 del proprio statuto, dal
legale rappresentante pro tempore;

- dall'altra parte

(di seguito congiuntamente le **"Parti"**)

si conviene e si stipula quanto segue

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 (Definizioni)

1. Le Parti convengono di attribuire ai termini ed alle locuzioni di seguito elencate il significato in appresso indicato:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del

servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Ambito Territoriale Ottimale o, semplicemente, **ATO o Ambito**: il territorio, corrispondente ai confini amministrativi della Provincia di Varese (con esclusione del territorio di Castellanza che segue un proprio accordo di interambito approvato con delibera Consiglio Provinciale P.V. 7 del 23 aprile 2015), secondo quanto stabilito dall'articolo 47, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 152/06, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico la Provincia di Varese per il tramite dell'Ufficio d'Ambito;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Autorità o AEEGSI: è l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Carta del Servizio o, semplicemente, **Carta**: la Carta della qualità dei servizi, ovvero il documento adottato in conformità alla normativa in vigore in cui sono specificati i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, allegato sub "C" al presente Convenzione di Gestione di Servizio;

Convenzione di Gestione di Servizio o Convenzione: il presente atto contrattuale, approvato dalla Provincia di Varese ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera d) della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, finalizzato a disciplinare termini e modalità di gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ATO della Provincia di Varese;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Disciplinare tecnico: è il complesso di documenti nei quali sono specificate le modalità tecniche con le quali il Gestore deve svolgere il Servizio, costituiti dai seguenti atti: a) Piano d'ambito; b) Carta del servizio; c) Regolamenti di utenza;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Enti locali: la Provincia di Varese ed i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Varese;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Garante: il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26;

Gestore: la società Alfa s.r.l., affidataria del servizio idrico integrato per l'ambito della provincia di Varese;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA);

Gestori esistenti: i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali;

Legge Regionale: la legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;

Modello gestionale e organizzativo: a norma dell'articolo 149 del D.Lgs. n. 152/06, è il documento, contenuto nel Piano d'Ambito allegato sub "B", agli atti, che individua le modalità di organizzazione e di gestione del servizio;

Osservatorio regionale risorse e servizi: l'Osservatorio regionale risorse e servizi di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale;

Periodo transitorio: gli anni 2015, 2016 e 2017, entro i quali il Gestore dovrà essere operativo per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese;

Piano d'Ambito: il documento di pianificazione, redatto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 152/06, contenente la Ricognizione delle opere e delle gestioni, il Modello gestionale e organizzativo, il Programma degli interventi e il Piano economico-finanziario comprensivo del Piano tariffario, allegato sub "B" al presente Convenzione di Gestione di Servizio;

Piano economico-finanziario: a norma dell'articolo 149, comma 4, è il documento, contenuto nel Piano d'Ambito allegato sub "B", articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, che prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento; il documento contiene inoltre, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, il programma temporale e finanziario di esecuzione degli interventi;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Programma degli interventi: a norma dell'art. 149, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, è il documento, contenuto nel Piano d'Ambito allegato sub "B", che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

Regolamento di utenza del servizio di acquedotto e Regolamento di utenza del servizio di fognatura e Regolamento di utenza del servizio di depurazione: sono i documenti in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso;

Salvaguardia è il riconoscimento, deliberato da parte della Provincia di Varese e dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, del titolo di Aspem s.p.a. a proseguire nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla predetta società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, come da apposito allegato al presente atto;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Subentro nelle gestioni esistenti: la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali, da parte del Gestore, da concludersi entro il 31 dicembre 2017;

Tariffa: il corrispettivo per la gestione del Servizio, prevista nel Piano d'Ambito;

Ufficio d'Ambito o EGA: l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, che rappresenta l'Organo di Governo dell'Ambito;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2 **(Oggetto)**

1. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ("*Ufficio d'Ambito*"), in virtù della delibera del proprio consiglio di amministrazione n. 45 del 16/06/2015 e della delibera n. 28 del 29/06/2015 del consiglio provinciale della Provincia di Varese, assunta in forza di quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, lettera a) della legge regionale 26/2003 e anche quale atto fondamentale dell'Ufficio d'Ambito e, pertanto, ai sensi dell'articolo 114 del Tuel, allegata al presente Convenzione di Gestione di Servizio sub "A", affida in concessione alla società Alfa s.r.l. ("*Gestore*"), che accetta, la gestione del servizio idrico integrato ("*Servizio*") per l'intero Ambito territoriale ottimale ("*ATO*" o "*Ambito*") della Provincia di Varese, fatta eccezione per la Salvaguardia concessa a favore di Aspem S.p.A. delle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla predetta società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, come da allegato "F" alla presente Convenzione.
2. Il Gestore esercita il Servizio affidato conformemente alla presente Convenzione di Gestione ed ai relativi Allegati, con particolare riferimento al Piano d'Ambito, nonché conformemente alle modifiche e/o integrazioni ai predetti Allegati, nonché ai documenti che saranno approvati in futuro dalla Provincia di Varese e/o dall'Ufficio d'Ambito, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali di programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.
3. Il Gestore è autorizzato a percepire, come corrispettivo esaustivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico della presente Convenzione di Gestione, la tariffa del servizio idrico integrato disciplinata nel successivo articolo 25 ("*Tariffa*").
4. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

5. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
 - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
 - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
6. Per il raggiungimento della finalità di cui ai precedenti commi, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
 - a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
 - b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
 - c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Articolo 3 **(Regime giuridico per la gestione del servizio)**

1. Il Gestore, in esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n.28 del 29 giugno 2015, provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. 45 del 16 giugno 2015 con la quale è stato disposto l'affidamento dell'Ambito in conformità alla normativa vigente.
2. Per tutta la durata Convenzione di Gestione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il Servizio all'interno dell'ATO della Provincia di Varese, con esclusione del territorio di Castellanza che segue un proprio accordo di interambito approvato con delibera Consiglio Provinciale e con esclusione del perimetro amministrativo dell'ATO ove opera il Gestore ASPEM S.p.A., i cui territori relativi ai Comuni, ai servizi gestiti e alla durata della concessione sono precisati nell'Allegato D.
3. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della Legge Regionale, la Provincia di Varese avrà facoltà, nei limiti di legge, di escludere dall'oggetto del presente Convenzione di Gestione parti di territorio oppure di includerne di nuove.

Articolo 4

(Perimetro delle attività affidate)

1. L' Ufficio d'Ambito è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni che sono salvaguardate.
2. Mediante la presente Convenzione è affidato al gestore il servizio idrico integrato dell'ATO, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
4. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione. In tale caso le Parti provvederanno a concordare anche le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente.
5. L'Ufficio d'Ambito ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO opera il gestore salvaguardato Aspem, che gestisce i servizi di acquedotto attualmente facenti capo alla predetta società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuno di essi sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, come da apposito allegato al presente atto Allegato F.
6. L' Ufficio d'Ambito adotta le necessarie misure di coordinamento dell'attività e di integrazione dei compiti di gestione dei servizi tra il presente Gestore e il Gestore Unico Alfa.
7. L' Ufficio d'Ambito potrà definire con apposite direttive linee generali che attengono le modalità di omogeneizzazione/uniformazione di aspetti inerenti la gestione del servizio anche con riferimento ad attività che possano produrre economie di costo e/o di economia di scala, nel rispetto delle autonomie gestionali dei due gestori.

Art.5

(Altre attività idriche)

1. Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell'Ufficio d'Ambito, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Convenzione di Gestione di Servizio, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio e sempre che risultino consentite dalle deliberazioni della AEEGSI di regolamentazione del settore (cosiddette "Altre Attività Idriche").
2. Il corrispettivo delle attività di cui al precedente paragrafo 1, ove non ricompreso nella tariffa del servizio idrico integrato, sarà determinato in accordo fra le Parti.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 4, nonché il rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alla gestione del Servizio, non pregiudichino la gestione del Servizio, nonché l'equilibrio economico-finanziario del Gestore e/o non determinino maggiori costi per gli utenti, risultino consentite dalle

deliberazioni della AEEGSI di regolamentazione del settore e siano comunque compatibili con i requisiti per l'affidamento "in house" di cui al successivo articolo 8.

4. Qualora il Gestore intenda svolgere attività che esulino dal Servizio in affidamento, ma che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, dovrà richiederne specifica autorizzazione all'Ufficio d'Ambito, anche in relazione all'eventuale utilizzo del personale addetto al Servizio, nonché alle modalità ed alle condizioni di utilizzo delle infrastrutture.
5. In ogni caso le attività indicate ai paragrafi 3 e 4 devono essere compatibili con il presupposto relativo alla gestione in house del servizio, consistente nella circostanza che il Gestore esercita la parte prevalente della propria attività per gli enti soci mediante lo svolgimento del servizio pubblico affidatogli. Conseguentemente, dette attività devono essere contraddistinte nella loro misura secondo quanto individuato dalla normativa comunitaria e nazionale, così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, e secondo la regolamentazione stabilita dalla AEEGSI.
6. L'Ufficio d'Ambito, verificato il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al precedente paragrafo 4 con quelle di gestione, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposita convenzione.
7. La convenzione di cui al precedente paragrafo 5 dovrà garantire la salvaguardia degli interessi primari della gestione del Servizio e stabilirà i criteri di utilizzo dei proventi derivanti da tali ulteriori attività a vantaggio del cliente finale, in particolare mediante la previsione di riduzioni tariffarie, comunque in conformità con le deliberazioni in proposito approvate dall'Autorità.
8. Il Gestore si impegna a sottoporre all'Ufficio d'Ambito uno specifico atto convenzionale che disciplini l'attività di supporto tecnico a favore dell'Ufficio d'Ambito in materia di istruttoria delle istanze di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio e in relazione alle attività di controllo sul rispetto dei contenuti delle autorizzazioni istruite dall'Ufficio d'Ambito, adottate dalla Provincia e rilasciate dai SUAP, e comunque nel rispetto della regolamentazione stabilita dalla AEEGSI.

Articolo 6 **(Divieto di cessione e di sub-concessione)**

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la presente Convenzione di Gestione di Servizio, anche mediante trasferimento o affitto del relativo ramo d'azienda non preventivamente autorizzato dall'Ufficio d'Ambito ai sensi del successivo articolo 8 ("Ulteriori obblighi della Provincia di Varese e dell'Ufficio d'Ambito"), sotto pena dell'immediata risoluzione dello stesso, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della fideiussione di cui al successivo articolo 46 ("Fideiussione"), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Ufficio d'Ambito, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali alla gestione del Servizio, di soggetti terzi, individuati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto precisato nel successivo articolo 22 ("Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito").

Articolo 7 **(Ulteriori obblighi del Gestore)**

1. Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

2. Il Gestore, nell'espletamento della gestione del Servizio, dovrà inoltre adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Convenzione di Gestione di Servizio, nonché a

tutti gli obblighi contenuti negli Allegati al Convenzione di Gestione di Servizio e nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gestore è in particolare responsabile del rispetto degli obblighi in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti.

3. L'Ufficio d'Ambito è libero di modificare gli obblighi gravanti sul Gestore contenuti negli Allegati al Convenzione di Gestione di Servizio e nel Piano di Ambito, con l'unico onere di dover inserire in tariffa gli eventuali maggiori costi e di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
4. A migliore esplicitazione degli obblighi gravanti sul gestore si precisa che:
 - a) Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.
 - b) Il Gestore è tenuto a gestire il Servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge Regionale, e nel rispetto di quanto stabilito nel Modello gestionale e organizzativo contenuto nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
 - c) Il Gestore, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, si obbliga a prendere in consegna ed a gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio elencati nel Piano d'Ambito (*"Elenco delle infrastrutture del SIT"*), che sono affidate in concessione al Gestore per tutta la durata del presente Convenzione di Gestione di Servizio.
 - d) Il Gestore si obbliga a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali nel rispetto di quanto stabilito nel Programma degli Interventi contenuto nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
 - e) Il Gestore, ai sensi dell'articolo 173 del D.Lgs. n. 152/2006, si obbliga ad assumere il personale alle dipendenze delle gestioni esistenti, utilizzato nella gestione dei servizi idrici da almeno 8 mesi precedenti la data di affidamento del Servizio, secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito. Secondo quanto disposto dal citato dell'articolo 173 del D.Lgs. n. 152/2006, al trasferimento di personale si applica, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, oltre alle vigenti norme locali integrative. Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al presente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive in atto, applicando altresì i contratti collettivi nazionali di categoria.
 - f) Il Gestore si obbliga a versare all'Ufficio d'Ambito, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ufficio d'Ambito, le somme necessarie a coprire i costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, in

conformità alle previsioni del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e comunque nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall'Autorità.

- g) Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risultasse eventualmente proprietario ed in egual misura grava sul Gestore la responsabilità delle opere di terzi affidate al medesimo e che restano di proprietà di tali soggetti terzi, nonché la responsabilità di quelle opere affidate o realizzate direttamente dal Gestore successivamente alla data di sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione.
- h) Il Gestore terrà sollevati e indenni la Provincia di Varese, l'Ufficio d'Ambito, gli Enti locali e gli organi di controllo, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del Servizio, ad esclusione dei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti, dal giorno in cui avrà inizio la gestione e fino alla data della sua cessazione.
- i) Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal Convenzione di Gestione nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
- l) Il Gestore si obbliga affinché nell'esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 2 dell'articolo 6 ("Divieto di cessione e di sub-concessione") tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- m) Il Gestore si impegna a collaborare con l'Ufficio d'Ambito nell'attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 29 ("Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito") e 30 ("Comunicazione dati sui servizi").
- n) Il Gestore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 165 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 31/2001, si impegna a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri soggetti gestori, di un servizio di controllo territoriale, anche mediante uno o più laboratori di analisi, secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito, che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. In particolare, il Gestore, in relazione allo scarico dei depuratori, opererà in conformità a quanto previsto dalle norme regionali in materia, sia per quanto concerne l'effettuazione dei controlli sia con riferimento ai relativi obblighi di comunicazione. Il Gestore deve informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del presente paragrafo, con periodicità e modalità prescritte dagli obblighi di trasparenza definiti dall'Autorità, anche in relazione

al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui al successivo articolo 16 (“Obiettivi di qualità e relativi indicatori”).

5. Il Gestore è infine obbligato:

- a) ad effettuare entro il 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia la redazione definitiva dell'Elenco delle infrastrutture e dei beni strumentali al servizio di cui all'articolo 10 (“Infrastrutture e altri beni strumentali al Servizio”);
 - b) a completare entro il 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia la ricognizione e il rilievo delle reti fognarie e delle reti acquedottistiche;
 - c) a completare entro il 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia il censimento e la regolarizzazione degli scarichi di fognatura ed il Catasto degli scarichi delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio, come previsto all'articolo 34 (“Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli Scarichi”);
 - d) a completare entro il 30 settembre 2016 il data-base informatico (anche attraverso Piani di geo-referenziazione) delle reti gestite.
6. Resta inteso che il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile relativamente a quei beni di proprietà di Enti locali o di altri soggetti, nei casi di vizi costruttivi o del suolo preesistenti all'affidamento del Servizio, di difetti delle opere, ovvero di evizione della cosa, di pericolo di rivendica, della scoperta di gravami di terzi, per le cui conseguenze a danno del Gestore e/o di terzi, rimane responsabile lo stesso proprietario.
7. Trova applicazione al presente Convenzione di Gestione l'articolo 1374 del codice civile.

Articolo 7-bis
(Rapporti tra grossista, EGA e Gestore)

- 7-bis.1. L' Ufficio d'Ambito provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'Ufficio d'Ambito.
- 7-bis.2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall' Ufficio d'Ambito in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

Articolo 8
(Ulteriori obblighi della Provincia di Varese e dell'Ufficio d'Ambito)

1. L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Articolo 9

(Carattere “in house” del Gestore)

1. Al fine di garantire il mantenimento del carattere “in house” del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'Ufficio d'Ambito ogni evento o atto che possa influire sulla perdita del carattere “in house” del Gestore.
2. Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, quali conferimento, cessione o affitto di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all'Ufficio d'Ambito, il quale valuta dette operazioni avendo riferimento al servizio erogato e alle previsioni della presente Convenzione di Gestione di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del gestore per l'ottenimento dell'affidamento, in coerenza con l'art. 175, comma 1 lettera d), punto 2 d.lgs. 50/16 e s.m.i. per quanto applicabile. Il subentro è assentito in assenza di determinazioni ostative comunicate dall'Ufficio di Ambito entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo..

Capo II - Reti, impianti, oneri pregressi

Articolo 10

(Infrastrutture e altri beni strumentali all'erogazione del Servizio)

1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali alla gestione del Servizio possono essere:

- a) di proprietà del Gestore, se realizzate dal Gestore nel corso dell'affidamento e iscritte nel libro cespiti del Gestore cui è riconosciuta, a termini di legge, la proprietà, con obbligo di trasferimento a favore degli Enti locali al termine dell'affidamento secondo la normativa vigente al momento del trasferimento. Se tra i beni di cui sopra sono comprese, ove consentito dalla normativa tempo per tempo vigente, infrastrutture strumentali al Servizio, esse mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio;
 - b) affidati in concessione d'uso gratuita al Gestore per tutta la durata dell'affidamento, se si tratta di infrastrutture di proprietà degli Enti locali o di altri soggetti.
2. Come previsto all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), il Gestore dovrà effettuare, entro il 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia, la redazione definitiva dell'elenco delle infrastrutture e degli altri beni strumentali alla gestione del Servizio, che sono affidate in concessione al Gestore per tutta la durata del presente Convenzione di Gestione di Servizio ("Elenco definitivo delle infrastrutture e degli altri beni strumentali al Servizio" o, semplicemente, "Elenco definitivo"), aggiornando e integrando l'Elenco delle infrastrutture contenuto nel Piano d'Ambito, raccogliendo gli elementi documentali necessari a determinare lo stato di consistenza dei beni, nonché lo stato di fatto e di diritto.
 3. Il Gestore accetta, entro il 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia, con la sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione di Servizio, di prendere in carico i beni descritti nell'Elenco delle infrastrutture contenuto nel Piano d'Ambito e quelli risultanti dall'integrazione dello stesso nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. La mancata ottemperanza a tale obbligo darà luogo all'applicazione delle penalizzazioni previste al successivo articolo 48 ("Penalizzazioni").
 4. La redazione definitiva avverrà distinguendo l'inventario fisico dei beni per categoria e per Comune/soggetto concedente, completo dello stato di funzionamento, della vita utile residuale, del valore originale, del valore contabile residuo non ammortizzato e, eventualmente, del valore effettivo. A tal fine sarà utilizzata la seguente metodologia:
 - a) Terreni: identificativi catastali;
 - b) Impianti e Reti: descrizione fisica ed impiantistica su schede sinottiche.
 5. Al fine di completare l'Elenco definitivo dei beni di cui al precedente paragrafo 2, il Gestore, in contraddittorio con ciascun Ente Locale/soggetto concedente i beni in oggetto, e se necessario in collaborazione con l'Ufficio d'Ambito, si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni, ad effettuare le necessarie valutazioni e perizie ed a redigere appositi verbali che attestino lo stato di consistenza definitivo, recante la completa descrizione aggiornata delle caratteristiche di tali beni.
 6. In sede di prima revisione del Piano d'Ambito saranno definite, nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità, le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell'Elenco delle infrastrutture contenuto nel Piano d'Ambito. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dell'Elenco definitivo, secondo quanto precisato nel successivo articolo 14 ("Piano d'Ambito").

7. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti e agli impianti inventariati in un sistema informativo, anche georeferenziato, secondo la disciplina nazionale e regionale vigente.
8. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali esistenti, strumentali alla erogazione del Servizio e quelli che saranno successivamente realizzati in attuazione del Piano d'Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento, nel rispetto dei vigenti Regolamenti comunali in materia, avendo altresì cura di minimizzare i disagi procurati dall'esecuzione dei predetti interventi.
9. Ai sensi dell'articolo 157 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di realizzazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni progettuali, costruttive e di controllo e direzione lavori. L'Ufficio d'Ambito, in ogni caso, farà tutto ciò che è in proprio potere affinché (i) il progetto di dette opere, prima dell'avvio dei lavori, venga sottoposto alla validazione ed approvazione da parte dell'Ufficio d'Ambito medesimo in collaborazione con il Gestore, il quale potrà formulare osservazioni e richiedere adeguamenti alle prescrizioni ed agli standard progettuali; (ii) il Gestore abbia in ogni momento la possibilità di controllare i lavori, di richiedere adeguamenti rispetto alle modalità di esecuzione delle opere ed effettuare collaudi parziali in corso d'opera che potranno determinare, in caso negativo, la necessità di azioni correttive. La gestione di tali beni sarà assunta dal Gestore a seguito di apposito collaudo conclusosi con esito positivo, operato dal Gestore medesimo o da suoi incaricati, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie in conseguenza dell'assunzione della gestione di tali beni, secondo quanto precisato nel successivo articolo 14 ("Piano d'Ambito").
10. Il Gestore si obbliga a trasmettere all'Ufficio d'Ambito, con periodicità annuale, nonché, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j), e 35 della Legge Regionale, all'Osservatorio regionale risorse e servizi, le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alla disciplina nazionale e regionale vigente e trasmessi agli Enti competenti con la periodicità prevista dalle normative di volta in volta applicabili.

Articolo 11

(Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature)

1. Qualora, anche a seguito della verifica prevista in sede di redazione dell'Elenco definitivo, taluni beni o attrezzature dovessero risultare obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gestore provvederà:

- a) per tutti i casi di beni mobili o immobili diversi dalle infrastrutture strumentali alla gestione del Servizio: (i) nel caso in cui siano di sua proprietà, alla loro alienazione e/o eliminazione; (ii) nel caso in cui facciano parte dei beni concessi in gestione, alla relativa segnalazione al proprietario e all'Ufficio d'ambito, affinché si concordino le modalità di alienazione, eliminazione, smaltimento o riconsegna allo stesso dei medesimi beni;
- a) per tutti i casi di beni che costituiscono infrastrutture strumentali alla gestione del Servizio, alla loro alienazione e/o eliminazione, secondo le istruzioni ricevute dall'Ufficio d'Ambito, cui il Gestore dovrà dare previa completa informativa.

Articolo 12

(Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente)

1. In caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Convenzione di Gestione, tutti i beni affidati in concessione al Gestore ai sensi del precedente articolo 10 ("Infrastrutture e altri beni strumentali all'erogazione del Servizio"), nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio realizzati dal Gestore nel corso della gestione, devono essere trasferiti dal Gestore agli Enti locali o al successivo gestore, secondo quanto sarà disposto dall'Ufficio d'Ambito sulla base della normativa vigente al momento del perfezionamento del suddetto trasferimento e delle deliberazioni adottate dalla AEEGSI, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, compatibilmente con la loro vita utile e il periodo di utilizzazione effettiva.
2. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
3. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
4. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
5. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
6. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
7. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro

pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA, sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

8. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
9. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Articolo 13 (Oneri pregressi)

1. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le passività relative alla gestione del Servizio, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al gestore subentrante, che subentra nei relativi obblighi. Ai sensi del medesimo articolo, il gestore subentrante è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso (c.d. "valore di subentro") definito dall'Ufficio d'ambito secondo i criteri stabiliti dalla AEEGSI e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità.

Capo III – Piano d'Ambito e Tariffa

Articolo 14 (Piano d'Ambito)

1. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
 - a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
 - b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento

di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

2. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
3. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
4. Come già precisato al precedente articolo 7 ("Ulteriori obblighi del Gestore"), il Gestore accetta il Piano d'Ambito predisposto dall'Ufficio d'Ambito allegato al presente Convenzione sub "B" e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi ivi contenuti, nonché a tutti gli obblighi che saranno contenuti nei Piani di ambito di tempi in tempo vigenti, segnatamente, a titolo esemplificativo, in materia di modello gestionale e organizzativo, di livello di servizio da assicurare all'utenza, di investimenti, di tariffa.

Articolo 15

(Obiettivi strutturali e relativi indicatori)

1. Il Gestore è obbligato al raggiungimento degli obiettivi strutturali previsti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente per tutto il periodo di affidamento. In riferimento ai predetti obiettivi, per il primo triennio di gestione la pianificazione è di dettaglio, mentre per il successivo periodo, come richiesto dallo "schema regolatorio" di cui alle Deliberazioni dell'AEEGSI e alle pianificazioni dettaglio ivi contenute. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di

intervento indicati nel medesimo Piano. In tal senso opera il disposto di cui al paragrafo 1, lettera a), del successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).

2. Gli obiettivi strutturali sono descritti e quantificati attraverso la valorizzazione di idonei indicatori e parametri tecnici per:
 - a) la copertura dei servizi;
 - b) le perdite;
 - c) le dotazioni idriche;
 - d) la vita utile delle infrastrutture;
 - e) l’attuazione degli agglomerati previsti;
 - f) il raggiungimento degli obiettivi ambientali/normativi.
3. Le Parti danno atto che il criterio prioritario per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi strutturali sarà la verifica della corretta attuazione degli interventi annualmente programmati dal Piano d’Ambito, individuati secondo priorità e criticità congruenti con le indicazioni della Determinazione dell’Autorità n. 3/2014, allegato 1, ovvero con quelle che saranno in futuro approvate dall’Autorità.
4. La mancata attuazione degli interventi programmati, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, fatte salve cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dal Gestore, comporta l’applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).

Articolo 16 **(Obiettivi di qualità e relativi indicatori)**

1. Il Gestore è obbligato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi previsti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente per tutto il periodo di affidamento, nonché dei relativi indicatori e standard organizzativi.
2. Le determinazioni in materia di obiettivi di qualità e relativi indicatori assunte dalla Autorità costituiranno, in base alla vigente normativa, i nuovi vincoli quantitativi e temporali cui il Gestore dovrà attenersi, anche nelle more dell’aggiornamento del Piano d’Ambito.
3. Il Gestore deve raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti.
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, fatte salve cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dal gestore, comporta l’applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).

Articolo 17 **(Aggiornamento del Piano d’Ambito e revisione dei Regolamenti di Utenza e della Carta del servizio)**

1. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l’EGA - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “*specifico schema regolatorio*” composto dagli atti -

elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'*aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuare su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PDI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b) l'*aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
 - c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.
2. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
 3. L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
 4. Come già precisato al precedente articolo 7 ("Ulteriori obblighi del Gestore"), l'Ufficio d'Ambito è libero di provvedere in ogni tempo all'aggiornamento del Piano d'Ambito e alla conseguente modifica o integrazione degli obblighi gravanti sul Gestore contenuti nel suddetto Piano di Ambito, nonché, sempre in ogni tempo, alla revisione dei Regolamenti di Utenza e della Carta del Servizio, e alla conseguente modifica o integrazione degli obblighi gravanti sul Gestore contenuti nei suddetti documenti, con l'unico onere di dover inserire in tariffa gli eventuali maggiori costi e di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
 5. L'Ufficio d'Ambito procede alla revisione periodica del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di Utenza e della Carta del Servizio con cadenza almeno quadriennale, oppure con le scadenze stabilite dalla normativa vigente e dalla AEEGSI e nei casi particolari previsti dal presente Convenzione di Gestione di Servizio.
 6. Le variazioni della tariffa derivanti da modifiche apportate al Piano d'Ambito, ai Regolamenti di Utenza ed alla Carta del Servizio vengono determinate in conformità alla regolazione dell'AEEGSI vigente.
 7. In particolare, il Piano d'Ambito potrà essere variato, in tutto o in parte, per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici oppure per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto oppure per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti.

8. Il Gestore può presentare all'Ufficio d'Ambito domanda di revisione del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio, motivandole con evidenza in merito a mutate necessità o a subentrate condizioni che possano determinare differenti priorità o impatti sugli investimenti o sulle modalità di gestione o organizzazione del servizio, al fine di ottemperare a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la variazione dei costi complessivi, per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di revisione deve indicare le modifiche ai documenti di cui sopra e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulla tariffa, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Nel caso in cui la domanda di revisione derivi da nuovi obblighi normativi, essa non può essere respinta dall'Ufficio d'Ambito.
9. Sulle eventuali revisioni proposte dal Gestore, l'Ufficio d'Ambito è tenuto a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della relativa domanda. Il termine potrà essere sospeso per un periodo complessivo non superiore a 6 (sei) mesi in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Ufficio d'Ambito.
10. In caso di reiezione da parte dell'Ufficio d'Ambito della domanda di revisione troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 18 ("Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di utenza e della carta del servizio").

Articolo 18

(Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di utenza e della carta del servizio)

1. Nei casi in cui:
 - a) il Gestore non ritenesse legittime o corrette le revisioni tariffarie o i provvedimenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione conseguenti alle revisioni disposte dall'Ufficio d'Ambito al Piano d'Ambito, ai Regolamenti di utenza e alla Carta del servizio;
 - b) l'Ufficio d'Ambito non accolga o accolga soltanto in parte le domande proposte dal Gestore di revisione al Piano d'Ambito, ai Regolamenti di utenza e alla Carta del servizio,l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere della stessa risultante da espressa comunicazione scritta.
2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario fra le Parti, si ricorrerà al Garante, nel rispetto delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
3. Tutte le controversie non deferibili alla competenza del Garante saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici del giudice amministrativo, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano.
4. L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con il presente Convenzione di Gestione di Servizio ed in particolare l'obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del Servizio.

Articolo 19
(Dichiarazioni e garanzie del Gestore)

1. All'atto della sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione di Servizio, il Gestore dichiara espressamente nei confronti dell'Ufficio d'Ambito:
 - a) di essere edotto e consapevole che la realizzazione degli interventi previsti nel vigente Piano d'Ambito, nonché la gestione del Servizio devono essere svolti nell'interesse primario della collettività;
 - b) di aver preso visione integrale del vigente Piano d'Ambito e di approvarne specificatamente tutti gli indirizzi metodologici ed i contenuti di dettaglio;
 - c) di impegnarsi a prendere visione dei luoghi in cui verranno realizzati gli interventi di cui sopra e a verificare l'inesistenza di situazioni ostative o limitative all'attuazione del Programma degli interventi contemplato nel vigente Piano d'Ambito.

Articolo 20
(Impegno alla cooperazione da parte dell'Ufficio d'Ambito)

1. L'Ufficio d'Ambito si impegna espressamente nei confronti del Gestore a consentire il migliore e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso (dati sulla popolazione, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, etc.) che risultino necessarie e/o anche solo opportune ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore con la sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione di Servizio.
2. Resta inteso fra le Parti che è onere del Gestore acquisire dagli Enti locali e comunicare tempestivamente all'Ufficio d'Ambito i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi), al fine di un'opportuna pianificazione e programmazione delle attività esecutive relative all'estensione delle reti, nonché alla realizzazione di impianti ed altre dotazioni strumentali all'erogazione del Servizio, per come previsti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

Articolo 21
(Autorizzazioni, concessioni e permessi)

1. E' onere del Gestore acquisire dagli Enti locali il tempestivo rilascio di ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, al fine di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
2. L'Ufficio d'Ambito si impegna, per quanto nelle proprie possibilità, a supportare le attività istruttorie e ad agevolare i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.
3. In caso di realizzazione da parte di soggetti terzi delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, l'Ufficio d'Ambito farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali

competenti impegnino i terzi incaricati dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione al rispetto delle prescrizioni tecniche formulate dal Gestore, che assumerà la gestione delle relative opere strumentali all'erogazione del Servizio, ai sensi del precedente dell'articolo 10 ("Infrastrutture e altri beni strumentali all'erogazione del Servizio"), solo dopo collaudo positivo effettuato dallo stesso Gestore.

Articolo 22

(Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito)

1. Sono in capo al Gestore, per tutta la durata del presente Convenzione di Gestione di Servizio, l'onere e l'obbligo della progettazione, della direzione lavori, della realizzazione e, fermo restando il collaudo finale, ai sensi del successivo paragrafo 4, dell'eventuale collaudo in corso d'opera degli interventi previsti nei Programmi degli interventi facenti parte dei Piani d'Ambito di tempo in tempo vigenti, nei modi e nei termini previsti dal Piano d'Ambito medesimo, oltre alla gestione del Servizio secondo quanto specificato nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e nel presente Convenzione di Gestione di Servizio, e comunque in ottemperanza alla normativa applicabile.
2. E' in capo al Gestore anche l'onere relativo allo svolgimento delle procedure espropriative secondo quanto previsto all'articolo 24 ("Procedure espropriative"), nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.
3. Le attività di progettista, direttore dei lavori e quelle relative agli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza nei cantieri e dei luoghi di lavoro dovranno essere svolte da personale interno al Gestore o esterno a quest'ultimo, scelto secondo quanto previsto dalla normativa in tema di contratti pubblici, in caso di mancanza di professionalità idonee all'interno della propria struttura; in ogni caso il personale preposto dovrà essere munito dei necessari requisiti di legge.
4. Per quanto attiene alla realizzazione delle attività, degli interventi e delle manutenzioni di propria competenza, il Gestore potrà avvalersi di soggetti terzi e sarà obbligato all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del Gestore in ordine al risultato finale di quanto eseguito.
5. Spetta all'Ufficio d'Ambito il compito di approvare, relativamente ad interventi previsti in attuazione del Piano d'Ambito, i progetti definitivi, ove previsti. Laddove non venisse richiesto il progetto definitivo ma bastasse il progetto esecutivo, sempre con riferimento ad interventi previsti in attuazione del Piano d'Ambito, l'Ufficio d'Ambito avrà il compito di approvare quest'ultimo, verificandone la conformità al Piano d'Ambito medesimo ed agli eventuali standard tecnici adottati dallo stesso Ufficio d'Ambito. Successivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali contemplati dal Piano d'Ambito, il Gestore è tenuto ad effettuarne il relativo collaudo finale in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori.

Articolo 23

(Finanziamento degli interventi previsti nel Piano d'Ambito)

1. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:

- a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 25 (“Tariffa”) e 26 (“Variazioni tariffarie”);
 - b) l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali, della Regione, dello Stato o dell’Unione Europea;
 - c) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall’Ufficio d’Ambito o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di finanza di progetto.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il finanziamento degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano d’Ambito potrà avvenire mediante il ricorso a modalità, termini e condizioni proprie della finanza di progetto, intesa quale forma tecnica di finanziamento, o di altre tipologie di finanziamento.
 3. In tale prospettiva, l’Ufficio d’Ambito si impegna a cooperare con il Gestore e con gli eventuali soggetti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione ed alla erogazione dei finanziamenti che dovessero essere assunti dal Gestore, ivi incluso il perfezionamento di specifici accordi diretti fra l’Ufficio d’Ambito e i soggetti finanziatori.
 4. L’Ufficio d’Ambito si impegna inoltre a valutare le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Convenzione di Gestione di Servizio o altre idonee pattuizioni, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto derivante dal Convenzione di Gestione medesimo, che venissero proposte da parte dei soggetti finanziatori in quanto ritenute necessarie e/o opportune al fine di assicurare il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d’Ambito e a inviarle all’Autorità per le sue determinazioni al riguardo.

Articolo 24 (Procedure espropriative)

1. Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell’attuazione del Piano d’Ambito e, in ogni caso, per l’esatto adempimento del presente Convenzione di Gestione di Servizio, il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della Legge Regionale n. 3/2009, assume le funzioni di “autorità espropriante”.

Articolo 25 (Tariffa)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. n. 152/06 e nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall’Autorità, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».
2. L’ Ufficio d’Ambito predispone la tariffa di base in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l’approvazione all’AEEGSI, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall’AEEGSI stessa.

3. Il Gestore prende atto che i ricavi tariffari costituiscono il corrispettivo totale del SII oggetto della presente Convenzione, salvo quanto previsto dal vigente Metodo Tariffario e da eventuali ulteriori disposizioni emanate dall'AEEGSI.
4. La predisposizione tariffaria è effettuata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dall'AEEGSI, aggiornati all'ultimo esercizio utile o all'ultimo bilancio disponibile, opportunamente validati dall'Ufficio d'Ambito.
5. La tariffa è riscossa dal Gestore, il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa fissata dal Piano d'Ambito per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per l'erogazione del Servizio, fatti salvi le disposizioni del vigente Metodo Tariffario, eventuali ulteriori disposizioni emanate dall'AEEGSI e salvo gli oneri accessori per attività i cui costi non sono coperti dalla tariffa, quali quelli relativi a pratiche contrattuali o di gestione cliente, a titolo di esempio riferibili agli allacciamenti, alla posa, all'attivazione, alla sostituzione ed alla verifica dei contatori, ai sopralluoghi per la definizione delle pratiche di allacciamento fognario, così come meglio specificato nel Regolamento di utenza e nel Piano d'Ambito di tempi in tempo vigente.
6. L'Ufficio d'Ambito predispone la tariffa di base e la sua articolazione, in applicazione della normativa vigente, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall'Autorità stessa.
7. Il Gestore è obbligato a versare all'Ufficio d'ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito medesimo, secondo le modalità e la tempistica da quest'ultimo definita.
8. Con riferimento al territorio ove opera il Gestore salvaguardato Aspem si applica quanto previsto dall'art. 156 TUA (Testo Unico dell'Ambiente – D.lgs.152/2006 e s.m.i.), con obbligo di questi di riversare la quota parte riscossa di depurazione e fognatura al Gestore Unico.

Articolo 26 **(Variazioni tariffarie)**

1. Le tariffe possono subire variazioni nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni dell'Autorità, nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall'Autorità, a seguito di:
 - a) modifiche alla disciplina che regola la metodologia tariffaria;
 - b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
 - c) verifiche disposte dall'Ufficio d'Ambito, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d'Ambito e l'andamento reale della gestione;
 - d) verifiche periodiche disposte dall'Ufficio d'Ambito, al fine di valutare:
 - 1) l'andamento dei costi operativi totali;

- 2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista, per garantire la sostenibilità della gestione;
 - 3) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
 - e) varianti e revisioni al Piano d'Ambito.
2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione dell'Ufficio d'Ambito o dell'Autorità.
 3. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva, secondo le modalità disciplinate dall'Autorità.
 4. Le Parti convengono, anche ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione oggetto del presente Convenzione di Gestione di Servizio, secondo quanto specificato nel successivo articolo 27 ("Equilibrio economico-finanziario della gestione").

Articolo 27 **(Equilibrio economico-finanziario della gestione)**

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.
2. Le Parti convengono che le disposizioni, i termini e le condizioni contenuti nel presente Convenzione di Gestione di Servizio e nei relativi allegati dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, e ciò per tutta la durata del Convenzione di Gestione stesso.
3. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1, in particolare, le Parti convengono che il Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente dovrà garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ed il suo mantenimento per tutta la durata del Convenzione di Gestione, nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall'Autorità.
4. In considerazione di quanto sopra pattuito, le Parti convengono che si procederà alla revisione periodica del Piano d'Ambito con cadenza almeno quadriennale, fatte salve eventuali necessità di revisione straordinarie.

Articolo 27-bis **(Istanza di riequilibrio economico-finanziario)**

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini

economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 27-ter

(Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario)

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
 - a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
 - b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
 - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 27-quater

(Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio)

1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e

urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
4. Qualora non venga raggiunta una comune intesa su tale determinazione entro il termine sopra indicato, si farà ricorso alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del precedente articolo 18 ("Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di utenza e della carta del servizio").

Articolo 28

(Modalità di riscossione della tariffa e Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria)

1. La tariffa è riscossa dal Gestore, ai sensi del precedente articolo 25 ("Tariffa"), con le modalità e secondo la periodicità previste dalle disposizioni vigenti e dalle determinazioni in merito assunte dall'Autorità.
2. I prezzi delle prestazioni effettuate a favore degli utenti del servizio idrico, ricadenti nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Convenzione di Gestione di Servizio ma non comprese nel perimetro della regolazione tariffaria dell'Autorità, quali tutte le attività di natura preliminare o accessoria alla fruizione del servizio che il gestore eroga in regime di esclusiva (prestazioni contrattuali, attività inerenti ai misuratori, ecc.), sono riportate in apposito "Listino Prezzi" che il Gestore dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Ufficio d'ambito.
3. Detto Listino Prezzi verrà verificato ed eventualmente revisionato in maniera congiunta tra l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore, con cadenza annuale o inferiore qualora vi siano motivate necessità di modificare i prezzi esistenti, di introdurre nuove prestazioni oppure in caso di specifiche disposizioni dell'Autorità.

Capo IV - Controllo

Articolo 29

(Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito)

1. L'Ufficio d'Ambito controlla l'attività del Gestore e il livello dei servizi erogati al fine di:
 - a) verificare la corretta e puntuale attuazione del presente Convenzione di Gestione di Servizio e del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito, dai Regolamenti di utenza e dalla Carta del servizio di tempo in tempo vigenti;
 - c) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza;
 - d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio;

- e) valutare l'andamento economico finanziario della gestione, anche in relazione alla congruità dei costi, al fine di perseguire e mantenere nel tempo l'equilibrio economico-finanziario della stessa.
2. Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dall'Ufficio d'Ambito e dall'Autorità.
 3. Il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l'Ufficio d'Ambito ritenesse opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 3 (tre) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.
 4. L'attività di controllo di cui al paragrafo 3 potrà essere esercitata dall'Ufficio d'Ambito anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori e la gestione delle opere previste dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
 5. I controlli potranno essere effettuati da personale dipendente dell'Ufficio d'Ambito oppure da tecnici da quest'ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore.
 6. Il Gestore si obbliga a sottoporre a revisione legale dei conti ai sensi di legge il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione iscritta all'apposito Albo CONSOB ed al Registro dei Revisori.
 7. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale e adotta sistemi di contabilizzazione, in maniera conforme alle disposizioni dell'Autorità in materia di "unbundling".
 8. Anche al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente paragrafo 1, l'Ufficio d'Ambito opera, con periodicità annuale e sulla base di un sistema di monitoraggio permanente, apposite verifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 461, lettere c), d) ed e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto stabilito dal medesimo Ufficio d'Ambito con propria delibera. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 461, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le attività di cui al presente paragrafo saranno finanziate mediante la corresponsione, da parte del Gestore ed in favore dell'Ufficio d'Ambito, di tutti i costi esterni e interni diretti e indiretti inerenti lo svolgimento di dette attività, e comunque di importo non inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00).
 9. Sono fatte salve le misure di controllo analogo esercitate dai soci sul Gestore e previsti nello statuto societario di quest'ultimo.

Articolo 30 **(Comunicazione dati sui servizi)**

1. I dati relativi al bilancio d'esercizio ed ai documenti di cui al precedente paragrafo 7 dell'articolo 29 ("Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito"), verranno trasmessi all'Ufficio d'Ambito entro 15 giorni dalla loro approvazione. Entro il medesimo

termine, nel rispetto delle scadenze amministrative e fiscali, verranno trasmessi tutti gli altri documenti di natura contabile, compreso il Libro Cespiti.

2. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere quelli applicabili in base alla Convenzione di Gestione annualmente all'Ufficio d'Ambito, entro 1 (uno) mese dall'approvazione del bilancio di esercizio:
 - a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l'entità e le cause dell'eventuale mancato rispetto in attuazione del modello di controllo di gestione adottato dal Gestore;
 - b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
 1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
 2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
 3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale, ecc.);
 4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
 5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
 6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
 7. dati relativi agli interventi di manutenzione ed ai tempi di realizzazione;
 8. componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
 9. dati relativi ai risultati delle analisi periodiche sulla qualità dell'acqua in entrata e in uscita dagli impianti di potabilizzazione e di depurazione;
 - c) i dati relativi agli investimenti ed ai tempi di realizzazione, con l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni. A tal fine il Gestore è tenuto a predisporre apposita relazione annuale nella quale dovranno essere descritti tali scostamenti ed i tempi necessari alla realizzazione degli investimenti previsti;
 - d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 1 dell'articolo 33 ("Carta della qualità dei servizi");
 - e) nel caso in cui sia stato redatto, il bilancio sociale.
3. L'Ufficio d'Ambito ha inoltre la facoltà di richiedere al Gestore ogni informazione utile in ordine ai costi operativi della gestione, ai procedimenti avviati in relazione alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ed all'esistenza di eventuali contenziosi.
4. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo 1, l'Ufficio d'Ambito può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati ivi previsti; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.

5. Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all'Ufficio d'Ambito il verificarsi o la probabilità del verificarsi di eventi che possono avere impatto su scostamenti tra l'attuazione del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e le modalità di gestione del Servizio.
6. Il Gestore è tenuto a creare ed aggiornare periodicamente, anche in collaborazione con i Comuni o mediante attività di rilevazione appositamente condotta, un database che evidenzi per ciascuna utenza il numero di persone fisiche ad essa riferite.
7. Il Gestore è tenuto a collaborare con l'Ufficio d'Ambito in relazione all'attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, rendendo il parere di cui all'articolo 48, comma 2, lettera i) della Legge Regionale.

Articolo 31

(Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale risorse e servizi)

1. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, deve trasmettere all'Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le informazioni relativi all'attività svolta necessari all'Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale. In particolare, il Gestore deve trasmettere all'Osservatorio regionale risorse e servizi i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati ai sensi del successivo articolo 33 ("Carta della qualità dei servizi").

Articolo 32

(Regolamenti di utenza per i servizi di acquedotto e per i servizi di fognatura e depurazione)

1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dai Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione, approvati dall'Ufficio d'Ambito, di tempo in tempo vigenti, nei quali, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito e con le prescrizioni dell'Autorità, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
2. Entro il 29 febbraio 2016 l'Ufficio d'Ambito, con l'ausilio del Gestore, aggiornerà i Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura allegati al presente Convenzione di Gestione di Servizio ed entro il 30 giugno 2016 approverà il Regolamento per il servizio di depurazione.
3. I Regolamenti sono periodicamente verificati e se necessario aggiornati dall'Ufficio d'Ambito, anche al fine di adeguarli alle variazioni del Piano d'Ambito ed alle prescrizioni dell'Autorità. Ove le modifiche dei Regolamenti comportino maggiori costi per il Gestore questi dovranno essere coperti dalla tariffa.
4. I Regolamenti sono resi disponibili all'utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore.

Articolo 33

(Carta della qualità dei servizi)

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del servizio, approvata dall'Ufficio d'Ambito, di tempo in tempo vigente, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione riconosciuti dalle norme nazionali ed internazionali in materia.
2. L'Ufficio d'Ambito, con l'ausilio del Gestore, aggiornerà la Carta del Servizio allegata al presente Convenzione di Gestione di Servizio, anche tenuto conto degli interventi previsti nel Piano d'Ambito e ad eventuali prescrizioni dell'Autorità.
3. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera h), della Legge Regionale, per alcuni indicatori predefiniti nella Carta ovvero identificati dall'Autorità anche con successivi provvedimenti, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi che devono essere garantiti, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario; gli indicatori interessati, l'ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicati nella Carta.
4. La Carta è periodicamente verificata e se necessario aggiornata dall'Ufficio d'Ambito, anche al fine di adeguarla alle variazioni del Piano d'Ambito ed alle prescrizioni dell'Autorità. Ove le modifiche della Carta comportino maggiori costi per il Gestore questi dovranno essere coperti dalla tariffa.
5. La Carta contiene anche le modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servizio.
6. La Carta è resa disponibile all'utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 461, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, trasmette la Carta al Garante ed all'Osservatorio regionale risorse e servizi.

Articolo 34

(Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli scarichi)

1. Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, e successivamente adotta, il regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.
2. Entro il termine del 30 settembre 2016, il Gestore predispone e trasmette all'Ufficio d'Ambito un Catasto degli scarichi delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio in fognatura; il Catasto viene redatto sulla base degli standard e con le modalità preventivamente definiti dall'Ufficio d'Ambito. Al fine di consentire la predisposizione del Catasto, il Gestore dovrà acquisire la documentazione relativa agli scarichi, compresa quella relativa agli sfioratori.

3. In caso di mancata redazione del regolamento di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto e di mancata predisposizione del Catasto di cui al precedente paragrafo 2 entro il termine ivi previsto, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 ("Penalizzazioni").

Articolo 35 **(Manuale della sicurezza)**

1. Il Gestore adotta, entro i seguenti termini:
 - a) 30 aprile 2016: il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti volto alla gestione dei rischi anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione ed antiterrorismo;
 - b) 29 febbraio 2016: il manuale del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro finalizzato alla protezione ed alla prevenzione antinfortunistica dei lavoratori. Il Gestore trasmette copia di tali manuali all'Ufficio d'Ambito, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti.
2. In alternativa al manuale di cui alla precedente lettera b) del paragrafo 1, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza del lavoro.
3. In caso di mancata adozione dei manuali di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 ("Penalizzazioni").

Articolo 36 **(Manuale della qualità)**

1. Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Gestore adotta il manuale della qualità in relazione al servizio affidato, nel quale è descritto il sistema di qualità di gestione del Servizio e sono definiti anche i termini e le modalità di esecuzione delle manutenzioni ordinarie. Il Gestore trasmette copia di tale manuale all'Ufficio d'Ambito, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti.
2. In alternativa al manuale di cui al precedente paragrafo 1, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità.
3. In caso di mancata adozione del manuale di cui al precedente paragrafo 1 o di mancata dimostrazione dell'ottenimento della certificazione di qualità entro il termine di cui al precedente paragrafo 1, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 ("Penalizzazioni").

Articolo 37 **(Piano di emergenza in caso di crisi idrica)**

1. Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, e successivamente adotta, un piano di emergenza in caso di crisi idrica.
2. Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà contenere l'individuazione dei rischi del sistema idrico dell'ATO, l'indagine delle cause (transitorie e permanenti), le condizioni di emergenza idrica ai fini della valutazione del rischio di deficienza idrica

e le relative misure di prevenzione e di gestione dell'erogazione di emergenza da adottare, indicandone i relativi costi.

3. Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà indicare, per le diverse cause di crisi, i valori soglia, in corrispondenza dei quali verranno attivate le procedure d'emergenza, nonché prevedere le modalità di informazione all'utenza ed all'Ufficio d'Ambito, in particolare fornendo a quest'ultimo apposita e specifica informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull'entità della popolazione interessata.
4. In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 ("Penalizzazioni").

Articolo 38

(Piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione)

1. Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, e successivamente adotta, un piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione.
2. Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà contenere l'individuazione dei rischi connessi all'esistenza ed all'esercizio delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e le azioni conseguenti per limitare al massimo i disservizi e tutelare la qualità dei corpi ricettori.
3. Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà prevedere le modalità di informazione all'Ufficio d'Ambito mediante apposita e specifica informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull'entità della popolazione interessata.
4. In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 ("Penalizzazioni").

Articolo 39

(Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie)

1. Entro il termine del 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia, il Gestore redige e sottopone alla approvazione dell'Ufficio d'Ambito, e successivamente adotta, un piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie.
2. Il piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie dovrà contenere le procedure per monitorare i vari tratti di rete dando precedenza a quelli che, sulla base dei dati attualmente disponibili e di quelli reperiti nel corso della gestione, presentano i maggiori livelli di criticità.
3. Nel piano di ricerca dovranno essere indicate le modalità per attuare una capillare campagna di recupero delle perdite idriche e fognarie, che comprenda la graduale sostituzione dei contatori delle utenze, necessaria ad ottemperare alle disposizioni normative e legislative in vigore.

4. In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 ("Penalizzazioni").

Articolo 40 **(Misura del volume prodotto e del volume erogato)**

1. La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta erogazione del Servizio secondo i principi di efficienza ed economicità, sia con riferimento al rispetto dei parametri strettamente economici e finanziari sia in relazione al puntuale rispetto dei principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura.
2. Il Gestore provvede a propria cura e spese con personale proprio o con ricorso a terzi qualificati alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso in conformità all'articolazione tariffaria approvata dall'Ufficio d'Ambito, adottando la massima diligenza ed attenzione.
3. Il Gestore provvede a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta o acquistata da terzi in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica.
4. La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata in 2 (due) letture complete per ogni anno di durata del presente Convenzione di Gestione di Servizio, salvo eventuali diverse prescrizioni dell'Ufficio d'Ambito dell'Autorità.

Capo V - Termine della Convenzione di Gestione di Servizio

Articolo 41 **(Durata dell'affidamento)**

1. La durata dell'affidamento è di anni 20 (venti) a decorrere dalla sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione di servizio.
2. Alla scadenza del presente Convenzione di Gestione di Servizio, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del Servizio fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, continuando a percepire la tariffa ovvero con diritto di ricevere dall'Ufficio d'Ambito un compenso pari alla tariffa.

Articolo 42 **(Risoluzione)**

1. Il presente Convenzione di Gestione si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di:
 - a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l'affidamento "in house" della gestione del Servizio ai sensi del precedente articolo 9, paragrafo 1 ("Carattere in house del Gestore");
 - b) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore;

- c) cessione o sub-concessione, anche parziale, del presente Convenzione di Gestione di Servizio, ai sensi del precedente articolo 6 (“Divieto di cessione e di sub-concessione”);
 - d) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento o affitto di rami d’azienda senza la preventiva espressa autorizzazione da parte dell’Ufficio d’Ambito ai sensi del precedente 9, paragrafo 1 (“Carattere in house del Gestore”);
 - e) mancata prestazione o reintegrazione della fideiussione ai sensi del successivo paragrafo 3 dell’articolo 46 (“Fideiussione”);
 - f) mancata stipula, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 47 (“Assicurazioni”).
2. L’Ufficio d’Ambito potrà, inoltre, risolvere il presente Convenzione di Gestione qualora si verificano le seguenti ipotesi di grave inadempimento da parte del Gestore e questi non vi ponga rimedio nei termini stabiliti ai sensi del successivo articolo 43 (“Intimazione ad adempiere”):
- a) la mancata fatturazione per 12 (dodici) mesi consecutivi, da parte del Gestore, delle tariffe dovute dagli utenti per il Servizio e degli eventuali ricavi extra-tariffari per i servizi aggiuntivi, salvo il caso di forza maggiore;
 - b) il mancato mantenimento da parte del Gestore dei livelli di rendimento della gestione economica e/o finanziaria previsti dal Piano d’Ambito;
 - c) reiterate gravi deficienze, da parte del Gestore, nell’erogazione del Servizio ad esso affidato oppure sussistenza di inadempienze di particolare gravità ai disposti del presente Convenzione di Gestione, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
 - d) il mancato trasferimento, da parte del Gestore all’Ufficio d’Ambito, delle somme di cui al precedente articolo 7 (“Ulteriori Obblighi del Gestore”).
3. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’Ufficio d’Ambito avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la fideiussione di cui al successivo articolo 46 (“Fideiussione”), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera e), l’Ufficio d’Ambito avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di fideiussione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l’ammontare complessivo della fideiussione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 1 dell’articolo 46 (“Fideiussione”) e le somme effettivamente a disposizione dell’Ufficio d’Ambito a titolo di fideiussione.
4. In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte dell’Ufficio d’Ambito, che si rivelino tali da pregiudicare in modo rilevante la gestione del Servizio, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il Gestore potrà notificare all’Ufficio d’Ambito la propria intenzione di risolvere il Convenzione di Gestione di Servizio per inadempimento dell’Ufficio d’Ambito, specificando le cause di inadempimento ed assegnando all’Ufficio d’Ambito un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per porre rimedio a detto inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Gestore potrà risolvere il presente Convenzione di Gestione di Servizio. Ciò comporta esclusivamente lo svincolo della fideiussione di cui al successivo articolo

- 46, restando esclusa l'applicazione di penali a carico dell'Ufficio d'Ambito o la pretesa di ristori da parte del Gestore.
5. L'Ufficio d'Ambito potrà, inoltre, risolvere il presente Convenzione di Gestione di Servizio qualora si verificassero gli eventi di seguito descritti e il Gestore non vi ponga rimedio nei termini stabiliti ai sensi del successivo articolo 43 ("Intimazione ad adempiere"):
- a) il verificarsi di qualsiasi evento che possa ragionevolmente preludere allo scioglimento del Gestore;
 - b) il verificarsi di qualsiasi evento dal quale possa conseguire la mancata concessione, il mancato rinnovo, se scaduta, o, a seconda dei casi, la revoca di qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o altro provvedimento amministrativo qualora tale mancata concessione, rinnovo o revoca abbia un effetto sostanzialmente pregiudizievole per lo svolgimento dell'attività tipica del Gestore;
 - c) la convocazione o la deliberazione del consiglio di amministrazione del Gestore, dell'assemblea o di altro organo competente, relativa alla possibilità di presentare domanda di ammissione ad una qualunque procedura concorsuale, ad una procedura di composizione negoziale della crisi, o ad altra procedura avente effetti analoghi;
 - d) la presentazione di istanza o dichiarazione di una qualsiasi delle procedure di cui alla precedente lettera c) su iniziativa di terzi (inclusa l'autorità giudiziaria competente), salvo che entro un termine espressamente indicato il Gestore dimostri che si tratta di un'istanza infondata e che entro un ulteriore periodo di tempo le opportune azioni legali siano state intraprese per ottenere il rigetto dell'istanza presentata;
 - e) la convocazione dell'assemblea per l'esame della possibilità di effettuare una cessione dei beni ai creditori o l'avvio di negoziazioni a tale fine.
6. In caso di anticipata cessazione dell'efficacia del presente Convenzione di Gestione di Servizio per risoluzione, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del Servizio fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, continuando a percepire la tariffa ovvero con diritto di ricevere dall'Ufficio d'Ambito un compenso pari alla tariffa.
7. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1246, comma 1, numero 4, cod. civ., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all'altra.
8. Le Parti convengono sin d'ora che le somme dovute da parte del gestore subentrante al Gestore in caso di risoluzione del presente Convenzione di Gestione saranno prioritariamente destinate al soddisfacimento dei crediti vantati dai soggetti finanziatori e sono pertanto indisponibili da parte del Gestore sino al completo, integrale ed incondizionato soddisfacimento di detti crediti, il tutto anche secondo quanto previsto al successivo articolo 45 ("Cessione dei crediti").

Articolo 43 **(Intimazione ad adempiere)**

1. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 5 del precedente articolo 42 (“Risoluzione”), ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., l’Ufficio d’Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto del Convenzione di Gestione di Servizio. La diffida dovrà essere inviata in copia anche agli eventuali soggetti finanziatori.
2. Qualora il Gestore non ponga rimedio alle irregolarità segnalate nel termine indicato nella diffida, l’Ufficio d’Ambito, in aggiunta alla facoltà di far cessare anticipatamente l’efficacia del presente Convenzione di Gestione di Servizio ai sensi dei paragrafi 2 e 5 del precedente articolo 42 (“Risoluzione”), nel rispetto comunque dell’esigenza di assicurare la continuità del Servizio, avrà facoltà di escutere le garanzie accessorie prestate dal Gestore in suo favore ai sensi dell’articolo 46 (“Fideiussione”).

Articolo 44 **(Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori)**

1. L’Ufficio d’Ambito prende atto ed accetta che i crediti degli eventuali soggetti finanziatori godranno di privilegio generale sui beni mobili del Gestore ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 160 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ pertanto riservata la più ampia facoltà ai soggetti finanziatori di costituire, con le forme e le modalità di cui alla richiamata disposizione normativa, il privilegio in parola.

Articolo 45 **(Cessione dei crediti)**

1. Anche ai fini del precedente articolo 44 (“Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori”), l’Ufficio d’Ambito autorizza sin d’ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo – indifferentemente per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi derivanti dalla e/o comunque connessi al presente Convenzione di Gestione.
2. I suddetti crediti potranno, ove occorrer possa, essere altresì costituiti in pegno in favore dei soggetti finanziatori.

Capo VI - Garanzie, sanzioni e contenzioso

Articolo 46 **(Fideiussione)**

1. Il Gestore, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all’Ufficio d’Ambito dall’eventuale inadempimento del Gestore, si obbliga a costituire, a partire dal 30 giugno 2016, una fideiussione legata alle reti gestite, a favore dell’Ufficio d’Ambito, in conformità all’articolo 151, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, per l’importo iniziale di 500.000,00 Euro (cinquecentomila Euro), sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile e rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile.

2. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
3. L'Ufficio d'Ambito, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla fideiussione di cui al precedente paragrafo 1 l'ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 48 ("Penalizzazioni").
4. Il Gestore dovrà reintegrare la fideiussione con le somme prelevate entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell'Ufficio d'Ambito, pena la risoluzione del Convenzione di Gestione dopo tre mesi di messa in mora senza esito ai sensi del precedente articolo 42 ("Risoluzione").
5. In caso di risoluzione del presente Convenzione di Gestione di Servizio per tutti i casi di cui al precedente articolo 42 ("Risoluzione"), l'Ufficio d'Ambito avrà la facoltà di escutere la fideiussione prestata dal Gestore al fine di ottenere il risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all'Ufficio d'Ambito dall'inadempimento del Gestore.
6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 47 (Assicurazioni)

1. Il Gestore dovrà tenere indenne l'Ufficio d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione di Servizio.
3. Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino al massimale di 1.000.000 di Euro (unmilione di Euro).
4. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali all'erogazione del Servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 3.000.000 di Euro (tremilioni di Euro). Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
5. Il Gestore è tenuto a stipulare i contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 al momento del subentro nell'effettiva gestione operativa delle varie gestioni esistenti, ed a trasmetterli immediatamente in copia all'Ufficio d'Ambito; la mancata sottoscrizione dei medesimi contratti è motivo di risoluzione del presente Convenzione di Gestione di Servizio ai sensi del precedente articolo 42 ("Risoluzione"), mentre la mancata o ritardata trasmissione all'Ufficio d'Ambito comporta l'applicazione delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 48 ("Penalizzazioni").
6. Le segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all'eventuale risarcimento del danno. In virtù del presente Convenzione di Gestione di Servizio, il Gestore viene espressamente autorizzato dall'Ufficio d'Ambito a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, a reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali strumentali all'erogazione del Servizio.

Articolo 48 **(Penalizzazioni)**

1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante, le penalizzazioni previste dal presente articolo, che dovranno essere corrisposte a favore dell'Ufficio d'Ambito ove non diversamente previsto:
 - a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali di cui al precedente articolo 15 ("Obiettivi strutturali e relativi indicatori") entro i tempi previsti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione per ogni mese di ritardo pari ad Euro 5 (cinque) per ogni Euro 1.000 (mille) di valore programmato degli interventi per i quali non è stato presentato all'Ufficio d'Ambito e validato dallo stesso il certificato di regolare esecuzione, fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore;
la penalizzazione di cui alla presente lettera non si applica per i primi tre mesi di ritardo calcolati a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui l'intervento è previsto in Piano d'Ambito, oppure per i primi tre mesi a decorrere dalla data di prevista consegna del certificato di regolare esecuzione dell'opera ove il crono programma della stessa implichi a priori un termine di consegna successivo al 31 dicembre dell'annualità di riferimento;
 - b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al precedente articolo 16 ("Obiettivi di qualità e relativi indicatori") entro i tempi previsti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra 10.000 (diecimila) e 100.000 (centomila) Euro per ogni evento, determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo, fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore;
 - c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta, una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) Euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), della Legge Regionale.
2. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all'Osservatorio regionale risorse e servizi ai sensi dell'articolo 31 ("Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale risorse e servizi"), l'Ufficio d'Ambito applica al Gestore una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) Euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), della Legge Regionale. L'Ufficio d'Ambito devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell'articolo 54, comma 3, lettera a), della Legge Regionale.
3. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 30 ("Comunicazione dati sui servizi") o di quelli di cui al precedente articolo 10 ("Infrastrutture e altri beni strumentali all'erogazione del Servizio") oppure in caso di diniego o di impedimento all'accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 29 ("Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito"), l'Ufficio d'Ambito applica al Gestore medesimo una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) Euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore, fatti salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore.

4. Al ricorrere delle seguenti circostanze, al Gestore saranno inoltre applicate le seguenti penalizzazioni:
- a) in caso di mancata o ritardata redazione definitiva dell'inventario dei beni di cui al precedente articolo 10 ("Infrastrutture e altri beni strumentali all'erogazione Servizio") verrà applicata una sanzione pari ad Euro 15.000 (quindicimila) per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - b) in caso di mancata o ritardata redazione del regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e di mancata o ritardata predisposizione del Catasto di cui al precedente articolo 34 ("Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli scarichi") verrà applicata una sanzione pari ad Euro 15.000 (quindicimila) per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - c) in caso di mancata o ritardata redazione del manuale di sicurezza, o del manuale della qualità, o del piano di emergenza in caso di crisi idrica, o del piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione, o del piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie di cui ai precedenti articoli 35 ("Manuale della sicurezza"), 36 ("Manuale della qualità"), 37 ("Piano di emergenza in caso di crisi idrica"), 38 ("Piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione") e 39 ("Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie") verrà applicata una sanzione pari ad Euro 15.000 (quindicimila) per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - d) in caso di mancata reintegrazione della fideiussione entro il termine di 30 (trenta) giorni ai sensi del precedente articolo 46 ("Fideiussione") verrà applicata una sanzione pari ad Euro 2.000 (duemila) per ogni giorno di ritardo;
 - e) in caso di mancata trasmissione, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al precedente articolo 47 ("Assicurazioni") verrà applicata una sanzione pari ad Euro 2.000 (duemila) per ogni girone di ritardo;
 - f) in caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 52, comma 1, in tema di tutela da *class action* verrà applicata una sanzione pari a € 1000,00 per ogni giorno di ritardo.
5. L'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di incrementare gli importi delle penalizzazioni di cui al presente articolo, previo confronto con il Gestore.
6. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 5 % per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
7. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte dell'Ufficio d'Ambito al Gestore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte dell'Ufficio d'ambito, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
8. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dal Gestore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e

l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, l'Ufficio d'ambito applica la penale.

9. L'importo della penale è versato dal Gestore all'Ufficio d'ambito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo. Decorso tale termine, l'Ufficio d'ambito, a propria scelta, escute la fideiussione o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora.
10. L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi dei precedenti commi, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 48-bis

(Sanzioni)

1. L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 49

(Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Ufficio d'Ambito potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L'adozione delle misure di cui al precedente paragrafo 1 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'Ufficio d'Ambito contesta al Gestore l'inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento medesimo. Qualora il Gestore abbia fatto ricorso alla tecnica della finanza di progetto o ad altra tipologia di finanziamento, tale diffida dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ai soggetti finanziatori.
3. Nel caso in cui l'attuazione del Piano d'Ambito sia finanziata con operazioni di finanza di progetto o con altra tipologia di finanziamento, l'Ufficio d'Ambito adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti previa acquisizione del parere da parte dei soggetti finanziatori.
4. Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.

Articolo 50

(Forza maggiore)

1. Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all'Ufficio d'Ambito il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, l'Ufficio d'Ambito dovrà avviare apposita istruttoria in merito, con l'ausilio e in contraddittorio con il Gestore, al fine del

- riconoscimento della circostanza di forza maggiore e della individuazione delle possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di forza maggiore.
3. Al verificarsi di un evento di forza maggiore formalmente riconosciuto come tale dall'Ufficio d'Ambito, gli obblighi del Gestore derivanti dal presente Convenzione di Gestione di Servizio potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell'evento.
 4. Qualora uno o più eventi di forza maggiore:
 - a) determinino una sospensione dell'esecuzione del Convenzione di Gestione di Servizio, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, oppure
 - b) siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della Gestioneè data facoltà al Gestore di richiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario di cui al precedente articolo 27 ("Equilibrio economico-finanziario della Gestione").
 5. Qualora perduri l'evento di forza maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 4 oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l'esecuzione del presente Convenzione di Gestione di Servizio, in tutto o per una parte sostanziale del medesimo, le Parti potranno procedere alla risoluzione consensuale della presente Convenzione di Gestione di Servizio, ferma l'applicazione del paragrafo 6 del precedente articolo 42 ("Risoluzione").

Articolo 51 **(Risoluzione delle controversie)**

1. Ferma restando la disciplina della risoluzione delle controversie relative alla revisione del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio, di cui al precedente articolo 18 ("Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio"), tutte le altre contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti, per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Convenzione di Gestione di Servizio - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente alla gestione del Servizio - saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo del Garante, nel rispetto delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
2. Tutte le controversie non deferibili alla competenza del Garante saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici del giudice amministrativo, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, fatte salve le controversie che la normativa di tempo in tempo vigente consente che siano deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, per le quali sarà competente, con esclusione espressa di qualsiasi altro foro, il Tribunale di Varese.
3. L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con il presente Convenzione di Gestione di Servizio ed in particolare l'obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del Servizio.

Articolo 52

(Tutela da class action)

1. Nel caso in cui sia notificata all'Ufficio d'ambito una diffida ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d. lgs. 20.12.09 n. 198, l'Ufficio d'ambito trasmette la diffida al Gestore fissando allo stesso un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. Eventuali interventi non idonei a soddisfare le richieste degli interessati sono ritenuti come non posti in essere e pertanto non interrompono né il termine di cui al periodo precedente né la prosecuzione della decorrenza di quello indicato all'articolo 48, comma 4, lettera f) in relazione al computo dell'ammontare della penale. E' fatto obbligo all'Ufficio d'ambito dare tempestivamente contezza al concessionario della congruità dell'intervento da esso posto in essere.
2. Fatta salva l'applicazione della penale indicata all'articolo 48, comma 4, lettera f) del presente Convenzione di Gestione, in caso di citazione in giudizio nei confronti dell'Ufficio d'ambito ai sensi dell'articolo 1 del d. lgs 20.12.09 n. 198, è fatto obbligo al Gestore di intervenire in giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto. Il concessionario ha l'obbligo di mallevare l'Ufficio d'ambito dalle spese legali su di essa gravanti e relative ai giudizi di cui al presente comma. A tal fine, il concessionario rimborsa all'Ufficio d'ambito tali spese entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dal comune, corredata da idonei titoli attestanti la spesa sostenuta. Decorso tale termine, l'Ufficio d'ambito, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora.
3. In caso di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti dell'Ufficio d'ambito in un procedimento susseguente a quello di cui al d. lgs 198 del 2009, è fatto obbligo al Gestore di rimborsare all'Ufficio d'ambito l'importo del danno liquidato a suo carico. A tal fine, il Gestore liquida all'Ufficio d'ambito tale importo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dall'Ufficio d'ambito, corredata da idonei titoli attestanti l'onere sostenuto. Decorso tale termine, l'Ufficio d'ambito, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora.
4. E' fatto obbligo al Gestore di adempiere a propria cura e spese, anche mediante rimborso all'Ufficio d'ambito di tutti gli oneri da essa sostenuti, al dispositivo dell'eventuale sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 4 del d. lgs 198/09 e del giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, nonché di rimborsare all'Ufficio d'ambito l'eventuale danno liquidato a carico dello stesso da parte della Corte dei Conti, laddove sia stato promosso innanzi ad essa un giudizio a carico di quest'ultimo, susseguente alla comunicazione di cui all'articolo 5, secondo comma, del d. lgs 198/09.
5. Gli obblighi indicati al presente articolo gravano sul Gestore in relazione a tutti i gradi di giudizio e anche nel caso, previsto dall'articolo 3, comma 1, del d. lgs 198/09, di proposta di risoluzione non giudiziale della controversia.

Capo VII – Disposizioni transitorie

Articolo 53

(Periodo transitorio e subentro nelle gestioni esistenti)

1. Le Parti prendono atto che, fatta eccezione la gestione conforme di ASPEM S.p.A., come meglio definita negli articoli 3 e 4, non esistono nell'ambito territoriale ottimale altri Gestori di servizi salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege* ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06.
2. In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, le Parti prendono atto che l'operatività nella gestione del Servizio da parte del Gestore non decorre dal 1° luglio 2015, ma avverrà, progressivamente per fasi del Servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (*"Periodo transitorio"*), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (*"Subentro nelle gestioni esistenti"*), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito. La piena operatività del Gestore per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
3. Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del presente Convenzione di Gestione di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 8.
4. Il Subentro nelle gestioni esistenti avverrà previo pagamento da parte del Gestore del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità. Salvo diverse successive prescrizioni da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, la determinazione e il pagamento del "valore di subentro" avverrà secondo i seguenti criteri e la seguente procedura.
5. I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:
 - a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^a [(IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t})] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , realizzate dal gestore uscente;
- $FA_{IP,c,t}$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- CFP è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- FA_{CFP} è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dfl_t^a è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a ;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del comma 2, dell'articolo 153.

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il "valore di subentro" sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell'articolo 8.7 della deliberazione dell'Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima.

5 Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro" entro la data del 31 dicembre 2015 specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

6 I criteri per il trasferimento del personale delle Gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'articolo 49, comma 9, della Legge regionale della Lombardia n. 26/2003 e nell'art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto precisato nel Piano d'ambito e

nei suoi aggiornamenti. I Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito l'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale, entro la data del 31 dicembre 2015; trascorsa tale data, l'Ufficio d'ambito e il Gestore procederanno, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, al trasferimento del personale in possesso dei presupposti di legge al Gestore medesimo.

Articolo 54 **(Prosecuzione delle gestioni esistenti)**

1. I gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("*Gestori esistenti*") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.
2. L'Ufficio d'ambito, con l'ausilio del Gestore, definirà, entro il 30 marzo 2016, le modalità per il trasferimento al Gestore medesimo della quota di tariffa riscossa dai Gestori esistenti che non può essere dai medesimi trattenuta in quanto non destinata alla copertura dei costi delle suddette gestioni, secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito.
3. Il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito. I predetti Accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall'Ufficio d'Ambito.
4. In caso di mancato pagamento del "valore di subentro" di cui al precedente articolo 53 nell'importo e nel termine stabiliti dall'Ufficio d'ambito, i Gestori esistenti proseguono nella gestione del servizio fino ad una data successiva di 90 giorni rispetto a quella dell'effettivo pagamento da parte del Gestore.

Capo VIII – Disposizioni finali

Articolo 55 **(Imposte, tasse, canoni)**

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

Articolo 56 **(Spese contrattuali)**

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.

Articolo 57 **(Disposizioni finali)**

1. Le Parti danno atto che il testo della presente Convenzione recepisce i contenuti minimi essenziali di cui all'Allegato A della deliberazione AEEGSI n.656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015 e concordano che esso sarà successivamente adeguato alle future eventuali modifiche che saranno approvate dall'Autorità medesima e che si rendano applicabili. .
2. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 17 della presente Convenzione di Gestione.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione di Gestione di Servizio, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006, alla Legge Regionale n. 26/2003, alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici, nonché alle deliberazioni della AEEGSI.
4. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Varese, Piazza Libertà, 1.
5. La presente Convenzione di Gestione di Servizio viene redatto in tre copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti dell'Ufficio d'Ambito, la seconda da consegnare al Gestore, la terza per eventuali registrazioni di legge.

Articolo 58 (Allegati)

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Convenzione di Gestione di Servizio, ancorché non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:
 - A) Delibera di affidamento del Servizio P.V. 28 del 29/06/2015;
 - B) Piano d'Ambito (agli atti);
 - C) Carta del Servizio;
 - D) Regolamento per il Servizio di Acquedotto;
 - E) Regolamento per il Servizio di Fognatura;
 - F) Scadenza delle gestioni dei servizi di acquedotto attualmente gestiti dal gestore salvaguardato ASPEM.

Allegato C PV.5 del 28/06/2017

A) Delibera di affidamento del Servizio P.V. 28 del 29/06/2015

CONSIGLIO PROVINCIALE

COPIA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
ADUNANZA DEL 29 Giugno 2015
SESSIONE ORDINARIA

Prot. n.43488/9.3.1

P.V. N. 28

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE ALLA SOCIETA' "IN HOUSE" ALFA S.R.L.; DECADENZA GESTIONI ESISTENTI; DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO FINO AL SUBENTRO EFFETTIVO DEL GESTORE DI AMBITO.

L'anno duemilaquindici addì 29 del mese di Giugno alle ore 18:00 in Varese, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Supplente Dott.ssa Pietri Antonella si è riunito il Consiglio Provinciale a seguito di formale lettera di convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente Vincenzi Nicola Gunnar

Risultano presenti all'appello i Consiglieri:

Nicola Gunnar Vincenzi	Presidente	Presente
Paolo Bertocchi	Consigliere	Presente
Laura Fiorina Cavalotti	Consigliere	Presente
Piero Galparoli	Consigliere	Presente
Silvano Innocente Garbelli	Consigliere	Presente
Giorgio Ginelli	Consigliere	Presente
Ennio Imperatore	Consigliere	Presente
Carmelo Antonio Lauricella	Consigliere	Presente
Giuseppe Longhin	Consigliere	Presente
Marco Magrini	Consigliere	Assente
Valerio Giovanni Mariani	Consigliere	Presente
Fabrizio Mirabelli	Consigliere	Presente
Vincenzo Proto	Consigliere	Presente
Marco Riganti	Consigliere	Presente
Giuseppe Taldone	Consigliere	Presente
Alberto Tognola	Consigliere	Presente
Claudio Amedeo Verga	Consigliere	Presente

Sono presenti i Dirigenti: Arch. Roberto Bonelli, Arch. Alberto Caverzasi, Dott. Angelo Gorla, Direttore Ufficio d'Ambito Carla Arioli, Direttore Generale Società Ecologiche Susanna Capogna, Direttore Agenzia Formativa Sonia Prevedello.

Il Presidente del Consiglio constatata la legalità dell'adunanza per poter validamente deliberare dichiara aperta la seduta.

Su Relazione Mariani, che a conclusione da lettura dell'emendamento punto n. 4, presentato dal gruppo "Civici e Democratici" sul testo allegato alla proposta di deliberazione, quale risulta nel documento allegato 1)

Preso atto della conseguente discussione in merito come sotto brevemente riassunta:

Taldone : esprime i suoi dubbi sperando che " la carrozza non diventi un carrozzone" perché difficilmente sarà possibile rendere efficiente da subito la nuova società; crede che da cassare la frase "l'assoluta preferibilità" citata a pag. 9 sia da cassare, anche perché la normativa europea privilegia sicuramente il criterio della salvaguardia del mercato e della libera concorrenza. La società in house ha senso solo se non esistono gestori alternativi, ma non è il caso specifico, oppure sussiste una convenienza straordinaria che deve però essere spiegata. Per questi motivi dichiara la sua astensione dal voto sul provvedimento in discussione sia estende per ovvi motivi di coerenza, ma non di contenuto, anche all'emendamento

Galparoli: si rammarica del fatto che alla società non abbia aderito il Comune di Varese, pur comprendendone la ragione

Tognola : crede che tra i tre modelli gestionali previsti dalla legge, che illustra brevemente, la società in house sia la preferibile; la preoccupazione per il cambiamento è di tutti ma tutti gli enti arrivano da altre gestioni; in merito alla mancata adesione alla società del Comune di Varese è evidentemente stata determinata dal ricorso Aspem, ma una volta superato crede che Varese aderirà

Mariani: ritiene opportuno replicare alle dichiarazioni del consigliere Taldone, sottolineando come la Alfa assorbirà molte società eliminando quindi molte strutture gestionali del tutto ridondanti.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento allegato 1)

Con voto elettronico favorevole unanime n. 16 Consiglieri

Assente all'atto della votazione n. 1 Consigliere: Marco Magrini

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 3000 del 29 dicembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 99).

Vista:

- la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

Premesso

A) Descrizione delle funzioni attribuite alla Provincia e all'Ufficio d'ambito.

- ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 47 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, “il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano”;
- ai sensi dell'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano;
- conseguentemente, con riferimento all'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, è attribuita alla Provincia di Varese, indicata dalla legge regionale quale “ente responsabile dell'ATO” (ora: “ente di governo dell'ambito”), ai sensi dell'articolo 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, la “organizzazione del servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito”, nonché la “deliberazione della forma di gestione del servizio secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, e secondo i criteri ivi contenuti”;
- la Provincia di Varese è altresì competente, ai sensi dell'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, all'esercizio, tramite l'Ufficio d'Ambito di cui al predetto articolo della legge regionale, fra le altre, delle seguenti funzioni e attività:
 - a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);
 - b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b);
 - c) (omissis)
 - d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);

- e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- per le suddette decisioni l'art. 48, comma 3 prevede che l'ente di governo dell'ambito acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO;
- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
 - b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".
- tale quadro d'insieme è confermato dal nuovo assetto istituzionale degli enti di area vasta e, in particolare, delle Province, posto che il comma 85, lettera a), dell'articolo unico della legge n. 56 del 2014, nell'individuare, tra le funzioni fondamentali di detti enti, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, puntualizza che ciò avvenga "per gli aspetti di competenza", e pertanto sulla base delle competenze che l'ordinamento previgente assegnava già a detti enti come, nel caso del servizio idrico integrato, è avvenuto con il d.lgs. 152/06 e la l.r. 26/03.

B) Gli atti deliberati dalla Provincia, dall'Ufficio d'Ambito e dalla Conferenza dei Comuni di scelta del modello "in house" per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese.

- la scelta della forma di gestione "in house" è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della provincia di Varese n. 72 del 20.12.2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito n. 20 e n. 21 del 23.11.2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26.7.2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito n. 32 del 24.10.2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 3 del 28.2.2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014);
- nelle predette deliberazioni oltre alla conferma della forma di gestione "in house" sono state altresì approvate le caratteristiche che la società "in house" deve avere per poter beneficiare dell'affidamento del servizio idrico integrato ed il percorso per la costituzione della società "in house", con la previsione dell'approvazione da parte dei Comuni dell'ambito della partecipazione alla società "in house" e dello schema di Statuto.
- il TAR Lombardia, Sezione Terza, con sentenza n. 3005/2014, depositata in data 10 dicembre 2014, sul ricorso n. 3193/2013 proposto dalla società ASPEM S.p.A., contro il Comune di Varese, la Provincia di Varese, la Conferenza dei Comuni dell'ATO di Varese e l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, e nei confronti del Comune di Comerio, ha disposto, in accoglimento del ricorso, "l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Varese n. 55 del 28 novembre 2013 – avente ad oggetto "Approvazione della partecipazione alla società in house per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e relativo statuto" – e degli atti presupposti tra i quali, in particolare, quelli della provincia di Varese e dell'Ufficio d'Ambito che hanno individuato la forma di gestione del servizio idrico integrato e disposto la cessazione anticipata delle gestioni attualmente in essere;
- che viceversa le successive deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito n. 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei Comuni n. 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 – con le quali è stato provveduto non solo ad approvare in via definitiva il Piano d'Ambito e i documenti ad esso presupposti, ma è stata nuovamente confermata la scelta della società in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato –

in quanto successive e non presupposte agli atti impugnati ed annullati ed in particolare alla deliberazione del Consiglio comunale di Varese n. 55 del 28 novembre 2013, non risultano annullate dalla sentenza del TAR Lombardia, Sezione Terza, con sentenza n. 3005/2014;

- la sentenza del Tar Lombardia ha motivato l'annullamento degli atti sopra indicati sulla base dell'argomentazione secondo cui "anteriamente alla scelta del modello di gestione sarebbe stato necessario adottare il Piano d'ambito essendo prodromica alla individuazione del modello di gestione ottimale la conoscenza degli elementi sia infrastrutturali che finanziari riguardanti l'Ambito coinvolto" (cfr. pag. 8 della sentenza), ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. n. 152/2006 ("L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione (...)");
- gli atti della Provincia di Varese e dell'Ufficio d'Ambito non sono stati oggetto di censura da parte del Tar a causa dei loro contenuti, ma per il vizio procedurale sopra indicato;
- l'ente di governo dell'ambito – tenuto conto di quanto eccepito dal Tar e, in particolare, della circostanza che né il piano d'ambito né la scelta del modello gestionale hanno ricevuto censure per i propri rispettivi contenuti, ma che i rilievi hanno riguardato la concatenazione tra tali due provvedimenti che, di fatto, secondo quanto eccepito dal collegio giudicante, non ha permesso di fondare la scelta del modello gestionale su una piena consapevolezza dei contenuti del piano d'ambito – si è fatto carico di supportare la scelta del modello con i contenuti del piano d'ambito già a suo tempo approvato e recentemente integrato per mero scorrimento temporale, verificando la compatibilità dello stesso con la scelta della forma di gestione in house;
- per tale motivo, la Provincia di Varese ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società "in house" con deliberazione del consiglio provinciale della provincia di Varese n. 9 in data 24.04.2015, pubblicata in data 5.05.2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 19 del 30.03.2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9.04.2015);
- che la predetta deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015 ha fondato la scelta del modello gestionale in house non solo sulla circostanza che lo stesso costituisce un modello organizzativo alternativo ed equiordinato rispetto agli altri e due (affidamento con procedure competitive e affidamento a società mista con socio privato operativo scelto con procedura competitiva), ma, in maniera più specifica e concreta, basando e supportando tale scelta anche sugli elementi che compongono il caso di specie, prendendo le mosse da un esame puntuale dei contenuti del piano d'ambito e delle ricadute dei contenuti di quest'ultimo sul modello gestionale individuato;
- che la scelta della forma di gestione "in house" è stata basata sulla relazione (allegata sub "A" alla deliberazione consiliare), denominata "Relazione la forma di gestione in -house- rispetto e compatibilità - con il Piano d'Ambito approvato con delle deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito P.V. n. 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei Comuni n. 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014, e comprensivo del Piano economico e finanziario (PEF), così come aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 5 in data 27/02/2015, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio di ambito P.V. 2 del 29/01/2015 e dall'acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 3 del 26/02/2015";
- che la predetta deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015, facendosi carico di quanto esplicitato nella citata sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, (i) ricollocando la concatenazione piano d'ambito/scelta del modello gestionale nella giusta sequenza e (ii) fornendo attraverso la citata relazione, allegato "A", i supporti motivazionali della scelta concretamente effettuata, ha confermato, per le motivazioni ivi espresse, il modello in house già a suo tempo opzionato, rivestendo pertanto i connotati di atto confermativo della citata deliberazione 20/2014, pur attraverso una nuova istruttoria e una riponderazione degli interessi in gioco sottesi all'emanazione del provvedimento originario, e con ciò assorbendo a sé l'atto confermato;
- che, pertanto, la conferma della scelta della forma di gestione "in house" è supportata:
 - a) dalle motivazioni contenute nelle deliberazioni sopra indicate che vengono confermate con la presente deliberazione e, in particolare, dalle motivazioni contenute nelle deliberazioni del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26.7.2013 e n. 20 del 18 aprile 2014 (nonché delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e della Conferenza dei Comuni alle stesse

- prodromiche) e nel documento dal titolo "I criteri per la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato", deliberazioni e documento allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- b) dalle motivazioni contenute nel documento redatto dall'Ufficio d'Ambito dal titolo " La forma di gestione in -house- rispetto e compatibilità - con il Piano d'Ambito approvato con delle deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito P.V. n. 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei Comuni n. 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014, e comprensivo del Piano economico e finanziario (PEF), così come aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 5 in data 27/02/2015, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio di ambito P.V. 2 del 29/01/2015 e dall'acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 3 del 26/02/2015", che espone le argomentazioni, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, in base alle quale risulta che la gestione "in house" è compatibile e rispettosa del Piano d'ambito approvato; documento che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- la predetta deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015 ha confermato il modello gestionale in house providing, ritenendolo certamente congruo rispetto al servizio idrico integrato, sulla base, in particolare, delle seguenti considerazioni:
- a) l'analisi contenuta nella ridetta relazione allegata sub "A" alla deliberazione, mette in evidenza, tra l'altro che il modello in-house offre "garanzie identiche ai diversi modelli della gara e della società mista in quanto il sistema regolatorio è identico per tutti i modelli in quanto determinato dall'Autorità di regolazione (AEEGSI) che predisporrà costi standard e meccanismi di efficientamento nelle gestione del servizio uguali per tutte le tipologie di aziende, siano esse pubbliche o private. A ciò si aggiunge, in primo luogo, in alternativa alla copertura delle perdite, è possibile procedere alla revisione del Piano d'Ambito in modo tale da ripristinare il riequilibrio economico-finanziario della gestione e in secondo luogo, la possibilità di perdite è decisamente ridotta in considerazione della strutturazione del nuovo metodo tariffario approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, che prevede la concreta attuazione del principio del c.d. "full cost recovery", che consente la totale copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio. La società in-house prevista per l'Ato di Varese in quanto per statuto è vietata la distribuzione dell'utile, si pone come obiettivo il risultato operativo in luogo di quello economico, concentrandosi in particolare sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio piuttosto che su obiettivi di carattere economico (cioè i dividendi per i soci), fermo restando il raggiungimento e mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Tale fattore garantirà che ogni ulteriore possibile economia nel servizio, non venga distribuita fra i soci ma sia reinvestita nella gestione del servizio stesso e utilmente finalizzata a migliorarne la qualità. Le considerazioni di cui sopra sono decisive non solo per il rispetto del piano d'ambito da parte del modello in-house, ma ancor più per evidenziare la sua assoluta preferibilità e convenienza rispetto ai modelli della gara e della società mista. Tale impostazione consente di creare un sistema in cui i ricavi derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti saranno totalmente destinati all'erogazione del servizio non essendo statutariamente consentito che una parte di risorse possa essere utilizzata per il pagamento dei dividendi. La missione dell'in-house dell'ATO della Provincia di Varese, non è dunque quella di realizzare profitti e garantire così una remunerazione del capitale investito dai propri soci (tra l'altro non più ammissibile dopo il referendum del giugno 2011), quanto piuttosto quella di gestire il Servizio idrico integrato nell'interesse degli Enti locali di riferimento e nel rispetto di standard qualitativi elevati per i servizi erogati agli utenti";
 - b) la società in house consenta una gestione effettiva da parte del Socio pubblico del servizio. Mentre, infatti, nei modelli di gestione che prevedono l'esternalizzazione della gestione del servizio (la Società mista o la Gara) un ambito di decisioni afferenti alla gestione del servizio competono (in misura più o meno ampia) al soggetto imprenditoriale privato (che ha ricevuto l'affidamento con gara o che rappresenta il partner industriale nella società mista), nel modello di gestione pubblica tutte le decisioni, anche di dettaglio, sono riservate al pubblico. La società in house, quindi, coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo

che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. La società in house, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.

C) La rinnovazione della ricognizione delle gestioni esistenti e della valutazione circa la loro anticipata decadenza.

- il Tar Lombardia, Sezione Terza, con sentenza n. 98/2015 in data 12 gennaio 2015, nel respingere il ricorso proposto dalla società Lura Ambiente S.p.A contro gli atti della provincia di Varese e della Conferenza dei Comuni, ha tuttavia affermato che l'entrata in vigore del nuovo art. 172 del D.Lgs. 152/2006 "comporta che poiché l'ente di governo del servizio idrico della Provincia di Varese non ha ancora avviato la procedura di affidamento, dovrà rinnovare, almeno in parte, la procedura di ricognizione delle gestioni esistenti e definire i nuovi termini di scadenza";
- la Provincia ha manifestato l'intendimento di conformarsi alla citata sentenza.

D) L'avvio del procedimento di affidamento del servizio idrico integrato alla società "in house".

- Con lettera in data 27 aprile 2015 l'Ufficio d'ambito ha a tutti i soggetti interessati l'avvio del procedimento avente ad oggetto la ricognizione delle gestioni esistenti; l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale; la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti; nonché l'avvio del procedimento avente ad oggetto l'affidamento del servizio idrico integrato alla costituenda società in house, come prescritto dall'art. 149-bis, d.lgs. 152/2006.

E) Gli atti di intervento nel procedimento.

- Nel corso del procedimento sono pervenuti atti di intervento da parte dei seguenti soggetti: ASPEM S.p.A., Lura Ambiente S.p.A., Verbano S.p.A., Comune di Mornago, Comune di Induno Olona, Comune di Cocquio Trevisago, Comune di Cassano Magnago;
- ai predetti atti di intervento o osservazioni è stata data puntuale risposta all'interno dei seguenti documenti: a) "Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell'ATO della provincia di Varese"; 2) "Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento".

F) La pianificazione economico-finanziaria asseverata ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011.

- Nel corso del procedimento è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito con deliberazione n. 42, in data 05/06/2015 il documento "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i." (allegato alla presente deliberazione), che descrive, come richiesto dal citato art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 609, della Legge di Stabilità:
 - a) la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti;
 - b) l'assetto economico-patrimoniale della costituenda società in house "Alfa", del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio.
- Il documento costituisce addendum e integrazione del Piano economico finanziario contenuto nel Piano di Ambito e, in particolare, specifica e integra le ipotesi di tipo patrimoniale del Piano economico finanziario contenuto nel Piano di Ambito, mediante la redazione dello Stato Patrimoniale, documento non richiesto dalla Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR, pur lasciando inalterate tutte le ipotesi economico-finanziarie presenti nel Piano economico finanziario contenuto nel Piano di Ambito.
- Il Piano economico finanziario contenuto nel Piano d'ambito unitamente al "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i." rappresentano il piano economico-finanziario ai fini dell'affidamento del servizio alla costituenda società "in house" Alfa s.r.l., richiesto dall'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 e sue successive modifiche e integrazioni.

- La suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata dalla società di revisione Gda Revisori Indipendenti Spa, con atto in data 15/06/2015, Prot. n. 3347, allegato alla presente deliberazione.
- G) L'aggiornamento della "Ricognizione delle gestioni esistenti".**
- L'Ufficio d'ambito ha provveduto ad aggiornare la ricognizione delle gestioni esistenti, i cui esiti sono contenuti nel documento "L'analisi delle gestioni esistenti", allegato alla presente deliberazione.
- H) La decadenza delle gestioni esistenti.**
- L'Ufficio d'ambito ha provveduto, sulla base delle risultanze della "Ricognizione delle gestioni esistenti" ad esaminare se ricorressero, per i gestori esistenti, i presupposti per la loro salvaguardia ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 133 del 2014 convertito dalla legge n. 164 del 2014.
 - Gli esiti di tale analisi sono contenute nel documento "Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell'ATO della provincia di Varese" allegato alla presente deliberazione, il quale conclude – per le motivazioni e le ragioni in fatto e in diritto in tale documento esplicate – nel senso che "tutte le gestioni esistenti devono essere dichiarate decadute con l'affidamento al gestore di ambito del servizio idrico integrato non ricorrendo soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come invece richiesto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006".
- I) I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.**
- L'Ufficio d'ambito ha provveduto a redigere il documento "I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti", che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente deliberazione.
- J) Il "documento di sintesi"**
- I suddetti documenti (a) L'analisi delle gestioni esistenti; b) "Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell'ATO della provincia di Varese"; c) "I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti") costituiscono il "Documento di sintesi" di cui all'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003.
 - Il predetto "Documento di sintesi, composti dai predetti atti, sarà pubblicato sull'albo pretorio elettronico dell'Ufficio d'ambito della provincia interessata, trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito internet della Regione".
- K) La costituzione della società "in house" denominata "Alfa s.r.l."**
- Con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015 è stata costituita la società interamente pubblica "Alfa s.r.l.", di cui vengono allegati alla presente deliberazione atto costitutivo con statuto (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1).
- L) La relazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.**
- L'Ufficio d'ambito ha provveduto a redigere la Relazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.
 - Sulla base delle motivazioni contenute nella predetta Relazione risulta che la società Alfa s.r.l. ha i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, cioè il modello della società pubblica "in house".
 - Come risulta dalla Relazione, lo statuto di "Alfa s.r.l." rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria sopra illustrati. Si riportano i principali contenuti dello statuto della società "Alfa" finalizzati ad integrare i requisiti di tale modello:

- l'oggetto sociale è costituito dalla gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;
 - la società non persegue fine di lucro, ma l'obbligo di pareggio di bilancio;
 - la società ha natura "in house" ed è sottoposta al c.d. "controllo analogo" e all'attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci, attraverso apposite clausole contenute nello statuto con le quali:
 - a) si attribuiscono direttamente agli enti locali soci della società poteri di impulso e di proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché all'attuazione di controlli;
 - b) si attribuiscono all'assemblea sociale poteri ulteriori rispetto a quelli ad essa riservati dalla normativa di cui al codice civile in tema di società a responsabilità limitata e, in particolare, l'approvazione del Piano industriale e dei Bilanci preventivi annuale e pluriennale;
 - c) si prevede la costituzione, quale organo della società, di un "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo", cui è attribuita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione;
 - il capitale sociale è posseduto esclusivamente dalla Provincia di Varese e dai Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la gestione del servizio idrico integrato nel predetto ambito;
 - non è ammessa la partecipazione di soggetti privati;
 - sussiste il divieto di "trasferimento" delle partecipazioni al capitale sociale.
- Per quanto concerne l'attuazione del cosiddetto "controllo analogo", lo statuto prevede, in particolare, le seguenti disposizioni:
- la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di riservare alla competenza dell'assemblea dei soci:
 - l'approvazione del Piano industriale della società, di cui al successivo articolo 34 dello Statuto, comprensivo del Piano economico e finanziario e del Piano operativo degli investimenti;
 - l'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione della società, di cui al successivo articolo 35 dello Statuto;
 - l'approvazione del Bilancio annuale di previsione della società, di cui al successivo articolo 36 dello Statuto;
 - la previsione che nelle votazioni in assemblea sociale il peso di ciascun Comune è fissato anche in misura capitaria, cioè anche in ragione di un voto per ciascun Comune e non solo in ragione della quota di partecipazione nel capitale sociale della società di ciascun Comune (proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune). Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, infatti, le decisioni dell'assemblea risultano approvate se ricevono il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci, in prima convocazione, e con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea e la maggioranza dei soci presenti in assemblea, in seconda convocazione. Sono previste percentuali di voti favorevoli più alte per determinate decisioni particolarmente importanti, ma sempre con la previsione della necessità che tali percentuali di voti favorevoli siano riferite sia al capitale sociale sia ai soci.
 - la previsione che l'Organo amministrativo (rappresentato da un consiglio di amministrazione di 5 componenti) è nominato dai soci con votazione nella quale il peso di ciascun Comune è fissato in misura capitaria, cioè in ragione di un voto per ciascun Comune a prescindere dalla quota di partecipazione nel capitale sociale della società e dal numero degli abitanti di ciascun Comune;
 - la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di un Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, con i seguenti caratteri:

- Composizione e nomina: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è composto dal Presidente della Provincia di Varese e da dieci Sindaci dei Comuni soci della società, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci per categorie di Comuni in relazione al numero di abitanti e alla circostanza di essere compresi nel territorio di Comunità Montane:
- tre rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila;
- tre rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila;
- due rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti inferiore a 5 mila;
- due rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale scelti tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane;
- il Presidente della Provincia per la Provincia di Varese;
- Competenze: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esercita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione. In particolare:
- esercita nei confronti degli organi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi, nel rispetto delle competenze riservate, dal presente statuto, agli altri organi della società;
- adotta atti di indirizzo sulla gestione del servizio, che il consiglio di amministrazione è obbligato ad attuare;
- propone all'Assemblea sociale la revoca di componenti del consiglio di amministrazione nei casi indicati dal presente statuto;
- detta gli indirizzi per la nomina dei direttori e procuratori della società;
- esamina il Piano industriale e i Bilanci preventivi annuale e pluriennale, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- esamina il Bilancio di esercizio e il Rendiconto consuntivo, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- esamina le operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- esprime l'autorizzazione preventiva sui seguenti atti predisposti dal consiglio di amministrazione:
 - a) dotazione organica e sue variazioni, concorsi ed assunzioni, nomina di dirigenti;
 - b) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a Euro 200.000,00 (Euro duecentomilavirgolazero), ad eccezione di:
 - interventi e spese nei limiti degli importi previsti nel Piano industriale e nei Bilanci preventivi annuale e pluriennale approvati dall'Assemblea dei soci;
 - pagamento spese ricorrenti obbligatorie come spese per stipendi, spese energetiche, spese derivanti da contratti già stipulati in precedenza;
 - pagamenti derivanti da obblighi di legge;
 - pagamenti che si rendano necessari in caso di urgenza al fine di evitare danni alla società o la sospensione e/o interruzione nella gestione del servizio;
- effettua audizioni del Presidente della società, di componenti del consiglio di amministrazione, di direttori e procuratori della società;
- esamina periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte del consiglio di amministrazione della società, con cadenza almeno semestrale;

- effettua il controllo sulla gestione della società, anche mediante la richiesta di qualsiasi informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sullo svolgimento del servizio e esercitando, anche tramite propri delegati, ispezioni, verifiche, sopralluoghi e controlli presso gli uffici della società e/o sui documenti anche contabili della stessa.
- Votazioni: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni. Al fine di determinare la maggioranza degli abitanti residenti, ciascun componente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esprime un voto di “peso” differente in proporzione al numero di abitanti compresi in ciascuna delle categorie di Comuni di cui all’articolo 11, comma 3, del presente Statuto. Precisamente: il voto di ciascuno dei componenti del Comitato – con arrotondamento per difetto – ha il seguente “peso”:
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila rappresenta 84.489 abitanti;
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila rappresenta 118.682 abitanti;
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti inferiore a 5 mila rappresenta 59.595 abitanti;
 - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane rappresenta 73.855 abitanti;
 - il voto del Presidente della Provincia di Varese rappresenta, in modo virtuale, 175.341 abitanti. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni.
- La Relazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 definisce inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale posti a carico della società Alfa s.r.l., quale gestore del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, come richiesto dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- La Relazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 motiva inoltre, a conferma di quanto contenuto nella deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015, le ragioni della scelta della forma di gestione “in house” con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, come richiesto dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Per quanto concerne le ragioni a fondamento della scelta del modello in house, la Relazione, in primo luogo, richiama la deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 23.04.2015 di conferma della forma di gestione “in house”, ove si precisa che tale scelta è supportata – oltre che dalle motivazioni contenute nelle precedenti deliberazioni di approvazione e conferma della forma di gestione “in house” e nei relativi allegati (in particolare il documento dal titolo “I criteri per la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato”) – dalle motivazioni contenute in un apposito documento redatto dall’Ufficio d’Ambito (dal titolo “La forma di gestione “in house”: rispetto e compatibilità con il Piano d’Ambito”), che espone le argomentazioni in base alle quali risulta che la gestione “in house” è compatibile e rispettosa del Piano d’ambito approvato, documento che viene specificamente approvato e allegato alle deliberazioni a farne parte integrante e sostanziale.

- Tale documento mette in evidenza, tra l'altro, che il modello in-house offre "garanzie identiche ai diversi modelli della gara e della società mista in quanto il sistema regolatorio è identico per tutti i modelli in quanto determinato dall'Autorità di regolazione (AEEGSI) che predisporrà costi standard e meccanismi di efficientamento nella gestione del servizio uguali per tutte le tipologie di aziende, siano esse pubbliche o private. A ciò si aggiunge, in primo luogo, in alternativa alla copertura delle perdite, è possibile procedere alla revisione del Piano d'Ambito in modo tale da ripristinare il riequilibrio economico-finanziario della gestione e in secondo luogo, la possibilità di perdite è decisamente ridotta in considerazione della strutturazione del nuovo metodo tariffario approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, che prevede la concreta attuazione del principio del c.d. "full cost recovery", che consente la totale copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio. La società in-house prevista per l'Ato di Varese in quanto per statuto è vietata la distribuzione dell'utile, si pone come obiettivo il risultato operativo in luogo di quello economico, concentrandosi in particolare sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio piuttosto che su obiettivi di carattere economico (cioè i dividendi per i soci), fermo restando il raggiungimento e mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Tale fattore garantirà che ogni ulteriore possibile economia nel servizio, non venga distribuita fra i soci ma sia reinvestita nella gestione del servizio stesso e utilmente finalizzata a migliorarne la qualità. Le considerazioni di cui sopra sono decisive non solo per il rispetto del piano d'ambito da parte del modello in-house, ma ancor più per evidenziare la sua assoluta preferibilità e convenienza rispetto ai modelli della gara e della società mista. Tale impostazione consente di creare un sistema in cui i ricavi derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti saranno totalmente destinati all'erogazione del servizio non essendo statutariamente consentito che una parte di risorse possa essere utilizzata per il pagamento dei dividendi. La missione dell'in-house dell'ATO della Provincia di Varese, non è dunque quella di realizzare profitti e garantire così una remunerazione del capitale investito dai propri soci (tra l'altro non più ammissibile dopo il referendum del giugno 2011), quanto piuttosto quella di gestire il Servizio idrico integrato nell'interesse degli Enti locali di riferimento e nel rispetto di standard qualitativi elevati per i servizi erogati agli utenti".
- La citata deliberazione sottolinea, infine, come la società in house consenta una gestione effettiva da parte del Socio pubblico del servizio. Mentre, infatti, nei modelli di gestione che prevedono l'esternalizzazione della gestione del servizio (la Società mista o la Gara) un ambito di decisioni afferenti alla gestione del servizio competono (in misura più o meno ampia) al soggetto imprenditoriale privato (che ha ricevuto l'affidamento con gara o che rappresenta il partner industriale nella società mista), nel modello di gestione pubblica tutte le decisioni, anche di dettaglio, sono riservate al pubblico. La società in house, quindi, coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. La società in house, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.
- La Relazione, in secondo luogo, individua ulteriori ragioni a favore della scelta della forma di gestione "in house" con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.
- L'efficacia, l'efficienza e l'economicità sono principi che caratterizzano una società in buono stato di salute, ovvero un soggetto che è in grado di conseguire gli obiettivi nella misura prevista nei documenti di pianificazione (efficacia), che lo fa con l'impiego di minori risorse possibile (efficienza) e che gestisce in condizioni di equilibrio economico finanziario (economicità). Il conseguimento di tali obiettivi è subordinato alla presenza di un vertice in grado di stimolare l'intera struttura aziendale verso di essi, orientandola a principi gestionali e etici compatibili con la loro attuazione. Nelle diverse aziende la gerarchia degli obiettivi è definita dal management. Esistono alcune in cui l'efficacia, l'efficienza e l'economicità sono orientate al conseguimento di un profitto, mentre altre in cui gli stessi principi sono strumentali alla fornitura di un servizio universale caratterizzato da livelli di soddisfazione più alti possibile. In quest'ultima tipologia di aziende l'elemento economico finanziario non costituisce l'obiettivo primario, ovvero l'ultimo a cui tendere e al quale tutti gli altri obiettivi sono orientati, bensì esso costituisce condizione

necessaria per la sopravvivenza dell'azienda e per la garanzia del raggiungimento degli obiettivi sociali, ambientali e di altra natura che costituiscono la finalità unica di tali strutture.

- Fa parte di quest'ultima tipologia di aziende quella avente la forma di gestione in house in quanto è l'unica in grado di far prevalere l'obiettivo sociale e ambientale su quello economico finanziario, favorendo e assicurando la fornitura di un servizio con il livello di soddisfazione più alto possibile agli utenti, quello consentito dalle risorse disponibili e con l'intero impiego delle stesse. È soltanto la forma in house che permette la non distribuzione dei dividendi, che assicura che tutte le risorse generate vengano reinvestite nell'azienda e che limita il ricorso al finanziamento grazie all'utilizzo di tali risorse generate dalla gestione, non dovendo garantire alcun livello di remunerazione economico finanziaria ai soci della stessa. Nella società in house l'unico obiettivo è costituito dal livello di servizio migliore possibile, compatibile in ogni momento con le condizioni di equilibrio economico finanziario.
- La presenza dei Comuni all'interno del soggetto gestore in-house, può consentire non soltanto l'esercizio dei poteri di indirizzo, pianificazione e controllo ma anche l'attuazione della gestione. Attraverso l'attività di pianificazione strategica e operativa, gli enti locali possono assicurare agli utenti la messa a disposizione di un servizio in grado di soddisfare le necessità di ogni realtà locale e garantire ai consumatori finali equità nell'applicazione delle condizioni contrattuali.
- Attraverso l'attività di monitoraggio e controllo possono verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti e vigilare sui consumi effettuati e sulla congruità dei costi di esercizio e di investimento. (EFFICACIA E EFFICIENZA).
- Possono inoltre rilevare comportamenti distortivi e in grado di mettere a rischio le condizioni di equilibrio economico finanziario in maniera da intervenire tempestivamente ed evitare condizioni di disequilibrio aziendale. (ECONOMICITA')
- Tali attività sono svolte dall'interno dell'azienda, disponendo di tutte le informazioni necessarie, non avendo alcun filtro fra chi si occupa dell'attività operativa e chi svolge le attività di pianificazione e controllo. In tal modo può essere ridotto, fino ad arrivare ad eliminarlo, il limite presente in qualsiasi attività di pianificazione e controllo svolta dall'esterno da Autorità di regolazione, determinato dalla presenza della naturale asimmetria informativa dovuta alla lontananza dall'attività operativa. La presenza della società in house garantisce un'unicità di obiettivi tra chi pianifica e controlla e chi gestisce e pertanto rende maggiormente attendibili e realizzabili le pianificazioni effettuate dall'Ente di ambito, ne garantisce l'attuazione attraverso la gestione e ne supporta il controllo mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie.
- La presenza degli enti locali nelle società in house può permettere la riduzione dei costi di gestione e di investimento al fine di contenere le tariffe, può assicurare la messa in atto esclusivamente degli investimenti funzionali all'efficacia del servizio e non piuttosto di quelli che possono dare un determinato margine di redditività. Ciò va ad aggiungersi all'indubbia eliminazione dei costi necessari per la selezione dell'impresa affidataria o del partner privato di una società mista, alla riduzione dei costi per l'attività di controllo, per la gestione del contratto, per eventuali contenziosi e per la copertura dei rischi.
- Fa parte integrante della Relazione il documento "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.", che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27/02/2015 e facente parte del Piano d'ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato.
- La suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" con "Relazione di asseverazione" in data 9 giugno 2015, allegata alla Relazione.
- La Relazione sarà pubblicata sul sito internet della provincia di Varese ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

M) Periodo transitorio e subentro nelle gestioni esistenti.

- In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 ("Periodo transitorio"), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione

della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito. La piena operatività del Gestore per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

- Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 8.
- In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.
- L'Ufficio d'ambito, con l'ausilio del Gestore, definirà, entro il 30 settembre 2015, le modalità per il trasferimento al Gestore medesimo della quota di tariffa riscossa dai Gestori esistenti che non può essere dai medesimi trattenuta in quanto non destinata alla copertura dei costi delle suddette gestioni, secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito.
- Il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito. I predetti Accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall'Ufficio d'Ambito.

N) Contratto di servizio o Convenzione di affidamento.

- L'Ufficio d'ambito ha predisposto lo schema di contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l., quale società "in house" affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, allegato alla presente deliberazione, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR "Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato", in particolare per quanto concerne la determinazione del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione.
- Nel contratto di Servizio è contenuta una clausola di adeguamento del Contratto medesimo al pertinente schema di convenzione tipo in corso di adozione da parte dell'Autorità, ai sensi delle deliberazioni 26 settembre 2013, n. 412/2013/R/IDR, 10 aprile 2014, n. 171/2014/R/IDR, 25 settembre 2014, n. 465/2014/R/IDR, 4 giugno 2015, n. 273/2015/IDR e 4 giugno 2015, n. 274/2015/IDR.
- La Carta del Servizio e i Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione, approvati dall'Ufficio d'Ambito, di tempo in tempo vigenti, contengono, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito, la descrizione dettagliata di tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
- Entro il 31 dicembre 2015 l'Ufficio d'Ambito, con l'ausilio del Gestore, aggiornerà la Carta del servizio ed i Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura, allegati al Contratto di Servizio, e approverà il Regolamento per il servizio di depurazione, che sarà anch'esso allegato al Contratto di Servizio.

- Il Contratto di Servizio prevede che la Carta del servizio ed i Regolamenti di utenza devono essere periodicamente verificati e se necessario aggiornati dall'Ufficio d'Ambito, anche al fine di adeguarli alle variazioni del Piano d'Ambito ed alle prescrizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

Vista

- La proposta dell'Ufficio d'ambito di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 45 in data 16/06/2015 avente oggetto: "affidamento del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla Società "in house" Alfa s.r.l.; decadenza gestioni esistenti; disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito";

Visto

- il parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n.13 in data 24/06/2015, avente oggetto: "espressione parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art.48 comma 3 della legge regionale 26/2003 in merito all'affidamento del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla Società in house Alfa srl; decadenza gestioni esistenti; disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito";

Rilevato

- che la legge regionale della Regione Lombardia n. 26/2003 attribuisce all'ente responsabile dell'ambito, cioè alla Provincia, le funzioni di affidamento del servizio e di approvazione del relativo contratto di servizio, da esercitarsi tramite l'Ufficio d'Ambito;
- che l'Ufficio d'Ambito, secondo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, si qualifica giuridicamente come azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;
- che l'articolo 114, comma 6, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 167/2000) attribuisce all'ente locale (e, quindi, alla Provincia), fra le altre competenze, quella dell'approvazione degli "atti fondamentali" delle aziende speciali;
- che l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 167/2000) attribuisce alla competenza del consiglio provinciale l'organizzazione e l'affidamento dei servizi pubblici locali;

Ritenuto

- per le motivazioni e le ragioni espresse nella parte motivazionale della presente deliberazione, di approvare:
- i seguenti atti allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale:
 - la Ricognizione aggiornata delle gestioni esistenti;
 - la Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti;
 - la Relazione sui criteri per il trasferimento dei beni e del personale;
 - le Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento;
 - la Relazione ex comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e del comma 20 dell'art. 34 del decreto legge n. 179/2012, comprensiva del PEF previsto dall'art.3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011 (approvato con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 42 del 9/9/2015) e della "Relazione di asseverazione" da parte della società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" in data 9 giugno 2015
 - lo Schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati (Piano d'ambito approvato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 20 del 18/04/2014; Carta del servizio, Regolamento per il servizio di acquedotto, Regolamento per il servizio di fognatura approvati tutti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014).
- la decadenza delle gestioni esistenti;
- l'affidamento alla società Alfa s.r.l. del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la durata di anni 20 (venti) e con decorrenza dal ° luglio 2015;

- la disciplina del periodo transitorio al fine del progressivo subentro di Alfa s.r.l. nelle gestioni esistenti e con prosecuzione delle gestioni esistenti fino all'effettivo subentro di Alfa secondo quanto previsto nello schermo di contratto di servizio;

Visto

il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Macro Settore Ambiente Arch. Alberto Caverzasi;

Con voto elettronico favorevole n. 9 Consiglieri.

Astenuti n. 7 Consiglieri: Garbelli Silvano Innocente, Riganti Marco, Galparoli Piero, Longhin Giuseppe, Taldone Giuseppe, Imperatore Ennio, Verga Claudio Amedeo

Assente all'atto della votazione n. 1 Consigliere: Magrini Marco.

DELIBERA

- 1) di approvare i seguenti atti allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale:
 - A) Documento di sintesi, costituito dai seguenti atti:
 - A1) la Ricognizione aggiornata delle gestioni esistenti;
 - A2) la Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti;
 - A3) la Relazione sui criteri per il trasferimento dei beni e del personale;
 - B) le Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento;
 - C) la Relazione ex comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e del comma 20 dell'art. 34 del decreto legge n. 179/2012, con allegati:
 - C1) il PEF previsto dall'art.3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011;
 - C2) la "Relazione di asseverazione" da parte della società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" in data 9 giugno 2015;
 - D) lo Schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati:
 - D1) Piano d'ambito e Piano economico finanziario, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese P.V. 20 del 18/04/2014 e del Consiglio Provinciale P.V.5 del 27/02/2015, agli atti;
 - D2) Carta del servizio, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014;
 - D3) Regolamento per il servizio di acquedotto, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014;
 - D4) Regolamento per il servizio di fognatura, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014.
- 2) di dichiarare la decadenza delle gestioni esistenti, per le motivazioni e le ragioni contenute nella Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti, allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di affidare alla società a capitale interamente pubblico "Alfa s.r.l.", costituita con atto ai rogiti del notaio Brezzi di Varese in data 10/06/2015 – di cui si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale il relativo atto costitutivo e lo statuto –, la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese per la durata di anni 20 (venti) e con decorrenza dal 1° luglio 2015, secondo lo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che, in considerazione del fatto che la società "Alfa s.r.l." è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 ("Periodo transitorio"), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione di Alfa prevista nel Piano d'Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte

le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017. Conseguentemente, di disporre la prosecuzione della gestione del servizio da parte dei gestori pubblici o privati che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti"), fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente;

- 5) di autorizzare il Presidente dell'Ufficio di ambito a sottoscrivere lo schema di Contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati (Piano d'ambito approvato, Carta del servizio, Regolamento per il servizio di acquedotto, Regolamento per il servizio di fognatura), allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente il parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012.

Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000.

La proposta del Presidente viene accolta con voto elettronico favorevole n. 11 Consiglieri.

Astenuti n. 5 Consiglieri: Riganti Marco, Galparoli Piero, Longhin Giuseppe, Taldone Giuseppe, Imperatore Ennio.

Assente all'atto della votazione n. 1 Consigliere: Magrini Marco.

Allegati:

- A) Documento di sintesi, costituito dai seguenti atti:
 - A1) la Ricognizione aggiornata delle gestioni esistenti;
 - A2) la Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti;
 - A3) la Relazione sui criteri per il trasferimento dei beni e del personale;
- B) Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento;
- C) Relazione ex comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e del comma 20 dell'art. 34 del decreto legge n. 179/2012, con allegati:
 - C1) il PEF previsto dall'art.3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011;
 - C2) la "Relazione di asseverazione" da parte della società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" in data 9 giugno 2015;
- D) Schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati:
 - D1) Piano d'ambito e Piano economico finanziario, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese P.V. 20 del 18/04/2014 e del Consiglio Provinciale P.V.5 del 27/02/2015, agli atti;
 - D2) Carta del servizio, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014;
 - D3) Regolamento per il servizio di acquedotto, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014;
 - D4) Regolamento per il servizio di fognatura, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014.
- E) Atto costitutivo con Statuto della società "Alfa s.r.l."

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE
F.to Pietri Antonella

IL PRESIDENTE
F. to Vincenzi Nicola Gunnar

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio per la durata di giorni 15 consecutivi dal **07/07/2015** ai sensi art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000

Pubblicata all'albo pretorio dal **07/07/2015** al **21/07/2015**

F. to IL SEGRETARIO GENERALE

Varese, _____

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA **29/06/2015**

☐ Decorrenza termini ex art. 134 – D.Lgs. n. 267/2000

☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione per 10 gg. (ex art. 134 – D.Lgs. 267/2000)

☒ Immediatamente eseguibile ex art. 134 – D.Lgs. 267/2000

Varese, _____

F. to IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Varese, **07/07/2015**

IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato C PV.5 del 28/06/2017

C) Carta del Servizio


Allegato - C -



ALFA s.r.l. - 21100 VARESE - Piazza Libertà, 1

Carta del Servizio Idrico Integrato

22 giugno 2017



Capitolo 1- PREMESSA

- 1.1 il soggetto gestore
- 1.2 definizioni

Capitolo 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

- 2.1 eguaglianza
- 2.2 imparzialità di trattamento
- 2.3 continuità del servizio
- 2.4 partecipazione
- 2.5 comportamento del personale
- 2.6 efficienza ed efficacia
- 2.7 chiarezza e comprensibilità dei messaggi
- 2.8 sostenibilità
- 2.9 privacy

Capitolo 3 - GLI STANDARDS DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- 3.1 avvio del rapporto contrattuale
- 3.2 accessibilità al servizio
 - 3.2.1 Sportelli dedicati: orario di apertura al pubblico
 - 3.2.2 Svolgimento di pratiche per via telematica/ telefonica
 - 3.2.3 Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento
 - 3.2.4 Agevolazioni tariffarie per utenze deboli
 - 3.2.5 Rispetto degli appuntamenti concordati, fascia di puntualità, tempi e modalità
- 3.3 gestione del rapporto contrattuale
 - 3.3.1 Fatturazione e lettura dei contatori
 - 3.3.2 Rettifiche di fatturazione
 - 3.3.3 Ritardato pagamento e morosità
 - 3.3.4 Verifica del corretto funzionamento del contatore
 - 3.3.5 Verifica del livello di pressione di fornitura, tempi e modalità
 - 3.3.6 Consumi "anomali"
 - 3.3.7 Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte
- 3.4 continuità del servizio
 - 3.3.8 Continuità e servizio di emergenza
 - 3.3.9 Tempi di preavviso e durata delle interruzioni programmate
 - 3.3.10 Pronto intervento

Capitolo 4 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

- 4.1 informazioni
- 4.2 trattamento dei dati sensibili da parte del gestore

Capitolo 5 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE**Capitolo 6 - LA TUTELA**

- 6.1 la gestione dei reclami
- 6.2 valutazione del grado di soddisfazione dell'utente
- 6.3 disciplina dello sciopero nel servizio idrico integrato
- 6.4 rimborsi-indennizzi automatici
 - 6.4.1 Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali
 - 6.4.2 Modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico

Capitolo 7 - VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI**Allegati**

- "A" : Schema riepilogativo dei livelli di servizio garantiti
- "B" : Diritto di accesso: tariffe per la consultazione ed il rilascio di copie

Capitolo 1 - PREMESSA

La presente Carta dei servizi è redatta ed applicata in attuazione delle direttive impartite dal **D.P.C.M. 27 gennaio 1994**, dal **D.P.C.M. 29 aprile 1999** e dalla **Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/ldr** e si configura come un vero e proprio patto con gli utenti finali per consentire loro di conoscere e partecipare ai processi di riorganizzazione del servizio idrico integrato e di ottimizzazione della gestione aziendale legati alla progressiva attuazione del programma degli interventi previsto dal Piano d'Ambito, così come di verificare e controllare che gli standard di qualità commerciale e di customer satisfaction siano effettivamente raggiunti e rispettati.

Essa intende rappresentare una chiara scelta di trasparenza nel rapporto con gli utenti finali, rendendoli in primo luogo edotti di cosa e quanto possono e devono attendersi dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ALFA srl (di seguito anche semplicemente denominato Gestore o Società), il quale, da parte sua, conosce cosa e come deve garantire ai propri utenti finali.

Le condizioni generali di fornitura del Servizio Idrico Integrato sono fissate nel Contratto di Utenza, nel Regolamento per il Servizio Acquedotto, nel Regolamento per il Servizio di Fognatura e nel Regolamento per il Servizio di Depurazione.

1.1 IL SOGGETTO GESTORE

La Società "ALFA S.r.l." – (Società *in-house* a totale capitale pubblico) - per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 11 "Varese", costituita in data 10 giugno 2015. La Società gestirà a fasi successive il Servizio Idrico Integrato nei 139 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 11 "Varese", ricadenti nella provincia di Varese. ALFA S.r.l. ha avviato la propria operatività a far data dal 1° aprile 2016.

1.2 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Carta dei servizi si applicano le seguenti definizioni (in corsivo) riportate nella "**Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/ldr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII**" (il cui testo, aggiornato alla data di revisione del presente documento, è riportato in allegato D) completate dalle definizioni integrative;

- **Accettazione del preventivo** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
- **Acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- **Albero fonico** o **IVR** (Interactive voice responder) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
- **Allacciamento idrico** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
- **Allacciamento fognario** è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
- **Appuntamento posticipato** è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal gestore;
- **Atti autorizzativi** sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
- **Attivazione della fornitura** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);

- **Autolettura** è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **Call center** è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
- **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- **Cessazione** è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
- **Codice di rintracciabilità** è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- **Contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio;
- **Data di invio** è:
 - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'invio; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **Data di ricevimento** è:
 - per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'invio a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **Dati di qualità** sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;
- **Depurazione** è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
- **Disattivazione della fornitura** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell'utente finale;
- **Ente di governo dell'ambito (EGA)** è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **Fognatura** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- **Gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

- **Giorno feriale** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
- **Giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- **Indennizzo automatico** è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
- **Lavoro semplice** è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- **Lavoro complesso** è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- **Lettura** è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Livello di pressione** è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- **Livello o standard generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
- **Livello o standard specifico di qualità** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;
- **Misuratore (contatore)** è il dispositivo posto al punto di consegna (acquedotto) o al punto di scarico (fognatura) dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati o scaricati;
- **Operatore** è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'utente finale che contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
- **Portata** è la misura della quantità di fluido che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- **Prestazione** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;
- **Punto di consegna dell'acquedotto** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
- **Punto di scarico della fognatura** è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale; Sul punto di scarico può essere installato il misuratore dei volumi;
- **Reclamo scritto** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
- **Riattivazione** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;
- **Richiesta scritta di informazioni** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
- **Richiesta scritta di rettifica di fatturazione** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- **RQSII** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- **Servizio idrico integrato (SII)** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i

servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII;

- **Servizio telefonico** è il servizio telefonico che permette all'utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
- **Sportello fisico** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- **Subentro** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **Tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi** è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;
- **Tipologia d'uso potabile**, come prevista dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
 - uso civile domestico;
 - uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
 - altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;
- **Utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **Voltura** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Definizioni integrative:

- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito):** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'Ambito individuato dalla Regione Lombardia; L'Ambito della Provincia di Varese è uno dei 13 Ambiti in cui la L.R. 26/2003 e s.m.i. ha suddiviso il territorio della Lombardia (coincidono con le 12 province + l'ATO Città di Milano).
- **Addebiti/accrediti diversi** Comprendono gli addebiti/accrediti diversi da quelli per la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa. Sono, ad esempio: i contributi di allacciamento alla rete, il deposito cauzionale o gli interessi di mora o, per gli accrediti, eventuali indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi. In bolletta deve sempre essere evidenziato a cosa si riferiscono. A seconda della loro tipologia possono essere soggetti o meno all'Iva.
- **Bonus acqua** E' uno strumento per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l'acqua. In bolletta si presenta come una componente tariffaria negativa (ossia un importo a favore dell'utente).
- **Completamento dell'intervento:** si intende la realizzazione a regola d'arte del lavoro conseguente ad una richiesta da parte dell'utente finale;
- **Consumi rilevati** Sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate o autoletture: sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell'ultima lettura rilevata (o dell'ultima autolettura) ed i numeri indicati dal dal contatore al della precedente lettura rilevata (o della precedente autolettura).
- **Consumi fatturati** Sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. Possono essere diversi dai consumi rilevati, quando ai consumi rilevati viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall'ultima lettura o autolettura, fino all'emissione della bolletta.

- **Consumi stimati** Sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell'utente disponibili al gestore.
- **Contatore accessibile:** è il contatore per cui l'accesso al segnante del contatore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- **Contatore non accessibile:** è il contatore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
- **Contatore parzialmente accessibile:** è il contatore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;
- **Convenzione:** la Convenzione di affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, di cui all'art. 11 ex Legge n. 36/1994, approvata con deliberazione n. 45 del 16/06/2015;
- **Deposito cauzionale** È una somma di denaro che l'utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore.
- **Metro cubo (mc)** Il metro cubo (mc) è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. 1 mc equivale a 1000 litri.
- **Oneri di perequazione** Si tratta di addebiti, a carico di tutti gli utenti finali del servizio o di tutti gli utenti finali che fanno parte di una certa tipologia. Servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali.
- **Piano di ambito:** il Piano di Ambito approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 12 del 26/03/2014 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è costituito dai seguenti atti:
 - ricognizione delle infrastrutture;
 - programma degli interventi;
 - modello gestionale ed organizzativo;
 - piano economico finanziario.
- **Pro-die:** criterio di imputazione dei consumi rilevati o stimati consistente nella attribuzione di un consumo quotidiano costante, ottenuto dividendo il dato di consumo complessivo per i giorni del periodo preso in esame. In concreto il criterio consente di procedere all'attribuzione del consumo su uno specifico periodo di riferimento e di rapportare su tale periodo gli scaglioni tariffari annui;
- **Quota fissa** È una quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato.

Commento [m1]: definizione da DCO 42/2016

Regolamento del servizio: il Regolamento del Servizio Idrico Integrato inteso come l'insieme del Regolamento per il Servizio acquedotto e del Regolamento per il Servizio fognatura e del Regolamento per il Servizio di Depurazione.

Capitolo 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 EGUAGLIANZA

Le regole riguardanti il rapporto fra il Gestore e gli utenti finali sono uguali per tutti, senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione e opinioni politiche. Il Gestore si impegna a garantire il medesimo livello di servizio, a parità di condizioni, a tutti gli utenti finali in qualsiasi parte del proprio bacino d'utenza siano ubicati.

Il Gestore si impegna inoltre ad assumere le più opportune iniziative per consentire una adeguata ed effettiva fruizione del servizio, sia nell'accesso agli uffici per gli utenti finali, sia nelle operazioni di sportello che nei rapporti indiretti, da parte di utenti finali portatori di handicap o comunque in condizioni di svantaggio a causa delle loro condizioni personali e sociali.

2.2 IMPARZIALITA' DI TRATTAMENTO

Il Gestore si impegna ad agire, nei confronti dei propri utenti finali, in maniera giusta, obiettiva ed imparziale, fornendo tutte le necessarie informazioni e l'assistenza necessaria.

2.3 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il Gestore si impegna ad erogare un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Qualora, in conseguenza di guasti o di interventi necessari per il buon andamento del servizio, si rendesse necessario interrompere temporaneamente la fornitura di acqua, il disservizio sarà limitato al tempo strettamente necessario, e, quando possibile, preannunciato in maniera adeguata e con adeguato anticipo.

In ogni caso il Gestore si impegna ad adottare tutti i necessari provvedimenti perché vengano limitati al massimo i disagi agli utenti finali e l'intralcio alla circolazione stradale.

2.4 PARTECIPAZIONE

Il Gestore garantisce ad ogni soggetto la possibilità di ricevere informazioni corrette ed esaurienti per quanto attiene il rapporto d'utenza e le condizioni di erogazione del servizio.

Ogni soggetto ha facoltà di far pervenire al Gestore consigli, suggerimenti e richieste.

Inoltre l'utente ha diritto di accesso alle informazioni aziendali che lo riguardano ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Il Gestore si impegna ad elaborare piani di miglioramento dei servizi redatti sulla base delle valutazioni degli utenti finali raccolte nel corso dello svolgimento del servizio e in occasione di periodici sondaggi a campione.

2.5 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il comportamento del personale del Gestore deve essere improntato a rispetto, cortesia e collaborazione nei confronti dell'utente finale.

Il personale di sportello deve tenere sempre in evidenza il documento di riconoscimento sociale che comprende il nome e l'iniziale del cognome e deve, in caso di contatto telefonico, comunicare all'utente finale che lo richieda il nome e servizio di appartenenza.

Il personale ALFA s.r.l. ha obbligo di riservatezza così come indicato dal codice di autodisciplina di ALFA s.r.l. per il corretto trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003



consegnato ad ogni dipendente al momento dell'assunzione.

2.6 EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il Gestore si impegna a perseguire in maniera continuativa obiettivi di miglioramento e razionalizzazione del servizio erogato, mediante la sperimentazione e la ricerca di tecnologie e soluzioni innovative, che rendano il servizio sempre più rispondente alle aspettative dei propri utenti finali, secondo anche quanto previsto dalla Convenzione, dal Piano di Ambito e dal Regolamento del Servizio Acquedotto e Fognatura, oltre che dalla presente Carta.

2.7 CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI

Il Gestore pone la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio utilizzato nel rapporto con l'utente finale. In particolare la bolletta del Servizio Idrico Integrato deve essere chiara, trasparente e di facile comprensione per tutti gli utenti finali.

2.8 SOSTENIBILITÀ

L'uso non controllato della risorsa idrica, senza prevederne l'impatto sulla quantità disponibile nel medio – lungo periodo, può portare all'esaurimento della risorsa. A questo titolo il Gestore promuove azioni in modo da garantirne uno sviluppo ed un uso ecologicamente sostenibile evitando utilizzi in eccesso rispetto alla sua capacità di rigenerarsi.

A tal fine da parte propria il Gestore si impegna a realizzare interventi infrastrutturali e ad adottare politiche gestionali di efficientamento dei sistemi idrici finalizzati al risparmio e alla tutela della risorsa.

Il Gestore si impegna inoltre a sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nell'uso della risorsa idrica destinata al consumo ad uso umano, promuovendo azioni miranti al conseguimento di obiettivi di riduzione degli sprechi, di risparmio e di tutela della risorsa, comprese le misure previste dal Regolamento Regionale n. 29/R recante "Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato" e si impegna a collaborare, per quanto di propria competenza, con Enti e Associazioni ad iniziative rivolte al conseguimento di tali obiettivi.

2.9 PRIVACY

Il Gestore Integrato si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il Gestore Integrato consente ad ogni soggetto interessato l'espletamento dei diritti previsti dalla medesima legge.

L'informativa è reperibile presso gli Sportelli di ALFA s.r.l. ovvero sul sito internet www.alfasii.it.

Codice campo modificato

Capitolo 3 - GLI STANDARDS DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Gestore si impegna ad assicurare alle utenze i livelli minimi di servizio stabiliti dal D.P.C.M. 04/03/1996, emanato ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.g, ex Legge n. 36/1994, dalla **“Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII”** e dal Piano d'Ambito approvato dall'Ufficio d'Ambito, entro i tempi indicati nel programma degli interventi di cui all'art.149, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte integrante del Piano d'Ambito stesso relativamente:

- agli utenti finali caratterizzati da una delle tipologie d'uso potabile, per il servizio di acquedotto;
- agli utenti titolari di scarichi autorizzati in pubblica fognatura per il servizio di fognatura e depurazione.

L'obiettivo del servizio è la soddisfazione dell'utente finale.

La misurazione della qualità del servizio è uno strumento importante sia per l'utente finale al fine di poter far valere i propri diritti, sia per il Gestore nell'ottica del progressivo miglioramento del servizio che lo stesso eroga.

Per tale motivo è stata definita una serie di indicatori, univoci, oggettivi, confrontabili con quelli di altri ambiti, in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualità, i livelli prestazionali del servizio erogato.

Gli “standards” rappresentano **valori obiettivo** formulati sulla base di indicatori che sono sia di tipo quantitativo che qualitativo, al rispetto dei quali il Gestore si impegna in maniera esplicita nei confronti dei propri utenti finali.

In particolare:

a) gli indicatori di qualità commerciale possono essere generali o specifici e sono definiti dalla **“Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII”**

- sono **generali** quando esprimono un valore medio riferito al complesso delle prestazioni fornite dal Gestore.
- sono **specifici** quando fanno riferimento a singole prestazioni espresse da una soglia minima o massima, verificabili direttamente da parte dell'utente finale (es. numero di giorni intercorrente tra la stipula del contratto e l'attivazione della fornitura). A tale scopo devono essere adeguatamente comunicati agli utenti finali. Il mancato rispetto di tali standard garantisce all'utente finale un rimborso automatico.

b) gli indicatori di customer satisfaction esprimono una garanzia nei confronti di specifici aspetti del servizio (ad esempio: il livello di cortesia del personale al pubblico) e vengono monitorati dal servizio Marketing del Gestore.

Gli standard di qualità, generali e specifici, fissati nella presente Carta si riferiscono a quattro distinte fasi caratteristiche del rapporto contrattuale con l'utente:

- ai tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l'utente nella fase di **avvio del rapporto contrattuale** medesimo;
- **all'accessibilità al servizio;**
- **alla gestione del rapporto contrattuale;**

- alla continuità e regolarità del servizio.

Gli standard di qualità fissati nella presente Carta si applicano nei confronti di tutti gli utenti finali del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. n. 11 "Varese", così come specificato:

- agli utenti finali caratterizzati da una delle tipologie d'uso potabile individuate al precedente Articolo 1.2, per il servizio di acquedotto;
- agli utenti titolari di scarichi autorizzati in pubblica fognatura per il servizio di fognatura e depurazione

3.1 AVVIO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Gestore, sulla base di quanto previsto dalla **"Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII"** adotta appositi standard relativamente a tutte quelle attività che caratterizzano il rapporto contrattuale con l'utente finale. Ovvero:

Standard specifici

- tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici senza sopralluogo;
- tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari senza sopralluogo;
- tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici con sopralluogo;
- tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari con sopralluogo;
- tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l'esecuzione di lavori semplici);
- tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l'esecuzione di lavori semplici);
- tempo di attivazione della fornitura;
- tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura;
- tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, con modifica della portata del misuratore;
- tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità;
- tempo di disattivazione della fornitura;
- tempo di esecuzione della voltura;
- tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori senza sopralluogo;
- tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluogo;
- tempo di esecuzione di lavori semplici;
- fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati;

Standard generali

- tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l'esecuzione di lavori complessi);
- tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l'esecuzione di lavori complessi);
- tempo di esecuzione di lavori complessi;
- tempo massimo per l'appuntamento concordato;
- preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato.

3.2 ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO

3.2.1 Sportelli dedicati: orario di apertura al pubblico

Il Gestore alla data di redazione della presente Carta del Servizio assicura l'apertura di sportelli al pubblico secondo l'ubicazione e il calendario provvisorio di cui all'Allegato *sub "A"* della presente Carta dei Servizi e pubblicato sul sito internet della Società www.alfasii.it.

Codice campo modificato

Negli sportelli possono essere effettuati:

- richiesta di informazioni e chiarimenti;



- richiesta preventivi per allacciamenti e/o spostamenti contatore;
- stipula contratti di utenza;
- variazioni dei contratti di utenza;
- disdetta dei contratti di utenza;
- inoltro reclami;
- richiesta di verifica contatori;
- richiesta di verifica pressione di fornitura;
- comunicazione autolettura;
- richiesta verifica e rettifica della fatturazione;
- pagamento bollette;
- richiesta di informazioni e variazione dei dati;
- altri servizi che saranno attivati dal Gestore.

3.2.2 Svolgimento di pratiche per via telematica/ telefonica

Oltre che presso gli sportelli l'utente può accedere ai **servizi commerciali** per via telefonica chiamando il Call Center del Gestore, al numero verde, negli orari di apertura degli uffici o per via telematica, collegandosi al sito Internet www.alfasii.it. Il Call Center del Gestore è attivo **24 ore su 24** ore per il servizio di segnalazione guasti (**pronto intervento**).

Codice campo modificato

Servizio Telefonico Commerciale

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 in orario continuato, per informazioni su contratti, bollette, allacci, gestione e lettura contatori, disdette, segnalazioni

numero verde 800 103 500

Pronto Intervento

Servizio gratuito, attivo h24 - 365 gg/anno per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
- b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
- c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
- d) interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.

numero verde 800 434 431

La Società gestirà a fasi successive il Servizio Idrico Integrato nei 139 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 11 "Varese", ricadenti nella provincia di Varese; di conseguenza l'aggiornamento degli sportelli sul territorio, gli orari di apertura e/o variazioni nei riferimenti per i contatti verranno aggiornati di volta in volta sul sito www.alfasii.it.

Codice campo modificato

Le pratiche di natura contrattuale, anche se attivate preventivamente per via telematica/telefonica, richiedono comunque la sottoscrizione scritta da parte dell'utente con l'invio della modulistica in "cartaceo" a mezzo posta ordinaria, fax, o mail.

Il Gestore ritiene fondamentale fare in modo che un numero sempre più elevato di operazioni possa essere svolto per via telematica/telefonica senza che l'utente debba recarsi presso gli sportelli.

Il Gestore si impegna quindi ad incrementare il numero dei servizi rilasciabili per via telematica (come stipula del contratto di fornitura, voltture, ecc..).

3.2.3 Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento

Il pagamento delle prestazioni o delle bollette può avvenire mediante:

- contanti [da valutare modalità];
- assegni circolari o bancari;
- bonifico bancario;

- carta bancaria e/o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- bollettino postale.

3.2.4 Agevolazioni tariffarie per utenze deboli

Sono previste agevolazioni tariffarie per fornitura di acqua potabile a nuclei familiari e soggetti/utenti finali che, versando in particolari condizioni socio/economiche, risultano meritevoli di un intervento di agevolazione, come indicato nel DPCM 13 ottobre 2016 "Tariffa sociale del servizio idrico integrato".

L'Ufficio d'Ambito ed il Gestore si impegnano a dare massima divulgazione presso l'utenza relativamente all'esistenza delle agevolazioni previste per le utenze deboli, nei modi ritenuti più idonei quali: lettere alle associazioni dei consumatori, spot televisivi, inserzioni su quotidiani, affissione locandine e/o manifesti, ecc.

Il Gestore porta a conoscenza l'utente di tali agevolazioni attraverso specifica comunicazione contenuta nelle newsletters che accompagnano la bollettazione.

3.2.5 Rispetto degli appuntamenti concordati, fascia di puntualità, tempi e modalità

Gli appuntamenti con gli utenti finali sono concordati, entro un periodo massimo differenziato in funzione della tipologia dell'intervento indicato, a partire dal giorno della richiesta, aumentabile per espressa richiesta dell'utente. È altresì indicata la fascia oraria massima di disponibilità richiesta (fascia di puntualità) all'utente finale, da concordarsi anche in relazione alle sue esigenze, al fine di consentirgli di ridurre al minimo il suo impegno di tempo. La fascia di puntualità è il periodo, misurato in ore, entro il quale l'appuntamento può essere concordato con l'utente per effettuare un sopralluogo o un intervento ai fini dell'esecuzione di una prestazione richiesta.

Al momento di concordare un appuntamento con l'utente, il Gestore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità, presentandosi nel luogo e nel periodo concordati con l'utente. L'utente finale assicura in tal modo la propria disponibilità a ricevere i tecnici del Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata.

La fascia di puntualità è individuata in **3 (tre) ore**.

Il Gestore, sulla base di quanto previsto dalla **"Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSI"** adotta appositi standard relativamente a tutte quelle attività che caratterizzano l'accessibilità al servizio dell'utente finale. Ovvero:

Standard specifici

- a) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
- b) tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni;
- c) fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati;

Standard generali

- a) tempo massimo di attesa agli sportelli;
- b) tempo medio di attesa agli sportelli;
- c) accessibilità al servizio telefonico;
- d) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
- e) livello del servizio telefonico;

Le richieste individuate al punto 3.2.1, possono essere inoltrate:

- a mezzo del normale servizio postale inviando la richiesta in busta chiusa all'Ufficio Clienti del Gestore, al recapito: Via Bottini,5, 21013 Gallarate (VA);
- a mezzo fax al numero 0331.226707;



- a mezzo telematico all'indirizzo e-mail: clienti@alfasii.it, oppure utilizzando il sito Internet www.alfasii.it.

Le modalità di inoltro delle richieste scritte di informazioni degli utenti finali saranno comunque riportate in bolletta.

3.3 GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

3.3.1 Fatturazione e lettura dei contatori

Le fatture comprendono, oltre all'ammontare dei consumi e della quota fissa, ogni altro importo dovuto dall'Utente.

Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno stabilito dall'AEEGSI nella **"Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/ldr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII"**, ovvero (alla data di revisione del presente documento):

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

La fattura a "conguaglio" è emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, con applicazione sui consumi rilevati per differenza dalla precedente lettura effettiva; le fatture di "acconto" sono invece emesse tra una lettura effettiva e l'altra sulla base dei consumi presunti, che sono determinati sulla base dei consumi storici dell'utente relativi all'ultimo anno di consumo, se disponibile, esclusi eventuali consumi anomali e perdite occulte. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti sono calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale di appartenenza secondo lo standard fissato.

La lettura del contatore (tentativi di raccolta della misura) avviene con le cadenze indicate nella **Deliberazione AEEGSI 5 Maggio 2016 218/2016/r/ldr "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale"**, ovvero:

- per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno;

ad ogni lettura, il personale del Gestore è tenuto a segnalare eventuali consumi anomali.

Nel caso di impossibilità ad accedere al contatore e di irreperibilità dell'utente, il personale del Gestore sarà tenuto a lasciare una cartolina di "autolettura" indicante anche le modalità di comunicazione per la trasmissione dei consumi indicati dal proprio contatore. La comunicazione dell'autolettura dei consumi da parte dell'utente può avvenire telefonicamente, chiamando il Call Center al numero verde o per via telematica, collegandosi al sito Internet www.alfasii.it oppure direttamente presso gli sportelli.

Codice campo modificato

Qualora l'autolettura non pervenga entro il termine indicato, ovvero in caso di rottura del contatore, sarà emessa una fatturazione stimata sulla base dei dati relativi al consumo degli anni precedenti, esclusi eventuali consumi anomali e perdite occulte, salvo conguaglio nelle bollettazioni successive. La quota fissa e l'ammontare dei consumi devono riferirsi allo stesso periodo di fatturazione, fatta salva l'eccezionale ipotesi di recuperi pregressi.

Sia le fatture di stima che di conguaglio sono calcolate mediante l'applicazione del criterio del **pro-die**, ossia attribuendo i consumi fatturati alle fasce tariffarie di consumo rapportate al periodo di riferimento.

La gestione della fatturazione avverrà su base informatica; in bolletta sarà sempre indicata la regolarità dei pagamenti.

3.3.2 Rettifiche di fatturazione

L'utente ha diritto alla rettifica della fatturazione senza incorrere in alcun onere di mora, qualora sia dimostrato un errore nel processo di fatturazione.

Qualora nel processo di fatturazione il Gestore si accorga di errori, l'individuazione e la correzione degli stessi da parte del Gestore avverrà anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.

Nel caso in cui l'utente ritenga che vi siano errori nella fatturazione dei consumi, può inoltrare al Gestore richiesta di verifica, nei tempi previsti dall'AEEGSI purché adeguatamente motivata, presso i recapiti indicati al Capitolo 3.2.

L'attività di verifica ed eventuale rettifica di fatturazione avverrà entro i termini stabiliti nella **"Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/ldr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII"**.

La richiesta di rettifica di fatturazione può essere inoltrata anche oltre il termine di scadenza della fattura, senza che sia stato effettuato il pagamento, purché essa pervenga nei **7 (sette) giorni lavorativi** successivi alla scadenza; il Gestore si impegna ad effettuare la verifica entro **7 (sette) giorni lavorativi** dalla richiesta; nel caso in cui dalla verifica la fattura risulti esatta, per la tempistica relativa al pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.3.3; qualora invece venisse effettivamente riscontrato un errore nel processo di fatturazione, il Gestore provvederà all'annullamento della fattura riconosciuta errata e all'emissione di una nuova.

La richiesta di rettifica può essere comunque inoltrata anche nel caso in cui la fattura sia già stata pagata; in tal caso, qualora venisse effettivamente riscontrato un errore nel processo di fatturazione, sarà provveduto al rimborso della somma eventualmente pagata in eccesso entro **60 (sessanta) giorni lavorativi** dalla individuazione/comunicazione. Detto rimborso potrà avvenire anche mediante detrazione sulla bolletta successiva. In caso di comunicazione dell'utente, farà fede il timbro postale ovvero, per le comunicazioni non trasmesse a mezzo posta, la data di protocollo.

In caso di funzionamento non regolare del contatore, paragrafo 3.3.4, (errore superiore alla tolleranza definita dalla normativa), il Gestore provvederà ad effettuare il ricalcolo dell'ultima fattura sulla base della **Deliberazione AEEGSI 5 Maggio 2016 218/2016/r/ldr "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale"**, A semplice richiesta del titolare del contratto di servizio, il Gestore fornirà i dati di consumi storici disponibili. Questi dati sono consultabili sul sito internet e sulla bolletta.

3.3.3 Ritardato pagamento e morosità

Il termine di scadenza per il pagamento delle fatture non può essere inferiore a **20 (venti) giorni di calendario** dalla data di emissione delle stesse.

Il Gestore è tenuto a sollecitare l'utente moroso. A tal fine, decorsi **30 (trenta) giorni di calendario** dal termine di scadenza della fattura senza che vi sia stato pagamento, con apposita comunicazione, il Gestore invita l'utente a provvedere al pagamento delle fatture scadute, entro i **30 (trenta) giorni di calendario** successivi alla data di spedizione, addebitando allo stesso le spese postali sostenute.

Per le sole utenze domestiche, nella lettera di sollecito, il Gestore deve indicare il giorno a decorrere dal quale potrà essere ridotta la portata della fornitura.

Trascorso tale periodo il gestore procederà ad una regolare messa in mora dell'utente moroso, in cui sarà dato il termine di 15 giorni per procedere al pagamento, con l'avviso che in difetto si procederà alla eventuale disattivazione della fornitura.

In ogni documento di fatturazione, il Gestore riporta la situazione dei pagamenti precedenti. L'utente potrà evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento direttamente al personale aziendale incaricato dell'intervento di sospensione della fornitura. Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l'utente ne faccia espressamente richiesta, potrà prevedere forme rateizzate di pagamento.

Non verrà sospesa la fornitura di acqua:

- a seguito di un provvedimento adottato da parte dell'Autorità competente;
- nei giorni prefestivi o festivi;
- quando l'utente può dimostrare che il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili allo stesso;
- nel caso di utenze non disalimentabili.

In caso di pagamento oltre il 15° giorno di calendario dalla data di scadenza della fattura saranno applicati gli interessi legali. Tali interessi saranno altresì conteggiati sulle eventuali dilazioni di pagamento concesse dal Gestore.

Qualora lo stato di morosità perduri oltre il 30° giorno di calendario dalla data di scadenza della fattura, saranno applicati, in aggiunta al tasso legale, interessi moratori nella misura del 5% (cinque per cento).

L'utente, nel caso di sospensione dell'erogazione ai sensi di quanto previsto al comma 4, è tenuto al pagamento delle fatture emesse con gli importi pregressi, interessi, penali e oneri, nonché le eventuali spese di sospensione e riattivazione del servizio.

L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell'erogazione di cui al comma 4 del presente articolo.

Nel caso di erronea azione per morosità, il Gestore si impegna al rimborso all'utenza delle somme corrisposte non dovute e degli eventuali interessi.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento per il Servizio di acquedotto, non è addebitabile all'utente subentrante la morosità pregressa.

L'utente moroso che intende stipulare con il Gestore altro contratto di somministrazione dovrà preliminarmente procedere alla regolarizzazione della propria posizione attraverso il pagamento integrale del proprio debito.

3.3.4 Verifica del corretto funzionamento del contatore

Il Gestore garantisce che la misurazione delle forniture avvenga con strumenti idonei e con i limiti di tolleranza "a campo" definiti nel "Regolamento del Servizio acquedotto" (applicabile anche ai misuratori eventualmente installati sui punti di scarico della forgatura)

Tutti i contatori in servizio vengono sostituiti gratuitamente al termine del periodo di massima efficienza, al fine di garantire la correttezza della misurazione entro le tolleranze di legge.

In ogni caso l'utente può richiedere in ogni momento la verifica della correttezza della misurazione e del funzionamento dei contatori.

L'attività di verifica del contatore verrà eseguita secondo quanto descritto dall'AEEGSI nella **"Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSI"**.

Qualora la verifica confermi il corretto funzionamento del contatore, il Gestore potrà addebitare a titolo di risarcimento le spese della verifica nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della stessa.

Qualora invece venisse effettivamente riscontrata un'anomalia superiore alle tolleranze di legge il Gestore provvederà alla sostituzione del contatore senza nessun addebito a carico dell'utente e provvederà al ricalcolo dei consumi così come previsto dall'AEEGSI.

3.3.5 Verifica del livello di pressione di fornitura, tempi e modalità

Ad ogni utenza domestica, fatta salva oggettiva impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, è assicurata una dotazione minima pro-capite giornaliera alla consegna pari alla portata nominale contrattuale del contatore installato e con un carico idraulico pari a quello definito nel "Regolamento del servizio acquedotto".

In ogni caso l'utente può richiedere in ogni momento la correttezza delle misurazioni nei tempi e nei modi previsto dall'AEEGSI.

Qualora venisse effettivamente riscontrata un'anomalia il Gestore dovrà provvedere a risolvere il problema e nessun onere sarà addebitato all'utente finale; qualora invece la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, il Gestore potrà addebitare a titolo di risarcimento le spese della verifica nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della stessa.

3.3.6 Consumi "anomali"

Il Gestore provvederà anche ad indicare in bolletta la variazione di consumo in termini percentuali rispetto al consumo medio rilevato nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ove presente, per consentire all'utente di eseguire le eventuali proprie verifiche. Nei casi di nuove utenze, per le quali non sia disponibile alcun dato di consumo medio giornaliero dovrà farsi riferimento a quello della tipologia contrattuale di appartenenza.

3.3.7 Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte

Una perdita si definisce "occulta" quando:

- non è individuabile dall'utente secondo il principio della normale diligenza, ossia nell'ipotesi in cui essa si verifichi su parti non ispezionabili dell'impianto privato, come ad esempio tratti di tubazioni interrate (ad esclusione di galleggianti, valvole, rubinetti visibili ecc.);
- Sia in ogni caso dimostrata attraverso idonea documentazione.

Qualora la perdita occulta abbia determinato un consumo superiore di oltre il 20% rispetto al consumo medio fatturato nell'ultimo anno o del minor periodo fatturato, l'utente può beneficiare dello sgravio delle quote fognatura e depurazione rilevati prevista dal Regolamento per il Servizio di acquedotto, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della perdita entro **30 (trenta) giorni di calendario** dal riscontro della perdita stessa;
- presentazione di una richiesta scritta corredata obbligatoriamente da idonea documentazione costituita da:
 - ✓ ricevute di pagamento/fatture sia per il materiale di consumo che per le prestazioni d'opera relativa alla riparazione corredata da idonea dichiarazione del tecnico che ha effettuato la riparazione;
 - ✓ fotografie comprovanti il danno e la riparazione allegando breve dichiarazione dell'utente.

Tutta la documentazione così come la richiesta di sgravio delle quote di fognatura e depurazione dovrà essere comunque presentata al Gestore da parte dell'utente entro la scadenza della fattura, pena l'inammissibilità della richiesta. La richiesta di sgravio sospende il termine di pagamento della fattura.

L'utente non potrà in alcun modo richiedere più di un ricalcolo derivante da perdite occulte ogni anno.

Il Gestore dovrà comunicare all'utente per scritto e motivandolo l'eventuale rifiuto della pratica entro **15 (quindici) giorni lavorativi** dal ricevimento.

Nel caso in cui l'utente non abbia ricevuto alcuna comunicazione dal Gestore entro il suddetto termine, la pratica è da intendersi accolta e il Gestore provvederà a comunicare i nuovi importi ricalcolati entro **30 (trenta) giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta.

Qualora ricorrano i presupposti per beneficiare delle agevolazioni di cui al secondo comma, l'importo sarà ricalcolato secondo la procedura prevista dal Regolamento per il Servizio di acquedotto.

Il Gestore si impegna a rendersi parte attiva per verificare la possibilità di attivare un servizio di polizza assicurativa a sottoscrizione volontaria da parte dell'utente, a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte.

Il Gestore, sulla base di quanto previsto dalla **"Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII"** adotta appositi standard relativamente a tutte quelle attività che caratterizzano la gestione del rapporto contrattuale con l'utente finale.

Ovvero:

Standard specifici

- a) tempo di intervento per la verifica del misuratore;
- b) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco;
- c) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio;
- d) tempo di sostituzione del misuratore;
- e) tempo di intervento per la verifica del livello di pressione;
- f) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione;
- g) tempo per l'emissione della fattura;
- h) periodicità di fatturazione;
- i) tempo di rettifica di fatturazione.

Standard generali

- a) tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica di fatturazione.

3.4 CONTINUITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO

3.4.1 Continuità e servizio di emergenza

Il Gestore si impegna ad assicurare la fornitura di acqua potabile **24 (ventiquattro) ore al giorno** in ogni giorno dell'anno, salvo eventuali temporanee sospensioni per ragioni tecniche.

Il Gestore assicura la costante rispondenza dell'acqua erogata al punto di consegna in conformità alla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano. La verifica del livello di qualità è assicurata dai costanti controlli eseguiti dal laboratorio del Gestore e previsti dalla normativa vigente.

Particolare attenzione viene inoltre posta dal Gestore alle caratteristiche qualitative dell'acqua distribuita, attraverso la gestione e la scelta ottimale degli eventuali processi di disinfezione, che garantiscono comunque al punto di consegna le suddette caratteristiche.

Le reti di distribuzione del Gestore sono progettate e gestite per ridurre al minimo le sospensioni dell'erogazione in caso di guasti o di interventi di manutenzione.

Il Gestore dispone di un sistema di telecontrollo che consente di monitorare con continuità lo stato

di gran parte della rete e di mantenere i parametri di esercizio entro valori prestabiliti.

In caso di lavori prolungati sulla rete di distribuzione, il Gestore attiva tutti gli accorgimenti possibili per evitare le interruzioni di erogazione, anche realizzando sistemi provvisori di tubazioni o autobotti, nel caso in cui i lavori riguardino numerose utenze.

Le interruzioni del servizio possono essere imputate esclusivamente a cause di forza maggiore, a guasti o a interventi programmati di manutenzione, necessari per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tali casi il Gestore fornisce adeguate e tempestive informazioni all'utenza.

Il Gestore si impegna, qualora ciò si verificasse, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti. Qualora, per i motivi sopra esposti, si rendesse impossibile la fornitura di acqua per oltre **(ventiquattro) 24 ore**, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza anche mediante autobotte, nel rispetto delle disposizioni della competente autorità sanitaria.

3.4.2 Tempi di preavviso e durata delle interruzioni programmate

In caso di interventi programmati, o qualora la natura del guasto lo consenta, la sospensione dell'erogazione è preceduta da avviso diffuso a mezzo stampa e/o a mezzo radio televisione, sito internet e/o con l'affissione di cartelli almeno **(quarantotto) 48 ore** prima dell'interruzione, con l'indicazione della stima della durata dell'interruzione.

In ogni caso il tempo massimo di interruzione della fornitura non potrà essere superiore a:

- **8 (otto) ore** per tubazioni sino a 300 mm di DN;
- **12 (dodici) ore** per tubazioni di diametro superiore.

Il Gestore si impegna a riservare particolare attenzione in caso di interruzioni programmate della fornitura alle strutture sanitarie e di interesse pubblico.

3.4.3 Pronto intervento

Il Gestore garantisce la reperibilità del proprio personale di Pronto Intervento **24 (ventiquattro) ore al giorno per 365 (trecentosessantacinque) giorni l'anno** per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni riferite a:

- fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
- alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
- guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
- avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.

Il Servizio di Pronto Intervento può essere contattato chiamando il Call Center al numero verde. Alla data di stampa della presente Carta dei servizi il recapito di Pronto Intervento è 800.434431.

Entro **3 (tre) ore** dall'inizio della conversazione con l'operatore della centrale operativa è garantito l'intervento sul luogo di una squadra di tecnici del gestore.

Il Gestore, sulla base di quanto previsto dalla **"Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII"** adotta appositi standard relativamente a tutte quelle attività che caratterizzano la continuità e regolarità del servizio.

Ovvero:

- a) tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento;
- b) tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento.

Capitolo 4 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

4.1 INFORMAZIONI

Il Gestore considera fondamentale instaurare un corretto e tempestivo rapporto con i propri utenti finali, improntato a regole di correttezza e trasparenza. Il personale del Gestore è tenuto a fornire pertanto tutte le informazioni necessarie all'instaurazione di un corretto rapporto tra Gestore e utente, e a favorire un corretto utilizzo del servizio e delle risorse.

L'utente finale ha diritto di accedere alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso del Gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare l'utente ha diritto di esaminare documenti o atti che lo riguardino e di estrarne copia, salvo il rimborso del costo di accesso e di produzione, il cui dettaglio è fornito in appendice. Sono esclusi dal costo di accesso e di produzione i documenti contrattuali (quali contratto, regolamenti di servizio e carta dei servizi), estratto conto e quattro ultime bollette.

La tempistica prevista per la risposta alle semplici richieste scritte di informazioni è disciplinata all'art. 3.3 della presente Carta.

Per garantire all'utente finale la costante informazione sulle modalità di prestazione dei servizi, nonché sulle procedure e iniziative aziendali che possono interessarlo, il Gestore utilizza, tra gli altri, i seguenti strumenti:

- Call Center raggiungibile con numero verde;
- Accesso all'Ufficio Clienti;
- Bollette;
- Organi di informazione (TV, radio, stampa locali);
- Sito Internet www.alfasii.it;
- Opuscoli informativi;
- Campagne promozionali;
- Affissioni;
- Messaggi SMS (servizio ad adesione volontaria);
- E-mail (servizio ad adesione volontaria).

Utilizzando tali strumenti, il Gestore si impegna a:

- a. rendere disponibile a tutti gli utenti finali copia della presente Carta del servizio;
- b. rendere disponibile a tutti gli utenti finali copia del Regolamento per il Servizio di acquedotto e del Regolamento per il Servizio di fognatura, contenenti le principali condizioni di somministrazione del servizio e le regole del rapporto intercorrente tra le parti;
- c. portare a conoscenza degli utenti finali le modifiche della presente Carta e del Regolamento per il Servizio di acquedotto e del Regolamento per il Servizio di fognatura;
- d. attivare un servizio di consulenza per gli utenti finali, al fine di fornire informazioni sui contratti di utenza in vigore e, in generale, sugli aspetti commerciali del servizio (stipula del contratto, volture, bollette, allacciamenti). A tale servizio è possibile accedere di persona, telefonicamente o per iscritto attraverso appositi sportelli e tramite il Call-Center;
- e. effettuare campagne informative e di sensibilizzazione sui problemi idrici;
- f. informare su attività, notizie ed eventi che l'utente dovrebbe conoscere con la massima tempestività;
- g. assicurare gli utenti finali della corrispondenza dell'acqua distribuita ai vigenti standard di legge e rendere noti, sul sito internet oppure presso il Call Center, i valori caratteristici indicativi dei parametri relativi all'acqua erogata;
- h. rendere note agli utenti finali le norme di legge e i limiti stabiliti dall'Ufficio d'Ambito

- per eventuali usi civili non potabili dell'acqua erogata;
- i. informare sulle procedure di pagamento delle bollette e sulle modalità di lettura dei contatori. Al fine di agevolare la pianificazione delle spese familiari, il Gestore informerà annualmente e di volta in volta sul calendario delle scadenze delle bollette nonché sulla possibilità di pagamenti rateizzati;
 - j. informare sul meccanismo di composizione e variazione della tariffa e sulle variazioni tariffarie decise sulla base della Convenzione di gestione;
 - k. informare sulle procedure per la presentazione di eventuali reclami o agevolazioni tariffarie;
 - l. informare l'utenza circa l'andamento del servizio erogato, pubblicando sul sito internet www.alfasii.it i dati quali-quantitativi caratteristici del servizio e la Relazione annuale sui risultati conseguiti nel precedente esercizio e fornendo comunicazioni sintetiche sul servizio nelle newsletters che accompagnano la bollettazione.

Inoltre per facilitare lo svolgimento del loro ruolo a tutela degli utenti finali, il Gestore si impegna a rendere disponibile alle Associazioni dei consumatori i dati caratteristici del servizio.

4.2 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEL GESTORE

Il Gestore effettua il trattamento dei dati sensibili e personali riguardanti gli utenti finali con modalità atte ad assicurare il rispetto dei loro diritti ed adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice della privacy".

In base alle disposizioni in esso previste è pertanto consentito il trattamento dei dati in possesso del Gestore, al fine del riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie. Il trattamento può comprendere la diffusione dei dati nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza dell'attività di cui sopra, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguente all'attività medesima. Il trattamento dei dati da parte del Gestore non è soggetto a notificazione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporta per il Gestore l'impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.



Capitolo 5 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

La comprensibilità delle procedure amministrative è sottoposta a verifica periodica da parte della Direzione del Gestore. Il personale del Gestore è comunque a disposizione dell'utenza per ogni chiarimento in merito alle pratiche da espletare in relazione al rapporto di utenza.

I sistemi di elaborazione elettronica utilizzati devono consentire rapidità e correttezza nell'adempimento delle procedure e nell'effettuazione delle necessarie verifiche.

Capitolo 6 - LA TUTELA

6.1 LA GESTIONE DEI RECLAMI

Ogni utente ha diritto di presentare al personale del Gestore i propri reclami e di ricevere una risposta pertinente e circostanziata.

Per reclamo si intende l'azione dell'utente presentata al soggetto Gestore per comunicare anomalie riscontrate rispetto al contratto di utenza sottoscritto o ai Regolamenti o alla Carta del Servizio Idrico Integrato, o più in generale, rispetto a leggi o provvedimenti amministrativi, per quanto concerne gli aspetti del rapporto tra Gestore ed Utente finale.

Sono esclusi i suggerimenti (comunicazioni che arrivano dagli utenti finali non allo scopo di denunciare una situazione di disagio, ma come indicazioni al soggetto Gestore per la fornitura di un servizio più vicino alle aspettative dell'utente) e le segnalazioni di disfunzione (comunicazioni da parte dell'utente di guasto o di cattivo funzionamento nelle apparecchiature o nel servizio, ripristinabili con procedure manutentive finali).

I reclami devono essere in forma scritta presentati dall'utente o da chi agisce in nome, per conto o a tutela dell'utente, ai recapiti indicati al Cap. 3.2.

La risposta motivata del Gestore al reclamo da parte dell'utente finale, da inviare entro i tempi indicati al paragrafo 3.3, conterrà i requisiti minimi definiti dall'AEEGSI.

Il Gestore garantisce la tracciabilità dei reclami.

Annualmente il Gestore trasmette all'Ufficio d'Ambito unitamente ad altri dati le informazioni statistiche relative al numero, al tipo e al seguito dato ai reclami trattati.

6.2 VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

Al fine di facilitare un costante monitoraggio della qualità dei propri servizi, il Gestore considera strategico l'obiettivo del monitoraggio della soddisfazione dei propri utenti finali. Si impegna pertanto ad attivare tutti i più opportuni canali di comunicazione con i cittadini, e a facilitare le espressioni del loro gradimento in riferimento ai servizi erogati.

Il Gestore si impegna inoltre a monitorare in maniera continua ed efficace le valutazioni ricevute, basandosi su queste ultime per la definizione degli obiettivi di miglioramento del servizio.

Le valutazioni vengono raccolte mediante:

- a) raccolta sistematica da parte del personale del Gestore dei giudizi espressi dagli utenti finali nelle occasioni di contatto con gli stessi;
- b) raccolta di reclami scritti;
- c) raccolta di suggerimenti e osservazioni spontanee;
- d) indagini periodiche di customer satisfaction su campioni significativi di utenti finali, anche mirate a specifici aspetti del servizio erogato;
- e) incontri con i comitati dei consumatori.

Il Gestore si impegna a fornire annualmente una sintesi dei dati caratteristici raccolti.

6.3 DISCIPLINA DELLO SCIOPERO NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Gestore, nel rispetto del diritto di sciopero, in relazione alla natura del servizio medesimo, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, si impegna a garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della disciplina sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla

Legge n. 146/1990.

6.4 RIMBORSI – INDENNIZZI AUTOMATICI

Assicurare un servizio di qualità significa anche addossarsi la responsabilità di eventuali disservizi subiti dai propri utenti finali. Per questo il Gestore ha previsto, in osservanza alla **“Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSI”** che l'utente finale che subisce un disservizio debba essere indennizzato per il disagio subito.

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti nella presente Carta, il Gestore corrisponde all'utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro.

L'indennizzo automatico base di cui al precedente comma, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, è (a partire dal 1 gennaio 2017) crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle cause richiamate al 3.4.4 lettere a) e b);
- nel caso in cui all'utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
- in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l'utente finale perché non contengono le informazioni minime previste nel presente RQSI.

Il Gestore, nei casi in cui l'utente risulti moroso, sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

6.4.1 Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità

Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:

- cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).

6.4.2 Modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico

Il gestore è tenuto ad accreditare all'utente finale l'indennizzo automatico attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'utente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell'utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all'utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di



standard specifico ai sensi della RQSII, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di morosità, dal giorno in cui l'utente finale provvede al pagamento delle somme dovute.

Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".



Capitolo 7 - VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI

La presente Carta dei Servizi abroga e sostituisce le precedenti ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione dell'Ufficio d'Ambito.

La presente Carta del Servizio ha validità pari a quella della Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato tra l'Ufficio d'Ambito 11 Varese e il Gestore.

La Carta sarà sottoposta a revisione periodica per adeguarla all'evoluzione normativa e della qualità richiesta dagli utenti finali.

La Carta costituisce un impegno da parte del Gestore nei confronti di tutti coloro che hanno stipulato con il Gestore stesso un contratto per la fornitura di servizi, e potrà essere fatta valere nell'ambito del rapporto contrattuale.

Le modifiche alla Carta si applicano alle utenze già in essere senza necessità di accettazione da parte degli utenti finali, fermo restando che notizia delle avvenute modifiche verrà comunicata attraverso la newsletter di accompagnamento alla prima bolletta utile e che copia della Carta e delle sue modifiche saranno messe a disposizione degli utenti finali sia presso gli sportelli del Gestore, sia sul sito Internet www.alfasii.it.

ALLEGATO A: SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI LIVELLI DI SERVIZIO GARANTITI

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	15 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di attivazione, della fornitura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità	Specifico	2 giorni feriali	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso	30 euro
Tempo di disattivazione della fornitura	Specifico	7 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore	30 euro
Tempo di esecuzione della voltura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione di lavori semplici	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento lavori da	30 euro



Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
			parte del gestore	
Tempo di esecuzione di lavori complessi	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Fascia di puntualità per gli appuntamenti	Specifico	3 ore	-	30 euro
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	Generale	7 giorni	Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento	90% delle singole prestazioni
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	Generale	24 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata	95% delle singole prestazioni
Tempo di intervento per la verifica del misuratore	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di invio all'utente finale dell'esito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende sostituire il misuratore stesso	30 euro
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	Generale	3 ore	Calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto intervento	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'emissione della fattura	Specifico	45 giorni solari	Tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa	30 euro
Periodicità di fatturazione	Specifico	2/anno se consumi ≤ 100mc	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi	30 euro
		3/anno se 100mc < consumi ≤ 1000mc		
		4/anno se 1000mc < consumi ≤ 3000mc		
		6/anno se consumi > 3000 mc		
Termine per il pagamento della bolletta	Specifico	20 giorni solari	-	-
Tempo per la risposta a reclami	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	Generale	30 giorni	Id. c.s.	95% delle singole prestazioni
Tempo di rettifica di fatturazione	Specifico	60 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di accredito della somma non dovuta	30 euro
Tempo massimo di attesa agli sportelli	Generale	60 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e	95% delle singole

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo medio di attesa agli sportelli	Generale	20 minuti	il momento in cui il medesimo viene ricevuto Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	prestazioni Media sul totale delle prestazioni
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	Generale	AS > 90%	Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del <i>call center</i> con operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	Generale	TMA ≤ 240 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Livello del servizio telefonico (LS)	Generale	LS ≥ 80%	Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	Generale	CPI ≤ 120 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta	30 euro
Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto	30 euro
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	Generale	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell'intervento indicato e la data in cui il gestore dell'acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso	90% delle singole prestazioni

ALLEGATO B: DIRITTO DI ACCESSO - TARIFFE PER LA CONSULTAZIONE ED IL RILASCIO DI COPIE

TIPOLOGIA	COSTO
Regolamenti di Servizio, Carta del Servizio, Regolamenti e procedure per agevolazioni tariffarie	gratuito
Copia contratto di somministrazione	gratuito
Estratto Conto (situazione dei volumi fatturati, dei pagamenti,...)	gratuito
Ultime 4 (quattro) bollette corrispondente all'ultimo anno di somministrazione	gratuito
Spedizione via Fax o posta di documenti inerenti l'attivazione di un contratto di somministrazione o di una sua voltura	gratuito

TIPOLOGIA	COSTO
Riproduzioni formato A4 (cm. 21 x 29,7)	€ 0,15 a pagina
Riproduzioni formato A3 (cm. 42 x 29,7)	€ 0,25 a pagina
Formati maggiori eseguiti presso ditte private (xerocopie di disegni, planimetrie, ecc.)	Costo fatturato + € 0,50 per ogni copia
Riproduzione su CD ROM/DVD	€ 2,00
Costi di ricerca e visura	€ 8,00
Per la spedizione via fax il costo è fisso per ogni pagina in formato A4	€ 0,50 a pagina
Per la spedizione postale si applicano le tariffe in vigore stabilite da Poste Italiane S.p.A.. Nel caso si necessiti di invio mediante corriere si richiederà il solo pagamento delle somme dallo stesso richieste all'Ente.	

Allegato C PV.5 del 28/06/2017

D) Regolamento per il Servizio di Acquedotto



ALFA s.r.l. - 21100 VARESE - Piazza Libertà, 1

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Captazione, adduzione, potabilizzazione e
distribuzione acqua potabile

4 Agosto 2016

indice

Capitolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- art 1 Ambito di applicazione del regolamento
- art 2 Oggetto del regolamento
- art 3 Finalità del regolamento
- art 4 Definizioni
- art 5 Competenze
 - 5.1 Competenze dell'Ente di Governo dell'Ambito
 - 5.2 Competenze del Gestore
 - 5.3 Competenze dell'Utente finale
 - 5.4 Competenze della Provincia
 - 5.5 Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale
- art 6 Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Capitolo 2

DISCIPLINA DELLE FORNITURE

- art 7 Obbligo installazione del contatore

Capo 1 forniture per uso pubblico

- art 8 Disciplina delle forniture per uso pubblico
- art 9 Realizzazione di allacciamenti per uso pubblico,
- art 10 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

Capo 2 forniture per uso privato

- art 11 Disciplina delle forniture per uso privato
- art 12 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche servite
- art 13 Soggetti legittimati alla richiesta
- art 14 Divieto di rivendita dell'acqua
- art 15 Richiesta di allacciamento
- art 16 Allacciamenti su strade o piazze pubbliche non provviste di rete idrica
- art 17 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura
- art 18 Preventivo
- art 19 Contratti per la fornitura dell'acqua
 - 19.1 Forniture provvisorie di acqua
- art 20 Voltura dell'utenza idrica
- art 21 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua
- art 22 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura
- art 23 Riattivazione dell'utenza idrica
- art 24 Verbali di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore
- art 25 Reti di acque non destinate al consumo umano
- art 26 Prelievi abusivi

Capitolo 3

DISPOSIZIONI TECNICHE

- art 27 Proprietà e manutenzione delle condotte idriche
- art 28 Installazione del contatore
- art 29 Custodia del contatore
- art 30 Spostamento del contatore
- art 31 Pressione di consegna
 - 31.1 Limitatori di pressione
- art 32 Verifica del livello di pressione

- art 33 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti
 - 33.1 Riclassificazione dell'allacciamento esistente
- art 34 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche private
- art 35 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi
 - 35.1 Suddivisione degli impianti interni
 - 35.2 norme transitorie
- art 36 Impianti di sollevamento
- art 37 Serbatoi
- art 38 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.
- art 39 Modifiche degli impianti idrici privati a valle del punto di consegna
- art 40 Vigilanza impianti ed apparecchi

Capitolo 4

DISPOSIZIONI TARIFFARIE

- art 41 Criteri di fatturazione dei consumi
- art 42 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate
- art 43 Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente
- art 44 Perdite, danni, responsabilità
- art 45 Pagamento dei consumi delle utenze
- art 46 Sospensione, irregolarità del servizio e controversie
- art 47 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'utente finale
- art 48 Casi e modalità di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
- art 49 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti
- art 50 Comunicazioni e reclami
- art 51 Addebiti in caso di ritardato pagamento
- art 52 Addebiti vari

Capitolo 5

DISPOSIZIONI PER UTENZE PARTICOLARI

- art 53 Contratti di utenza preesistenti

Capitolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

- art 54 Controversie e reclami
- art 55 Modifiche del rapporto
- art 56 Disposizioni finali e transitorie

Allegati

- Allegato A: schema impianti interni a valle del punto di consegna
- Allegato B: caratteristiche contatori
- Allegato C: specifica tecnica disconnettore a zona

Capitolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione ai fini della fornitura dell'acqua potabile nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese.

Al fine di garantire l'osservanza del presente Regolamento, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 (Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici), del DPCM 04 marzo 1996: Disposizioni in materia di risorse idriche, nonché della Deliberazione AEEGSI 655/2015/r/idr, il Gestore definisce gli standard generali e gli standard specifici di qualità e di quantità dei servizi erogati ed adotta una Carta dei Servizi a garanzia degli stessi a tutela degli Utenti.

ART 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le seguenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare il corretto esercizio delle reti e degli impianti del servizio di acquedotto affidate al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico costruttivo, qualitativo e quantitativo della gestione di tutte le opere esistenti e future costituenti il servizio di acquedotto, comprese le reti e gli impianti ad esse connesse;
- b) le norme per la corretta realizzazione delle reti e degli impianti sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate a essere conferite alla proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenti a edifici ed insediamenti privati;
- c) le norme in base alle quali devono essere impostati i rapporti fra:
 - Ente di Governo dell'Ambito
 - Gestore del servizio di acquedotto
 - Utente del servizio di acquedotto
- d) la classificazione degli insediamenti e quindi delle utenze allacciate al servizio di acquedotto;
- e) le prescrizioni e le procedure per attivare le utenze del servizio di acquedotto da parte dei titolari degli insediamenti e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
- f) le prescrizioni relative alla realizzazione di opere e impianti a valle del contatore acquedottistico;
- g) le competenze in materia di controllo e sorveglianza.

Non sono oggetto del presente Regolamento le reti di distribuzione di acqua alimentate da sorgenti o pozzi privati non collegate con la rete acquedottistica pubblica.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART 3 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è finalizzato ad uniformare la disciplina del servizio di acquedotto ed i rapporti fra Utente finale, Gestore e Ente di Governo dell'Ambito, al fine di:

- fornire acqua potabile rispondente ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente e in quantità adeguata nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
- tutelare la funzionalità e promuovere l'adeguamento delle infrastrutture e degli impianti;
- promuovere il corretto e razionale uso della risorsa, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque.

ART 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Accettazione del preventivo:** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
- **Acquedotto:** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica; La competenza è in carico al Gestore e termina al punto di consegna.
- **Adduzione:** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
- **Addebito diretto in conto corrente bancario o postale:** pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale;
- **Acque destinate al consumo umano:** acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile e pertanto rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente, utilizzate per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterna, in bottiglie o contenitori;
- **Acque per usi non potabili:** acque recuperate direttamente dall'Utente finale o fornite tramite apposita rete dal Gestore, destinate ad usi compatibili;
- **Addebiti/accrediti diversi:** Comprendono gli addebiti/accrediti diversi da quelli per la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa. Sono, ad esempio: i contributi di allacciamento alla rete, il deposito cauzionale o gli interessi di mora o, per gli accrediti, eventuali indennizzi previsti dalla AEEGSI o dalla Carta dei Servizi. In bolletta deve sempre essere evidenziato a cosa si riferiscono. A seconda della loro tipologia possono essere soggetti o meno all'Iva.
- **Allacciamento idrico:** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna;
- **Articolazione tariffaria:** elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari, questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo;
- **Attivazione della fornitura:** si intende la prima fornitura al punto di consegna previa esecuzione dell'allacciamento e dopo il perfezionamento del rapporto contrattuale;
- **Autolettura:** E' la rilevazione da parte dell'utente finale della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore e comunicata al gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione;
- **Autorità (AEEGSI):** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito):** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'Ambito individuato dalla Regione;
- **Bonus acqua** E' uno strumento per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l'acqua. In bolletta si presenta come una componente tariffaria negativa (ossia un importo a favore dell'utente).
- **Carta dei servizi (Carta del Servizio Idrico Integrato):** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti finali e gestore del SII;
- **Codice di rintracciabilità** è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- **Conguaglio:** procedimento contabile attraverso il quale, a seguito di lettura del contatore, è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
- **Contatore (misuratore):** è il dispositivo posto in opera in prossimità del punto di consegna dal Gestore e a carico del Cliente finale e finalizzato alla misura dei volumi consegnati;
- **Contatore accessibile:** Misuratore accessibile è il misuratore per cui l'accesso al segnante del contatore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- **Contatore non accessibile:** è il contatore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata ;
- **Contatore parzialmente accessibile:** è il contatore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

- **Contratto di fornitura:** atto stipulato fra l'Utente finale, utilizzatore della risorsa idrica, ed il Gestore che impegna al rispetto del presente Regolamento;
- **Consumi rilevati** Sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate o autoletture: sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell'ultima lettura rilevata (o dell'ultima autolettura) ed i numeri indicati dal dal contatore al della precedente lettura rilevata (o della precedente autolettura).
- **Consumi fatturati** Sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. Possono essere diversi dai consumi rilevati, quando ai consumi rilevati viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall'ultima lettura o autolettura, fino all'emissione della bolletta.
- **Consumi stimati** Sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell'utente disponibili al gestore.
- **Deposito cauzionale** È una somma di denaro che l'utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni stabilite da AEEGSI.
- **Derivazione:** prelievo di acqua da una condotta o dall'ambiente;
- **Disconnessione:** separazione fisica di due condotte o dell'allacciamento dalla condotta principale;
- **Disconnettore:** valvola di sicurezza destinata ad evitare il ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile, quando in quest'ultima la pressione è temporaneamente minore di quella della rete (privata) inquinata cioè che ha (o può avere) perso le sue qualità sanitarie ed igieniche d'origine. Il disconnettore ha quindi la funzione di proteggere la rete di distribuzione dell'acqua potabile dagli eventuali ritorni da condotte o da apparecchi che pur alimentati o reintegrati con acqua d'acquedotto (impianti tecnici e apparecchiature civili ed industriali) ne modificano (o ne possono modificare) in qualsiasi modo le caratteristiche originali di potabilità. La funzione di disconnessione è svolta anche in caso di guasto del disconnettore.
- **Disdetta (cessazione):** è la disattivazione del punto di consegna a seguito della richiesta di cessazione del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
- **Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali:** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
- **Richiesta d'allacciamento:** richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
- **Ente di governo dell'ambito (EGA)** è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **Gestore:** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia; (La società incaricata con Delibera n. 45 del 16/06/2015 dell' EGA della gestione del Servizio Idrico Integrato è ALFA Srl). Al Gestore competono le attività elencate nella convenzione di gestione;
- **Impianto di distribuzione domestico (impianto dell'utente finale):** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra il punto di consegna (quest'ultimo escluso) e i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano;
- **Interruzione del servizio:** è l'evento che coinvolge uno o più utenti finali e che ha come conseguenza l'interruzione dell'erogazione del servizio agli utenti finali medesimi;
- **Lettura del contatore:** è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore (misuratore);
- **Minimo contrattuale impegnato** È un quantitativo di metri cubi di acqua che, per le sole utenze per altri usi, l'utente è tenuto a pagare indipendentemente dall'effettivo consumo, se ciò è previsto dal Regolamento di utenza.
- **Misura:** è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;
- **Metro cubo:** il metro cubo (mc) è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. 1 mc equivale a 1000 litri;

- **Morosità** È la situazione in cui si trova l'utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo nel pagamento della bolletta può comportare l'addebito di interessi di mora. Il mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla sospensione della fornitura.
 - **Oneri di perequazione** Si tratta di addebiti, a carico di tutti gli utenti del servizio o di tutti gli utenti che fanno parte di una certa tipologia. Servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali.
 - **Perdita occulta:** è un guasto non rilevato che interviene a valle del punto di consegna e che porta alla dispersione della risorsa idrica;
 - **Portata:** misura della quantità d'acqua che attraversa la condotta/contatore nell'unità di tempo;
 - **Pozzetto:** manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;
 - **Preventivo:** è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente/utente finale per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione;
 - **Punto di consegna:** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. L'acqua fornita si intende consegnata a tutti gli effetti all'utente alla bocca di uscita della valvola a sfera posta dopo il contatore.
 - ✓ In prossimità del punto di consegna è installato il misuratore dei volumi (contatore);
 - ✓ In caso di fornitura a forfait il punto di consegna è da individuare all'uscita dell'organo di intercettazione posto sulla tubazione stradale o sull'allacciamento idrico.
- Al punto di consegna sarà installato un dispositivo atto ad evitare ritorni di acqua nella condotta di distribuzione o di allacciamento.
- **Potabilizzazione:** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;
 - **Quota fissa** È una quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato.
 - **Riattivazione:** ripristino dell'alimentazione al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
 - **Sigillo di garanzia:** segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
 - **Servizio idrico integrato (SII):** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII;
 - **Sospensione della fornitura:** temporanea chiusura/riduzione della erogazione della risorsa idrica;
 - **Subentro** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
 - **Sportello fisico:** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
 - **Variazione nel contratto di fornitura:** si ha variazione nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla modifica delle condizioni in vigore;
 - **Tipologia d'uso potabile,:** come prevista dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, è la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
 - ✓ uso civile domestico;
 - ✓ uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
 - ✓ altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;
 - **Unità abitativa:** unità immobiliare urbana adibita ad uso abitativo, composta da uno o più ambienti sistematicamente legati e nel loro insieme indipendenti tali da consentire la funzione dell'abitare;
 - **Unità immobiliare:** ai fini del presente Regolamento per unità immobiliare è da intendersi la unità immobiliare urbana. L'unità immobiliare urbana è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale;
 - **Utente** è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;
 - **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII; Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
 - **Utente residente:** è la persona fisica che ha la dimora abituale nel luogo risultante dal contratto di

fornitura stipulato con il Gestore;

- **Utente non residente:** tutti gli altri utenti.
- **Utenze aggregate:** utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il Gestore non ha stipulato i singoli contratti di fornitura. Tali utenze saranno fatturate con i criteri di cui all'art. 43 comma 4;
- **Utenze condominiali:** particolare tipologia di utenze aggregate ove sia esistente un condominio, costituita nelle forme di fatto o di legge;
- **Utenze preesistenti:** utenze trasferite dai precedenti Gestori alla data di approvazione del presente Regolamento;
- **Verifica del gruppo di misura (contatore) :** è l'attività finalizzata a verificare il funzionamento del gruppo di misura (contatore) in conformità alla normativa tecnica e metrologica vigente;
- **Verifica della pressione di fornitura:** è l'attività finalizzata a verificare la conformità del valore di pressione nel punto di consegna.
- **Voltura dell'utenza idrica:** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ART 5 COMPETENZE

5.1 Competenze dell'Ente di Governo dell'Ambito (EGA)

La Legge conferisce all' EGA compiti, che possono essere così individuati:

pianificazione: effettua la ricognizione di strutture ed impianti; approva il programma degli interventi (Piano d'Ambito) inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell'Ambito.

Il Piano d'Ambito si articola in:

- analisi dello stato attuale dei servizi e degli impianti;
- definizione dei livelli di servizio e della evoluzione della domanda;
- strategia e progetti futuri;
- piano finanziario (investimenti e risorse);
- modello gestionale e organizzativo;
- quadro tariffario;
- verifiche periodiche;

affidamento del Servizio Idrico: individua il nuovo Gestore e gli affida il Servizio;

regolazione: detta norme per il corretto funzionamento della gestione del Servizio Idrico Integrato;

controllo: controlla il Servizio e l'attività del gestore al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di qualità previsti dal Piano d'Ambito; valuta l'andamento economico e finanziario della gestione e definisce il complesso delle attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano; assicura la corretta applicazione delle tariffe.

5.2 Competenze del Gestore

Al Gestore competono le attività elencate nella convenzione di gestione stipulata con l'EGA, in particolare, per quanto riguarda il rapporto con gli utenti:

la contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, volture, recessi);

la definizione delle specifiche per la realizzazione degli allacciamenti alla Rete di Pubblico Acquedotto,

la realizzazione dell'allacciamento stesso (preventivo, sopralluogo, realizzazione);

la fatturazione del servizio (lettura del contatore, emissione fattura, recupero crediti);

il servizio di call center e pronto intervento;

il controllo della qualità delle acque immesse in Rete;

la gestione dei contatori;

la definizione di specifiche tecniche integrative per la realizzazione degli impianti privati a valle del punto di consegna da allacciare alla rete di Pubblico Acquedotto.

5.3 Competenze dell'Utente finale

All'Utente finale compete in particolare:

il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
il pagamento della tariffa adottata dall'EGA ai sensi della normativa vigente.

5.4 Competenze della Provincia

Alla Provincia compete:

il rilascio delle autorizzazioni per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile;

la verifica dell'idoneità dei contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo e l'applicazione dei sigilli di controllo.

5.5 Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale

L'Azienda Sanitaria Locale (d'ora in poi A.S.L.) è il soggetto cui competono i controlli esterni di cui all'art.8 del D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i, per la verifica della qualità dell'acqua distribuita.

ART 6 GARANZIE PER IL RISPETTO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da essere destinata ad uso umano, fino al punto di consegna.

Le condizioni qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono garantite dal rispetto del D.Lgs.31/2001 e s.m.i.

Il Gestore garantisce, in merito alla qualità delle acque, un numero adeguato di controlli interni in accordo con l'A.S.L., secondo i modi e le procedure indicate dalla normativa di riferimento, da considerare quale standard di qualità del servizio erogato.

Tutte le sostanze e i materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento degli esistenti dovranno essere idonei per l'uso specifico, nel rispetto delle vigenti normative.

Capitolo 2

DISCIPLINA DELLE FORNITURE

ART 7 OBBLIGO INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

Tutte le utenze devono essere dotate di contatore al fine di perseguire un duplice scopo¹:

- assicurare che le quantità consumate ed erogate siano oggetto di misurazione effettiva ed efficace e che non siano più applicabili sistemi a forfait di quantificazione dei volumi consumati, prelevati e restituiti nell'ambiente, che per loro natura ostano la sensibilizzazione del consumatore alle quantità utilizzate e alla sua responsabilizzazione a conseguire anche autonomamente obiettivi di risparmio idrico ed economico.

e quindi di conseguenza:

- sensibilizzare l'utente del servizio idrico integrato in termini di consapevolezza dell'incidenza antropica, e quindi anche individuale, sul consumo del patrimonio idrico globale e dell'impatto ambientale intergenerazionale.

Capo 1 forniture per uso pubblico²

ART 8 DISCIPLINA DELLE FORNITURE PER USO PUBBLICO

Sono considerate forniture per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività.

Rientrano in tale tipologia le forniture identificate come tipologia d'uso "civile non domestico" ed effettuate a:

- Enti Pubblici Territoriali (lo Stato, compreso i suoi organi di governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni ed i Consorzi degli stessi, le Comunità Montane ecc.);
- Associazioni senza scopo di lucro;
- Enti Pubblici e Privati non a scopo di lucro;
- Strutture sanitarie e socio assistenziali private convenzionate che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.

ART 9 REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO

La realizzazione degli allacciamenti idrici, è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese della Amministrazione richiedente, a fronte del pagamento degli oneri indicati nel preventivo.

ART 10 PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO

E' rigorosamente vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane e rubinetti pubblici, per usi diversi dall'alimentazione, dagli usi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane e dei rubinetti tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per lo spegnimento d'incendi.

¹ Cfr. Comunicazione CE 673(2012) Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee

² Alla data di emissione del presente Regolamento la fatturazione dell'acqua potabile utilizzata ai fini dell'innaffiamento di giardini o a fini irrigui sarà effettuata al netto dei canoni di fognatura e depurazione. Le utenze pre-esistenti rimangono invece in esercizio tal quali.

L'accertamento di prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico darà luogo all'applicazione della penale prevista all'art. 51 del presente Regolamento; nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a), e b).

Capo 2 forniture per uso privato³

ART 11 DISCIPLINA DELLE FORNITURE PER USO PRIVATO

Ai fini del presente regolamento vengono individuate le seguenti categorie di Utenza (appartenenti alle tipologie d'uso "civile domestico" e "altri usi"):

- per uso civile domestico – è considerata tale l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno dell'unità abitativa, di norma intestata a persona fisica, suddivisi per residenziali e non residenziali;
- per uso agricolo/zootecnico - è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa agricola e per l'abbeveramento del bestiame;
- per uso innaffiamento - è considerata tale la fornitura di acqua destinata ai fini dell'innaffiamento di giardini o a fini irrigui;
- per uso commerciale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa commerciale;
- per uso artigianale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa artigianale;
- per uso industriale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa industriale;

L'attribuzione di una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata, nel caso di utenza singola, sulla base dell'uso prevalente.

Le forniture agli impianti antincendio effettuate alle utenze corrispondenti agli usi di cui al presente articolo, daranno luogo ad una nuova utenza dotata di specifico contatore, i cui consumi verranno fatturati con identica struttura tariffaria. In caso di impianti antincendio esistenti non dotati di contatore sarà applicata dal Gestore una quota fissa in funzione del diametro della bocca antincendio. In ogni caso le prese antincendio dovranno risultare munite, fino al loro eventuale utilizzo per l'uso previsto, di apposito sigillo.

E' fatta salva la possibilità da parte del Gestore di richiedere l'installazione di un contatore a cura del Gestore stesso e a carico dell'Utente finale.

Le forniture sono sempre regolate dalle presenti norme, salvo condizioni speciali che possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile in casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione della Autorità d'Ambito.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari stabiliti dal competente EGA.

ART 12 FORNITURA DELL'ACQUA SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE SERVITE

La realizzazione degli allacciamenti idrici, è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese del

³ Vedi nota 2.

richiedente, a fronte del pagamento degli oneri indicati nel preventivo.

Nelle strade e piazze pubbliche, o ad uso pubblico, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche e giuridiche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla erogazione dell'acqua ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.

ART 13 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene:

- al proprietario o alla persona che occupa l'immobile sulla base di un titolo legale;
- all'amministratore, o persona allo scopo delegata, nel caso di utenza aggregata;
- alla persona fisica o giuridica per la cui attività è essenziale la fornitura.

Il richiedente dovrà presentare al Gestore idoneo titolo dal quale sia chiaramente dimostrabile la legittimità della richiesta.

ART 14 DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

E' fatto assoluto divieto all'Utente finale di rivendere l'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente ed il pagamento della penale di cui al successivo art. 51 comma 1 lettera a), del presente Regolamento.

La possibilità di rivendere l'acqua ad altri subfornitori (utenti) è consentita solo al Gestore previa autorizzazione dell'EGA.

ART 15 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

La richiesta di allacciamento alla rete idrica deve essere presentata agli uffici territoriali del Gestore (Ufficio Clienti) tramite i canali previsti dall'AEEGSI o dalla "*Carta del Servizio Idrico Integrato*".

ART 16 ALLACCIAMENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE NON PROVviste DI RETE IDRICA

Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di rete idrica, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito.

Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione dell'intervento, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.

Il Gestore è comunque tenuto a documentare all'EGA tutte le richieste di allacciamento pervenute, con le modalità stabilite in relazione al flusso informativo.

ART 17 DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA

Il rifiuto della fornitura potrà essere apposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di soddisfare le richieste (es: aumento della pressione in rete.)

Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello civile domestico, è facoltà del Gestore, rifiutare lo stesso ove si verifichi l'impossibilità di garantire la fornitura per gli usi civili domestici.

Nel caso si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio che non consentano il mantenimento del livello minimo di servizio per gli usi civili domestici in essere, è facoltà del Gestore, revocare la fornitura già concessa.

ART 18 PREVENTIVO

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso così come previsto dalla AEEGSI o dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”

Nel preventivo saranno indicati gli elementi definiti dall’ AEEGSI, che all’atto della pubblicazione del presente Regolamento comprendono⁴ :

- *il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;*
- *il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;*
- *i dati identificativi del richiedente;*
- *il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;*
- *la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;*
- *la data di invio del preventivo al richiedente;*
- *la tipologia d’uso;*
- *l’indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal presente RQSII, l’indicazione dell’entità dell’indennizzo automatico dovuto all’utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;*
- *l’indicazione del corrispettivo previsto per l’esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento d’utenza;*
- *l’indicazione degli elementi necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l’esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;*
- *la stima dei tempi previsti per l’ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto;*
- *l’indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;*
- *la durata di validità del preventivo;*
- *il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi.*

ART 19 CONTRATTI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento e della “Carta del Servizio Idrico Integrato”. E' fatto obbligo all'Utente finale di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Il contratto di fornitura si intende stipulato con l'attivazione della fornitura.

Art. 19.1 Forniture provvisorie di acqua

Le richieste di fornitura provvisoria per manifestazioni di associazioni, società e circoli sportivi, ricreativi o simili, feste pubbliche o private devono essere presentate al Gestore. L'erogazione della fornitura è subordinata al pagamento di tutti gli oneri richiesti dal Gestore.

ART 20 VOLTURA DELL'UTENZA IDRICA

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all'articolo precedente, da disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto utilizzatore.

Il nuovo soggetto utilizzatore, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.

⁴ Deliberazione AEEGSI 655/2015: Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (rqsi)

In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderà in solido degli obblighi contrattuali con il precedente Utente finale; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

Si ha altresì voltura quando in assenza di comunicazioni da parte del titolare del contratto si riceve una richiesta di subentro contrattuale da parte del nuovo soggetto utilizzatore che esibisce o dichiara un idoneo titolo a contrarre (proprietà – locazione/affitto – comodato – altro diritto reale).

In tal caso il Gestore procederà alla voltura contrattuale con le modalità e le tempistiche previste dalla AEEGSI o dalla “*Carta del Servizio Idrico Integrato*”, ovvero (alla data di emissione del presente documento) 5 gg.lavorativi.

Trascorsi i termini di cui sopra la voltura si intenderà definita sempre che il nuovo soggetto utilizzatore abbia perfezionato il contratto di fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

La voltura dell'utenza idrica decorre dallla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo Utente Finale.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato il residuo deposito cauzionale con gli interessi maturati dal momento della cessazione a quello dell'effettiva restituzione.

ART 21 DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DELL'ACQUA

I contratti per la fornitura dell'acqua (ad eccezione delle forniture provvisorie) hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o accordi diversi per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

ART 22 MODALITÀ PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione oppure rivolgersi agli uffici preposti del Gestore (Ufficio Clienti) nelle modalità indicate dall'AEEGSI o riportate nella “*Carta del Servizio Idrico Integrato*”.

La disdetta comporta, a carico del richiedente, la chiusura del contatore o la sua rimozione nel caso il contatore stesso sia posizionato “in batteria”, la chiusura del contatore o la sua rimozione e di norma (ma comunque a insindacabile giudizio del Gestore) il taglio dell'allacciamento idrico nel caso di utenza singola in servizio.

La prestazione viene eseguita entro gli standard di qualità previsti dall'AEEGSI o dalla “*Carta del Servizio Idrico Integrato*” e la stessa dà luogo alla cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale;

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la validità della domanda di disdetta espressa dall'Utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un contratto deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

ART 23 RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA

L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura. Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

ART 24 VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE, SOSTITUZIONE O VERIFICA DEL CONTATORE

In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con il Gestore, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, provvede alla compilazione di un apposito modulo che deve essere sottoscritto anche da parte dell'Utente finale.

Su tale modulo saranno indicati i dati previsti dall'AEEGSI, ovvero (alla data di emissione del presente documento) nella Deliberazione 655/2015.

ART 25 RETI DI ACQUE NON DESTINATE AL CONSUMO UMANO

In presenza di una rete pubblica alimentata da acque di recupero o comunque captate da fonti non destinate all'uso potabile gestita dal Gestore, l'Utente finale a fronte della stipula di contratto di fornitura, potrà richiedere l'allacciamento secondo le disposizioni impartite dal Gestore stesso.

ART 26 PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dal Gestore. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura.

Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'Utente finale, adeguato alle diverse condizioni.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio (art. 11 comma 1 lettera c), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 51 comma 1 lettera b) del presente Regolamento. È fatta salva, in questi casi, la facoltà del Gestore di procedere alla limitazione della fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente finale.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi di assoluta eccezionalità e ritenuti adeguatamente giustificati a giudizio del Gestore, la penalità sopra prevista non sarà applicata ed il quantitativo d'acqua prelevato sarà addebitato all'Utente alla tariffa per tempo vigente.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Capitolo 3

DISPOSIZIONI TECNICHE

ART 27 PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE

Fatti salvi eventuali obblighi di servitù di passaggio il confine fra suolo pubblico e privato, il punto di consegna (PDC) delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi sulle stesse.

Le reti idriche comprendono le condutture di adduzione, trasporto, distribuzione, gli allacciamenti idrici ed i loro rispettivi accessori posati lungo strade pubbliche o private, ad uso pubblico o su aree pubbliche e private, seguendo percorsi stabiliti dal Gestore e in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

Le condutture sono di proprietà esclusiva del Gestore, anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo da parte di utenti o di terzi. Le reti idriche del Gestore si estendono dalla bocca di mandata dei pozzi sino al punto di consegna (pdc). La presenza di dette condotte costituisce servitù a carico dei fondi interessati.

Gli interventi sulle condutture idriche sono di competenza esclusiva del Gestore il quale si riserva il diritto di eseguire lavori di riparazione e di manutenzione sulle condutture in ogni momento, ovunque le stesse siano posate, fatti salvi gli oneri e le limitazioni stabiliti nei casi di particolari convenzioni.

Il proprietario dell'area e/o dell'immobile servito è obbligato a consentire la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione sulla sua proprietà, a favore delle reti idriche e degli impianti connessi del Gestore.

Data la natura dei lavori, qualora il Gestore a suo insindacabile giudizio, ne ravvisasse l'urgenza i lavori su strade e fondi privati possono essere effettuati senza preavviso ai proprietari degli stessi.

Gli impianti interni realizzati a valle del punto di consegna sono di proprietà dell'Utente finale che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

Gli impianti interni a valle del pdc devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, qualità dei materiali e sottoposti a manutenzione secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008.

ART 28 INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

Esso sarà collocato nel luogo stabilito dal Gestore, sentito l'Utente finale, possibilmente nel luogo più idoneo sul limite della proprietà tra suolo pubblico e privato; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore.

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

L'Utente finale deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni eventualmente fornite dal Gestore, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura.

L'Utente deve predisporre lo spazio necessario alla posa del contatore, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura secondo le specifiche del Gestore, fermo restando la possibilità del Gestore di fornire a spese dell'Utente finale l'alloggiamento stesso.

La fornitura e posa in opera dello sportello a protezione del contatore è a carico dell'Utente, comprese le spese per la sua successiva manutenzione.

Il Gestore ha la facoltà di prescrivere le principali caratteristiche dello sportello del vano di alloggiamento del contatore alle quali l'Utente ha l'obbligo di attenersi e di garantire in ogni caso la fornitura, con costi a carico dell'Utente, nel caso di espressa richiesta.

Nell'alloggiamento dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente finale e concordate con il Gestore.

In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'Utente finale dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

L'Utente finale, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri i pozzetti e gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

ART 29 CUSTODIA DEL CONTATORE

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.

L'Utente finale è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'Utente finale, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

E' diritto-dovere dell'Utente finale verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.

Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente finale, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore chiudere il contatore.

L'Utente finale deve pertanto provvedere, con la dovuta diligenza, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservate da manomissioni e danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno loro arrecati anche da parte di terzi o ignoti. In particolare l'Utente finale deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Qualora l'Utente finale rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni.

Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'Utente finale.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente finale, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'Utente finale o di un suo incaricato, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e standard fissati dalla Carta del Servizio, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

Nei casi di interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'Utente finale) il Gestore provvederà ad

informare successivamente l'Utente stesso lasciando copia del verbale di sostituzione nella cassetta postale o inviandone copia tramite servizio postale, o via telematica.

ART 30 SPOSTAMENTO DEL CONTATORE

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dalla stessa.

Il Gestore ha facoltà di imporre l'esecuzione delle opere necessarie al cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente finale sia per intervenute modifiche del contesto fatte eseguire dall'Utente finale, sia per esigenze evidenziate dal Gestore.

L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale del Gestore o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, sulla base della stessa struttura dei costi previsti per l'allacciamento, fermo restando l'obbligo per l'Utente finale di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, con obbligo di preavviso e appuntamento nel rispetto delle modalità e degli standard previsti dalla Carta del Servizio.

ART 31 PRESSIONE DI CONSEGNA

a) La pressione per le utenze è quella in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è in generale compresa fra un minimo di 1,5 bar ad un massimo di 7 bar al punto di consegna in regime statico e rapportato al piano campagna.

b) Per le nuove utenze attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la pressione di consegna dovrà essere compresa fra 1,5 bar e 7 bar misurati al punto di consegna e rapportato al piano campagna nelle normali condizioni di esercizio, a meno di diversa ed esplicita indicazione sul contratto per le utenze poste in condizioni sfavorevoli rispetto gli impianti di approvvigionamento acquedottistico.

Il Gestore declina qualsiasi responsabilità per i danni alle cose che potranno derivare agli impianti dell'utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni della rete idrica di distribuzione all'interno del campo di pressioni sopra indicato o diversamente indicate in contratto.

E' facoltà dell'utente installare apparecchiature di soprelevazione o riduzione della pressione nei limiti e nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 31.1 Limitatori di pressione

Il Gestore è tenuto, a garanzia del corretto funzionamento del contatore, ad inserire nella derivazione un limitatore di pressione commisurato alle massime prestazioni del contatore, nel rispetto delle pressioni stabilite nel presente Regolamento.

ART 32 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'Utente finale previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dall'AEEGSI o dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'Utente finale è tenuto al pagamento del un corrispettivo previsto dal tariffario di cui all'art. 51 del presente Regolamento.

Nel caso vi sia presenza di un contatore ad uso innaffiamento in abbinamento ad un contatore relativo ad una categoria di cui agli artt. 8,11, la verifica del livello di pressione avverrà solo ed esclusivamente su questi ultimi escludendo dal funzionamento il contatore ad uso innaffiamento.

Per tale motivo i livelli di pressione di cui al precedente articolo non trovano applicazione sui contatori ad uso innaffiamento e gli stessi possono venire installati su un allaccio già esistente e dotato di contatore senza necessità di revisione dei parametri di dimensionamento dell'allacciamento.

ART 33 NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Spetta al Gestore:

- stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro dell'allacciamento idrico e del contatore, in relazione alla portata richiesta dall'Utente finale o consentito dal Gestore stesso;
- scegliere il luogo per la costruzione dell'allacciamento idrico e per il collocamento del contatore, sentite le esigenze dell'Utente finale;
- l'esecuzione dei lavori di allacciamento dalla rete stradale fino al punto di consegna dopo aver ricevuto il pagamento stabilito nel preventivo concordato e le eventuali autorizzazioni da fornire a carico del richiedente.

Gli allacciamenti idrici saranno realizzati dal Gestore in conformità alle proprie specifiche tecniche.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di modifica o eliminazione di allacciamento esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo.

Tali costi saranno preventivati dal Gestore in seguito ad esplicita richiesta dell'Utente finale secondo quanto previsto dall'AEEGSI o dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato".

Qualora la posa di nuove condutture di trasporto e distribuzione su proprietà private comporti la demolizione di manufatti e di pavimentazioni, il Gestore è tenuto al ripristino originario di qualsiasi manomesso.

Demolizioni dovute a lavori di manutenzione sulle condotte già in esercizio comportano al Gestore l'obbligo di ripristinare allo stato in cui si trovavano i manufatti al momento della posa.

Art. 33.1 Riclassificazione dell'allacciamento esistente

Le tubazioni di allacciamento idrico possono essere nel tempo riclassificate come condotte di distribuzione qualora le condizioni di esercizio dovessero permetterlo (es: un suo prolungamento per chiusura ad anello, cambiamento della strada da privata a comunale, ecc.).

ART 34 UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE PRIVATE

Le opere realizzate a valle del punto di consegna, sono di proprietà dell'Utente finale, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all'adduzione dell'acqua.

Le tubazioni a valle del contatore, collocate a cura dell'Utente finale in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.

Nessuna tubazione dell'impianto potrà, sotto passare od essere posta all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione a garanzia del mantenimento delle caratteristiche di potabilità dell'acqua sono eseguiti a cura e spese dell'Utente finale nel rispetto delle normative vigenti.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

ART 35 COLLEGAMENTI DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI

Gli impianti a valle del contatore devono essere progettati e realizzati secondo le norme di buona tecnica e/o leggi vigenti

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 35.1 Suddivisione impianti interni

Gli impianti si intendono suddivisi per tipologia nel seguente modo:

Tipologia 1

- a) impianti per uso potabile
- b) impianti per uso alimentare
- c) impianti per uso sanitario
- d) impianti per usi alimentari in cicli artigianali e industriali (es. gelaterie, pastifici, etc)
- e) impianti di sopra elevazione della pressione con serbatoio a pelo libero

Tipologia 2

- a) impianti di raffreddamento di lavorazioni industriali artigianali
- b) impianti di condizionamento a ciclo chiuso
- c) impianti per generatori industriali di vapore
- d) impianti per il riscaldamento di ambienti (riscaldamento autonomo, centralizzato, industriale, artigianale, commerciale)

Tipologia 3

- a) impianti per usi non alimentari in cicli di trasformazione industriale (candeggio, tintoria)
- b) impianti di attività industriali/artigianali/commerciali che utilizzano l'acqua fornita dal civico acquedotto per usi diversi dal potabile e non rientranti nella tipologia 2
- c) impianti di sopraelevazione della pressione senza serbatoio a pelo libero e comunque in tutti gli edifici con altezza superiore a 9 mt di gronda
- d) impianti di attività industriali, artigianali, commerciali con cicli di produzione che prevedono l'uso dell'acqua in trattamento di fumi, di rifiuti solidi e liquidi, per preparazione di soluzioni con sostanze nocive o pericolose per la salute
- e) impianti di depurazione acque e/o trattamento
- f) impianti per ospedali, cliniche e laboratori di igiene
- g) impianti per laboratori chimici
- h) impianti per laboratori fotografici
- i) impianti per lavanderie e tintorie
- j) impianti di demineralizzazione o dolcificazione

Tipologia 4

- a) impianti per piscine, saune, etc

Tipologia 5

- a) impianti per uso innaffio di giardini di abitazioni

Tipologia 6

- a) impianti di irrigazione ad uso agricolo

Tipologia 7

- a) impianti per usi agricoli diversi dall'irrigazione

Tipologia 8

- a) impianti antincendio, comprese eventuali riserve idriche

Tipologia 9

- a) impianti in aree ove esistono diversi tipi di fornitura (es. pozzi privati)

Art. 35.2 Norme transitorie

Per quanto concerne gli impianti interni identificati nella tipologia 1, si accettano nello stato di esistenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli impianti esistenti relativi alle tipologie 2,3,4,5,6,7,8 dello stesso articolo dovranno essere eventualmente modificati ed adeguati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli impianti esistenti di sopraelevazione della pressione, sia per quanto riguarda le modalità di captazione, sia relativamente all'ubicazione delle apparecchiature, dovranno essere poste in regola in occasione di interventi di manutenzione straordinaria o di sostituzione di parti consistenti salvo l'installazione del dispositivo di disconnessione da prevedere comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La disconnessione di reti interne non omogenee deve essere effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART 36 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

ART 37 SERBATOI

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

In relazione sia ai nuovi impianti a valle del punto di consegna, sia agli impianti esistenti questi dovranno rispondere esclusivamente ai criteri previsti dalle eventuali specifiche tecniche integrative del Gestore e/o dell'ASL.

ART 38 INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.

Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.

Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore potrà esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale del Gestore, che l'Utente finale non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.

ART 39 MODIFICHE DEGLI IMPIANTI IDRICI PRIVATI A VALLE DEL PUNTO DI CONSEGNA

Gli impianti privati in genere ed in particolare quelli provvisti di sollevamento, serbatoi d'accumulo, o disconnettori di cui ai precedenti art 36 art. 37, e art. 38 dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione.

L'EGA ed il Gestore si riservano il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e possono ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

In caso di inadempienza il Gestore, ha la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua fino a quando l'Utente finale non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora non siano state eseguite le modifiche prescritte allo scopo di migliorare l'afflusso dell'acqua, il Gestore declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione.

ART 40 VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI

L'EGA ed il Gestore hanno sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna. Tali ispezioni sono effettuate da personale incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati dell' EGA e del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata.

- a) per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l'altro il rispetto delle condizioni di sicurezza;
- b) per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D.Lgs. 31/2001;
- c) per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori;
- d) per le periodiche verifiche dei consumi.

Il Gestore può disporre l'eventuale adeguamento dell'impianto privato in caso riscontri la non corrispondenza alle norme di qualità di sicurezza e di buona tecnica. In caso di opposizione o di ostacolo, previa diffida scritta, può sospendere l'erogazione del servizio, fino a quando sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.

Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nei termini stabiliti nel presente Regolamento o nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Capitolo 4

DISPOSIZIONI TARIFFARIE

ART 41 CRITERI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Ogni consumo di acqua misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico dell'Utente. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le fatture comprendono, oltre all'ammontare dei consumi e della quota fissa e ogni altro importo dovuto dall'Utente.

La quota fissa e l'ammontare dei consumi devono riferirsi allo stesso periodo di fatturazione, fatta salva l'eccezionale ipotesi di recuperi pregressi.

La fatturazione dei consumi sarà effettuata con periodicità prevista dall'AEEGSI, ovvero, alla data di emissione del presente documento:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Le "fatture di stima" potranno essere emesse tra una lettura effettiva e l'altra tramite il calcolo di consumi stimati, che saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente relativi all'ultimo anno di consumo, così come previsto dall'AEEGSI o dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato"

Per i nuovi contratti di fornitura i consumi stimati saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza secondo lo standard fissato.

Le "fatture di conguaglio" saranno emesse a seguito di lettura effettiva del contatore rilevata dal Gestore o comunicata dall'Utente (autolettura), con applicazione sui consumi rilevati per differenza dalla precedente lettura effettiva.

Sia le fatture di stima che di conguaglio saranno calcolate mediante il criterio dell'applicazione del pro-die, ossia con l'attribuzione dei consumi fatturati alle fasce tariffarie di consumo rapportate al periodo di riferimento.

In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento) il Gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione.

L'Utente finale ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del Gestore o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di autolettura, la mancata restituzione entro i termini stabiliti nella stessa comporterà l'addebito di un consumo stimato, come sopra determinato.

ART 42 CRITERI PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI DELLE UTENZE AGGREGATE

E' facoltà del Gestore (fatto salvo eventuali provvedimenti AEEGSI) suddividere i punti di consegna installando più contatori presso un'unica unità condominiale, purché detti contatori

vengano installati al piano terra o seminterrato degli stabili e comunque non verranno installati contatori multipli per edifici con più di quattro alloggi.

Nelle more della definizione da parte dell'AEEGSI del documento riguardante la "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del SII", il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di una utenza aggregata composta dal complesso immobiliare, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative, che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti, sarà fatturato dal Gestore tenuto conto degli scaglioni conseguenti al numero delle utenze domestiche e non domestiche in genere coincidenti con le singole unità immobiliari (purché fornite del servizio) e dell'esistenza di ulteriori punti presa condominiali presenti nel complesso e dei corrispondenti livelli tariffari.

In sostanza il consumo rilevato dal contatore generale sarà attribuito ad uno scaglionamento personalizzato per l'intera utenza aggregata, determinato dal cumulo degli scaglioni tariffari associati a ciascuna tipologia di utenza finale.

Nel caso di promiscuità di usi ricadente sul contatore generale il Gestore ha facoltà di obbligare i soli utenti corrispondenti ad usi civili non domestici, alla installazione di singoli contatori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale contrattualizzazione.

ART 43 VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE A RICHIESTA DEL CLIENTE

Qualora l'Utente finale ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica così come previsto dall'AEEGSI o dalla "*Carta del Servizio Idrico Integrato*".

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con uno nuovo.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza "a campo" risulta compresa nei limiti previsti dal DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)., o dal Regio Decreto 23 Agosto 1890, n. 7088 – Approvazione del t.u. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991

Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l'Utente finale sarà tenuto al pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario di cui all'art. 51 del presente Regolamento.

Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo, lo stesso sarà sostituito a spese e cura del Gestore e si procederà alla ricostruzione dei consumi in base a quanto stabilito dall' AEEGSI nella Deliberazione 5 Maggio 2016 218/2016/R/Idr: Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale.

Il contatore oggetto di verifica rimarrà in giacenza per un periodo non inferiore a 90 giorni solari dalla data di effettuazione della verifica.

ART 44 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

Le spese per la riparazione di danni alle condutture idriche ad alle attrezzature accessorie causati per incuria, dolo o colpa, verranno addebitate ai responsabili sulla base del listino prezzi in vigore e salvo ulteriori rivalse di danni diretti ed indiretti.

Uguale addebito verrà elevato in caso di guasto provocato a seguito di lavori nel sottosuolo da parte di terzi, a meno che non venga dimostrato da parte di chi ha causato il danno di aver ottemperato alle precauzioni prescritte dalla normativa vigente e di aver avuto indicazioni, relativamente all'ubicazione dei sottoservizi, pregiudizievoli in modo determinante per l'esecuzione del lavoro.

E' fatto obbligo di segnalare immediatamente il Gestore i casi di rottura e di manomissione del rivestimento di protezione delle condotte, in modo da consentire il più sollecito intervento di

riparazione. La tempestività della segnalazione e la dimostrata involontarietà nel provocare tale tipo di danno comportano il non addebito dei costi di intervento, purché venga lasciato aperto lo scavo per permettere di effettuare la riparazione.

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici in proprietà privata posti a valle del contatore; ha il dovere inoltre di segnalare eventuali guasti o perdite sull'impianto situato a monte del contatore.

Così come stabilito dal precedente art. 29 l'Utente finale ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dovute a perdite occulte non individuabili secondo il principio della buona diligenza, l'Utente finale può richiedere al Gestore l'esenzione della quota di tariffa corrispondente al servizio fognatura e depurazione tramite dichiarazione relativa alla riparazione presentata da tecnico abilitato.

La quantificazione del consumo anomalo viene effettuata dal Gestore, così come stabilito dalla AEEGSI nella Deliberazione 5 Maggio 2016 218/2016/R/Idr: Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale.

La richiesta di esenzione/rimborso deve essere inoltrata al Gestore utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore, con le modalità e le tempistiche previste dalla *"Carta del Servizio Idrico Integrato"*.

In caso di fattura già emessa, o in caso di impossibilità di interrompere la fatturazione in corso, il rimborso potrà essere effettuato anche tramite la riduzione delle fatture successive.

ART 45 PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'Utente finale in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse, così come previsto dalla *"Carta del Servizio idrico integrato"*. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente finale per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente finale, come previsto dalla normativa vigente.

La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'Utente finale relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.

Qualsiasi opposizione che l'Utente finale ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata al Gestore entro il termine stabilito dall'AEEGSI o dalla *"Carta del Servizio Idrico Integrato"*

Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a quanto previsto dall'AEEGSI o dalla *"Carta del Servizio Idrico Integrato"*.

Ritardi di pagamento, morosità, sospensioni del servizio e risoluzione del contatto sono regolati dall'AEEGSI o dalla *"Carta del Servizio Idrico Integrato"*

ART 46 SOSPENSIONE, IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO E CONTROVERSIE

Il Gestore eroga un servizio continuo e regolare, e la sua mancanza o carenza sarà imputabile solo a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio.

Nei casi di irregolarità del servizio il Gestore adotterà comunque tutte le misure atte ridurre il disagio agli utenti e a limitare i tempi di disservizio; in particolare preavviserà gli utenti con adeguato anticipo nel caso di interruzioni programmabili come previsto dalla Carta del Servizio Idrico.

Il Gestore comunque non assume responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni o limitazione di fornitura (sia in termini di portata sia in termini di pressione) dovute a caso fortuito, guasti, forza maggiore, a fatto di terzi, scioperi, incidenti nonché a obiettive e giustificate esigenze di servizio, anche con esplicito riferimento alle situazioni di carenza che si dovessero generare a causa di emergenze idriche sul territorio comunale.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno necessariamente provvedere all'installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva e sopraelevazione sufficiente alle proprie necessità.

E' data facoltà al Gestore di sospendere temporaneamente il servizio relativo alla fornitura idrica ad alcune categorie di utenti, e/o ad un certo numero di utenti di particolari categorie quando situazioni contingenti obblighino lo stesso ad una riduzione dell'erogazione.

La valutazione della necessità e della opportunità di tale sospensione è demandata unicamente al Gestore.

ART 47 DANNI DERIVANTI DALLA SOSPENSIONE DELL' EROGAZIONE DELL' ACQUA PER MOROSITÀ DELL'UTENTE

L'Utente finale moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART 48 CASI E MODALITÀ DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'Utente finale possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o variazioni (art. 20 del presente Regolamento);
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto art. 16 comma 2 e art. 19 del presente Regolamento);
- c) prelievi abusivi (art. 26 del presente Regolamento);
- d) cessione dell'acqua a terzi (art. 14 del presente Regolamento);
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 35, art. 36, art. 37 e art. 38 del presente Regolamento);
- f) opposizione dell'Utente finale al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (art. 40 del presente Regolamento);
- g) opposizione dell'Utente finale al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore art. 41 comma 1 del presente Regolamento);
- h) in caso di pericolo per persone o cose, in caso di mancata realizzazione da parte dell'Utente finale di modifiche suggerite dal Gestore o in caso di irregolarità riscontrata dalla stessa, art. 40 del presente Regolamento);
- i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso (art. 29 del presente Regolamento);
- j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (art. 47 del presente Regolamento).

Nel caso in cui l'Utente finale non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione, la sospensione della fornitura sarà disposta nei tempi e con le modalità previste dall'AEEGSI o dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato" così come la risoluzione del contratto.

Non è in ogni caso possibile procedere alla sospensione della fornitura:

- k) nei giorni prefestivi o festivi;

- l) quando il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili all'Utente finale;
- m) in presenza di eccezioni mosse dall'Utente finale relative alla ricostruzione dei consumi, prima che il Gestore le abbia verificate.

ART 49 DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI

L'Utente finale, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.

Il Gestore è tenuto ad offrire la rateizzazione, a richiesta dell'Utente finale:

- n) qualora la bolletta di conguaglio ovvero di ricalcolo a seguito di accertamento perdita occulta sia superiore al doppio dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- o) per tutti gli utenti ai quali, a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile all'Utente finale, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore;
- p) per gli utenti con un contatore "accessibile" o "parzialmente accessibile" cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 100,00 euro.

L'Utente finale che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione al Gestore entro il termine di costituzione in mora, pena l'inammissibilità della domanda.

Il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate mensili di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due (rateizzazione ordinaria). A tale rateazione (ed a quelle dei successivi due commi) sarà applicato un tasso annuale pari al Tasso Legale.

Nei casi di conguagli pluriennali di utenze provviste di contatore accessibile o ad accessibilità condizionata potranno essere concesse rateizzazioni con numero di rate mensili pari al periodo conguagliato.

Altre forme di rateizzazione saranno comunque concesse dal Gestore con specifiche modalità nei casi previsti dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato".

A richiesta dell'Utente finale il Gestore potrà concedere il pagamento del corrispettivo dovuto in un numero di rate mensili superiori a quello di sopra indicato, ma comunque nel limite massimo di n. 15. In tal caso sarà applicato sull'intera somma un Tasso Legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.

ART 50 COMUNICAZIONI E RECLAMI

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'Utente finale deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore nei tempi e con le modalità stabiliti dall'AEEGSI o dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture e procedure non potrà essere ritenuta valida. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all'AEEGSI o alla Carta del Servizio del Servizio Idrico Integrato.

ART 51 ADDEBITI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO

Il mancato pagamento delle somme dovute al Gestore a seguito dell'emissione di fatture ai sensi del precedente art. 45, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture, comporterà addebiti a carico degli utenti come previsto dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato"

ART 52 ADDEBITI VARI

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a. penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (art 16, art.15 del presente Regolamento);
- b. penale per prelievi abusivi (art 27 del presente Regolamento);
- c. penale per la manomissione degli impianti del Gestore e dei sigilli ai contatori (art 29 del presente Regolamento);
- d. corrispettivo per voltture d'utenza (art 21 del presente Regolamento);
- e. corrispettivo per la riapertura utenza morosa (art 24 del presente Regolamento);
- f. corrispettivo per la verifica del contatore (art 59 del presente Regolamento);
- g. corrispettivo per eventuali prestazioni a valle del punto di consegna;
- h. anticipo in conto consumo (art 52 del presente Regolamento);
- i. penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (art. 29 del presente Regolamento);
- j. corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (art.33 del presente Regolamento);
- k. corrispettivo fisso annuo onnicomprensivo per ciascuna presa antincendio (art.12, del presente Regolamento).

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dall'EGA su proposta del Gestore e previo confronto con le Associazioni dei Consumatori e rese note nei modi e nei termini ritenuti più congrui dal Gestore.

Capitolo 5

DISPOSIZIONI PER UTENZE

ART 53 CONTRATTI DI UTENZA PREESISTENTI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dall'Utente finale nei termini stabiliti dall'art. 19 del presente Regolamento.

I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori sino a tale data e trasferiti al Gestore, si intenderanno adeguati alle normative di questo Regolamento mediante adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa riguardante i consumi idrici dell'anno.

Affinché l'adesione sia consapevole, il Gestore invierà all'Utente finale, con la prima fatturazione utile, una prima informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui saranno indicati i recapiti ove ottenere il testo integrale del presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato, in attesa di un recapito diretto come previsto dalla Carta dei Servizi.

In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, ai sensi del precedente art. 52, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.

Capitolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

ART 54 CONTROVERSIE E RECLAMI

Per ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente regolamento, si farà riferimento alle norme di legge vigente in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto; foro competente è di norma quelli del luogo di ubicazione dell'immobile corrispondente all'utenza, fatti salvi i diritti di legge.

Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Per ogni effetti di legge il Gestore elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede in Varese e l'utente finale nel luogo in cui avviene la fornitura dell'acqua pattuita contrattualmente.

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa ai contratti di fornitura è definita dalle Autorità Giudiziarie nella cui giurisdizione trovasi il Comune presso il cui territorio ha oggetto la fornitura idrica.

ART 55 MODIFICHE DEL RAPPORTO

Qualora sia reso necessario dalla sopravvenienza di norme inderogabili, di legge o regolamento ovvero da esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Gestore si riserva di modificare le norme che disciplinano il rapporto di fornitura, previo parere favorevole da parte dell'Autorità d' Ambito, a seguito di preliminare confronto in sede di tavolo di consultazione, ove necessario, con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ogni modifica avrà effetto soltanto dopo essere resa nota agli utenti secondo modalità tali da assicurarne la conoscenza.

ART 55 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'EGA, entrerà in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Servizio con il Gestore e alla sottoscrizione della Convenzione con il Gestore.


Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente finale di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.

Il Regolamento sarà periodicamente aggiornato in accordo con il Gestore per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito e alla normativa.

All'atto dell'entrata in vigore il Regolamento sostituirà integralmente le norme regolamentari di ogni singolo Comune.

ALLEGATO A: Schema impianti interni (a valle del contatore)


SCHEMA DI IMPIANTO INTERNO DI TIPOLOGIA 1 - 5 - 6



LEGENDA

- 1 - elemento di intercettazione della derivazione stradale
- 2 - valvola a sfera + valvola di non ritorno
- 3 - contatore
- 4 - valvola a sfera + presa per misurazione pressione
- 5 - elemento di intercettazione
- 6 - valvola di non ritorno
- 7 - rubinetto di scarico
- 8 - rete interna utente
- 9 - serbatoio a pelo libero


SCHEMA DI IMPIANTO INTERNO DI TIPOLOGIA 2 - 3 - 4 - 7 - 8



LEGENDA

- 1 - elemento di intercettazione della derivazione stradale
- 2 - valvola a sfera + valvola di non ritorno
- 3 - contatore
- 4 - valvola a sfera + presa per misurazione pressione
- 5 - elemento di disconnessione completo di filtro
- 6 - rubinetto di scarico
- 7 - rete interna utente


SCHEMA DI IMPIANTO INTERNO DI TIPOLOGIA MISTA (TIPOLOGIA 1 e TIPOLOGIA 5 - 6)



LEGENDA

- 1 - elemento di intercettazione della derivazione stradale
- 2 - valvola a sfera + valvola di non ritorno
- 3 - contatore
- 4 - valvola a sfera + presa per misurazione pressione
- 5 - rubinetto di scarico
- 6 - elemento di intercettazione
- 7 - valvola di non ritorno
- 8 - rete interna utente di tipologia 1
- 9 - rete interna utente di tipologia 5 - 6


SCHEMA DI IMPIANTO INTERNO DI TIPOLOGIA MISTA (TIPOLOGIA 1 e TIPOLOGIA 2 - 3 - 4 - 7 - 8)



LEGENDA

- 1 - elemento di intercettazione della derivazione stradale
- 2 - valvola a sfera + valvola di non ritorno
- 3 - contatore
- 4 - valvola a sfera + presa per misurazione pressione
- 5 - elemento di disconnessione completo di filtro
- 6 - rubinetto di scarico
- 7 - elemento di intercettazione
- 8 - elemento di disconnessione
- 9- rete interna utente di tipologia 1
- 10 - rete interna utente di tipologia diversa

SCHEMA DI IMPIANTO INTERNO DI TIPOLOGIA 9



LEGENDA

- 1 - elemento di intercettazione della derivazione stradale
- 2 - valvola a sfera + valvola di non ritorno
- 3 - contatore AGESP
- 4 - valvola a sfera + presa per misurazione pressione
- 5 - elemento di disconnessione completo di filtro
- 6 - elemento di intercettazione
- 7 - rubinetto di scarico
- 8 - valvola di non ritorno
- 9 - elemento di disconnessione
- 10 - contatore Utente
- 11 - pozzo idrico privato
- 12 - rete interna utente di tipologia 1
- 13 - rete interna utente di tipologia 2 - 3 - 4 - 7 - 8
- 14 - serbatoio a pelo libero

ALLEGATO B: Caratteristiche contatori per acqua fredda⁵

Prestazioni misuratori MID (R160)⁶

Prestazioni misuratori CEE (Classe C)

Gamma di calibri	Q1	Q2	Q3	Q4	R	Qmin	Qt	Qn	Qmax	Classe C
	l/ora	l/ora	mc/ora	mc/ora	Q3/Q1	l/ora	l/ora	mc/ora	mc/ora	Qn/Qmin
DN 13-1/2"	15,6	25	2,5	3,1	160	15,0	24	1,5	3,0	100
DN 20-3/4"	25,0	40	4	5,0	160	25,0	40	2,5	5,0	100
DN 25-1"	39,4	63	6,3	7,9	160	35,0	56	3,5	7,0	100
DN 30-1"1/4	62,5	100	10	12,5	160	50,0	80	5	10,0	100
DN 40-1"1/2	100,0	160	16	20,0	160	100,0	160	10	20,0	100
DN 50-2"	156,3	250	25	31,3	160	150,0	240	15	30,0	100
DN 65-2"1/2	250,0	400	40	50,0	160	250,0	400	25	50,0	100
DN 80-3"	393,8	630	63	78,8	160	400,0	640	40	80,0	100
DN 100-4"	625,0	1000	100	125,0	160	600,0	960	60	120,0	100
DN 150-6"	1562,5	2500	250	312,5	160	1500,0	2400	150	300,0	100

Q1-(Qmin) la minima portata alla quale il contatore deve funzionare rispettando gli errori definiti per il campo di portata inferiore

Q2-(Qt) la minima portata alla quale il contatore deve funzionare rispettando gli errori definiti per il campo di portata superiore

Q3-(Qn) portata permanente (nominale)

Q4-(Qmax) portata di sovraccarico (massima)

⁵ L'acqua è considerata <<fredda>> quando la sua temperatura è compresa tra 0° C e 30° C (DPR854/82)

⁶ Le caratteristiche MID ai fini della progettazione hanno validità a partire dal 1-1-2017; fino a tale data lo standard di progettazione è riferito ai misuratori CEE

ALLEGATO C: Specifiche tecniche disconnettore a zona

Il presente allegato definisce le caratteristiche funzionali, dimensionali, fisico-chimiche, meccaniche e idrauliche che devono soddisfare i disconnettori a zona di pressione ridotta controllabile (di seguito denominati disconnettori), le indicazioni per la designazione e le istruzioni per la loro posa in opera.

Campo di applicazione

Si applica ai disconnettori, usati per evitare il ritorno in rete di acque contaminate aventi dimensioni da DN 15 a DN 250 inclusi e con PN 10.

Essi devono poter funzionare senza modifiche né regolazioni alle seguenti condizioni:

- a pressione compresa tra 0 e 10 bar;
- per qualsiasi variazione di pressione compresa tra questi limiti;
- in servizio continuo a una temperatura $\leq 30^{\circ}\text{C}^7$.

Gli apparecchi aventi diametri, pressione d'esercizio e temperatura d'esercizio diverse, devono comunque corrispondere alle specifiche generali di questo allegato.

Lo schema indicativo di realizzazione è riportato nella Fig.1.




Fig. 1 - Disconnettore

Normativa di riferimento

Decreto 6 aprile 2004, n. 174

Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

UNI 9182_2014

Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Progettazione, installazione e collaudo.

UNI EN 806-5:2012

Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano

UNI EN 12729_2003

Dispositivi per la prevenzione dell'inquinamento da riflusso dell'acqua potabile - Disconnettori controllabili con zona a pressione ridotta - Famiglia B - Tipo A

⁷ Vedi nota 4

Materiali

I materiali utilizzati per la costruzione del disconnettore devono garantire nel tempo e nelle condizioni di esercizio, la funzionalità dell'apparecchio e devono soddisfare i regolamenti sanitari previsti per le reti idriche, in particolar modo la zona a monte.

Il disconnettore deve avere tre attacchi per le misure di pressione, onde permettere di eseguire le misure periodiche previste dai regolamenti del Gestore.

Essi sono situati:

- nella zona a monte del primo dispositivo di non ritorno;
- nella zona a valle del secondo dispositivo di non ritorno;
- nella zona intermedia.

I canali interni al disconnettore che conducono agli attacchi per i misuratori di pressione, devono avere su tutto il loro percorso una sezione minima di 12 mm² per prevenire fenomeni di otturazione ed inoltre la dimensione minima della sezione deve essere almeno 4 mm.

Il comando del dispositivo di scarico deve essere costruito in modo che, in caso di rottura od avaria, lo scarico resti obbligatoriamente aperto.

Dimensioni nominali dei raccordi

Le dimensioni nominali dei disconnettori sono:

- in base alla filettatura del raccordo: 1/2" - 3/4" - 1" e 1/4" - 1 e 1/2" - 2" (rispettivamente DN 15, 20, 25, 32, 40, 50);
- in base al diametro nominale delle flange di raccordo: DN 65, 80, 100, 150, 200, 250 (rispettivamente 2 e 1/2" - 3" - 4" - 6" - 8" e 10").

Filettatura dei raccordi di ingresso e uscita

I raccordi devono essere dotati di filettatura UNI ISO 228/1 o UNI ISO 7/1.

Flange di raccordo di ingresso e uscita

Le flange devono essere conformi alle UNI 1092_1. Le dimensioni sono quelle della serie PN 10.

Attacchi dei misuratori di pressione

Il diametro degli attacchi per i misuratori di pressioni devono essere:

- G 1/4" per disconnettori dal DN 15 al DN 50;
- G 1/2" per disconnettori dal DN 65 al DN 250.

Cessione sostanze e resistenza chimica

Tutti i materiali costituenti il disconnettore che vengono a contatto con l'acqua devono soddisfare le prescrizioni del DM 174/2004.

Tenuta del dispositivo di non ritorno nella zona a valle con senso di flusso contrario

Il dispositivo di ritegno deve sopportare senza danno e garantire la tenuta anche per punte di pressione di 20 bar in senso contrario al normale senso di flusso. Operando nelle condizioni di prova definite nella UNI EN 12729_2003, non devono prodursi passaggi di acqua e/o deformazioni permanenti o deterioramenti del dispositivo di non ritorno a valle.

Tenuta del dispositivo di non ritorno nella zona a valle con senso di flusso normale

Il dispositivo di ritegno (non ritorno) deve essere normalmente chiuso e realizzare la tenuta fino a differenze di pressione nel senso di flusso normale di almeno 70 mbar. Nelle condizioni di prova definite nella UNI EN 12729_2003, la pressione differenziale di arresto del dispositivo di non ritorno a valle deve essere maggiore o uguale a 70 mbar e deve assicurare la tenuta.

Mantenimento della minima differenza di pressione tra zona a monte e zona intermedia

Operando come indicato nella UNI EN 12729_2003, deve essere mantenuta a valori maggiori di 140 mbar la differenza di pressione tra la zona a monte e quella intermedia. Tale differenza di pressione deve essere garantita anche in assenza di flusso.

Intervento del dispositivo di scarico della zona intermedia quando la pressione a monte è bassa

Operando come indicato nella UNI EN 12729_2003, la zona intermedia deve trovarsi in comunicazione con l'atmosfera (scarico aperto) quando la pressione a monte è minore o uguale a 140 mbar.

Intervento del dispositivo di scarico della zona intermedia quando la differenza di pressione è minima

Operando come indicato nella UNI EN 12729_2003, il dispositivo di scarico si deve aprire (comunicare con l'atmosfera) prima che la differenza di pressione raggiunga il minimo di 140 mbar e richiudere a seguito dell'aumento della differenza di pressione. Il funzionamento, nelle condizioni predette, deve essere assicurato in tutto il campo di pressione previsto.

Tenuta del dispositivo di scarico in caso di fluttuazione della pressione di alimentazione

Operando come indicato nella UNI EN 12729_2003, una fluttuazione della pressione a monte di circa 100 mbar non deve produrre alcuna fuoriuscita della valvola di scarico.

Pressione differenziate di arresto del dispositivo di non ritorno nella zona a monte e della sua tenuta nel senso di flusso normale

Il dispositivo di non ritorno nella zona a monte deve garantire la perfetta tenuta nel senso di flusso normale fino ad una pressione di almeno 200 mbar nelle condizioni di prova descritte nella UNI EN 12729_2003.

Tenuta del dispositivo di non ritorno nella zona a monte con senso di flusso contrario (depressione)

Il dispositivo di non ritorno deve impedire il flusso in senso contrario dell'acqua nelle condizioni di simulazione d'avaria (dispositivo di non ritorno a valle alzato) previste nella UNI EN 12729_2003.

Marcatura

Ogni disconnettore deve essere marcato in modo visibile con le seguenti indicazioni:

- a) nome, marchio o sigla del costruttore;
- b) denominazione commerciale (tipo, modello, ecc.);
- c) pressione nominale;
- d) temperatura massima di servizio in °C;
- e) numero di serie;
- f) dimensione nominale dei raccordi;
- g) freccia indicante il senso di flusso nominale.

Le indicazioni dalla a) alla e) possono essere riportate per incisione o per processo simile, su una targa metallica fissata solidamente alla parte superiore o su ciascuno dei due lati dell'apparecchio.

Scheda tecnica

Ogni disconnettore deve essere accompagnato da opportuna scheda tecnica compilata secondo UNI 9038 e completa di istruzioni per la posa in opera.

Criteri per l'installazione

Indicazioni generali per la posa delle tubazioni di acqua potabile sono date nella UNI 9182; il posizionamento del disconnettore all'interno della rete derivata da quella pubblica è fissato nel presente regolamento. A titolo orientativo sono riassunte indicazioni per il posizionamento ed il montaggio dei disconnettori.

Circuiti o apparecchiature la cui connessione diretta alla rete pubblica di acqua potabile è riconosciuta quale possibile origine del ritorno dell'acqua contaminante in funzione delle condizioni impiantistiche.

- Impianti di riscaldamento autonomo o centralizzato;
- impianti di condizionamento e di trattamento aria;
- impianti di trattamento acqua;

- piscine pubbliche e private;
- impianti antincendio a mezzo Sprinkler, naspi o lance;
- impianti di irrigazione automatica o di innaffiatura;
- macchine di lavaggio per tintorie;
- apparecchiature per trattamenti fotografici;
- impianti di dosaggio automatico di acqua e sostanze medicamentose in allevamenti di animali;
- apparecchiature dentistiche;
- ospedali: protezione di contatori di: laboratori di igiene e profilassi; - reparti degenze infettive; apparecchiature di dialisi; - autoclavi di sterilizzazione, ecc.;
- impianti centralizzati di pulizia (ad alta pressione);
- lavatrici industriali;
- hotel, ristoranti ed autogrill (con impianti di preparazione cibi, miscelazione sciroppi di base con gas acido carbonico ad alta pressione, ecc.);
- impianti di lavaggio automezzi, aerei, vagoni, ecc.;
- circuiti di raffreddamento motori diesel o sistemi di cogenerazione;
- impianti di alimentazione acqua potabile per imbarcazioni;
- impianti di lavaggio bottiglie;
- industria metallurgica:
- raffreddamento serbatoi di sostanze chimiche; - impianti di verniciatura;
- impianti di decappaggio; - scambiatori di calore;
- industria delle materie plastiche: raffreddamento delle macchine, ecc.;
- industrie in generale: utilizzo d'acqua per usi diversi da quelli igienico sanitari;
- industrie biochimiche: laboratori di ricerca;
- raffinerie: impianti antincendio, depurazione, ecc.;
- industrie grafiche: acque di lavaggio dei cilindri;
- industrie alimentari: tutti gli impieghi di acqua potabile miscelata con altre sostanze;
- altri impianti aventi struttura analoga ad una di quelle di cui sopra e comportanti lo stesso rischio.

Luogo di installazione

La scelta del luogo di installazione dell'apparecchio deve essere tale che l'insieme del disconnettore sia al di fuori da ogni zona inondabile, considerando sempre il più alto livello che potrebbe raggiungere l'acqua nel posto limitrofo, in caso di frequenti allagamenti. Il disconnettore deve essere, preferibilmente, messo all'esterno di tutta l'opera edilizia ed al disopra del suolo.

Quando l'apparecchio è messo tra un impianto che presenta rischi di inquinamento per la rete d'acqua potabile, tutte le reti che alimentano usi sanitari od alimentari devono essere sistemate a monte del disconnettore e la rete a valle deve portare i segni distintivi ed i colori convenzionali di sicurezza conformi alla UNI 5634.

Lo spazio intorno al disconnettore deve permettere di effettuare la posa o la rimozione senza alcuna difficoltà. Il suo accesso deve essere facile per eventuali riparazioni e prove di funzionamento.

L'apertura della valvola di scarico deve permettere l'evacuazione per gravità delle acque di flusso.

Gli attacchi piezometrici non devono essere situati vicini al piano di appoggio e gli organi di manovra devono essere situati sul lato della faccia anteriore.

L'apparecchio deve essere situato in una parte comune del fabbricato e facilmente accessibile, deve essere areato e non deve essere inondabile.

Il dispositivo di evacuazione non deve provocare emanazioni tossiche nel locale. Le acque evacuate non devono nuocere all'ambiente: il parere dell'autorità sanitaria deve essere richiesto nei casi previsti nei regolamenti vigenti.

Allegato C PV.5 del 28/06/2017

E) Regolamento per il Servizio di Fognatura



ALFA s.r.l. - 21100 VARESE - Piazza Libertà, 1

Regolamento del Servizio di Fognatura

04 AGOSTO 2016

Indice

CAPITOLO 1

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 FINALITÀ

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4 COMPETENZE

ART. 5 DEFINIZIONI

CAPITOLO 2

ART. 6 SCARICHI AMMESSI

ART. 7 OBBLIGO D'ALLACCIAMENTO

ART. 8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 9 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLO SCARICO

ART. 10 SALVAGUARDIA DELLE OPERE E DELLA LORO FUNZIONALITÀ

ART. 11 IMMISSIONI VIETATE

ART. 12 SVERSAMENTI ACCIDENTALI

ART. 13 SCARICO DI ACQUE METEORICHE

ART. 14 PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

ART. 15 MISURA DEL VOLUME SCARICATO IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 16 VASCHE VOLANO E REGIMAZIONE DEGLI SCARICHI

ART. 17 RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E QUANTITÀ SCARICATE

CAPITOLO 3

ART. 18 TIPOLOGIE DELLE RETI

ART. 19 CRITERI PER LA PROGETTAZIONE

ART. 20 PROGETTAZIONE DI RETI DOTATE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

ART. 21 PROGETTAZIONE DELLE RETI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

ART. 22 PROGETTAZIONE DELLE RETI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO

ART. 23 PROGETTAZIONE DELLE RETI RICADENTI NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI UTILIZZATE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

ART. 24 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI

ART. 25 REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE O RIMOZIONE DELLE RETI

ART. 26 SOPRALLUOGO TECNICO

ART. 27 COLLAUDO DELLE RETI RICADENTI NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

ART. 28 VERIFICA DELLE RETI

CAPITOLO 4

ART. 29 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA NELLE ZONE SERVITE

ART. 30 ALLACCIAMENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE NON PROVviste DI PUBBLICA FOGNATURA

ART 31 FOGNATURA NELLE STRADE, NEI CORTILI E NELLE PIAZZE PRIVATE

ART 32 MODALITA' DI ALLACCIAMENTO

ART 33 RICHIESTA DI PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

ART 34 ISTRUTTORIA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

ART 35 RICHIESTA DEL PREVENTIVO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

ART 36 RILASCIO DEL PREVENTIVO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

ART 37 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

ART 38 EMISSIONE E VALIDITA' DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

ART 39 CAMBIO DI TITOLARITÀ DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

ART 40 MODIFICHE ALLA RETE DI FOGNATURA PRIVATA

ART 41 ADEGUAMENTO DELLE RETI DI PUBBLICA FOGNATURA

ART 42 DISATTIVAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Capitolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è emanato in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i. ed ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. e disciplina le modalità amministrative, tecniche ed operative relative:

- al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica ed industriale nella rete fognaria pubblica;
- alle modalità di realizzazione delle opere di connessione alla rete fognaria,
- alle modalità di realizzazione della rete stessa,
- ai limiti massimi di concentrazione degli inquinanti ammessi ad essere conferiti nella rete fognaria.

Il presente Regolamento inoltre:

- stabilisce le linee guida generali atte a regolamentare il controllo ed il miglioramento del servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane mediante rete fognaria;
- tutela la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione;
- promuove il corretto e razionale funzionamento delle reti, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e ricircolo dei reflui ai fini della salvaguardia delle risorse acqua destinata primariamente all'uso umano.
- stabilisce e regola le competenze in fatto di controllo e sorveglianza degli scarichi.
- stabilisce e regola le disposizioni tecniche relative allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento.

Con l'affidamento del Ciclo Idrico Integrato al Gestore, i Comuni si impegnano ad accettare ed applicare il presente Regolamento, che diviene obbligatorio per i cittadini degli stessi.

Per quanto in questa sede non espressamente previsto, si considerano valide le vigenti Leggi nazionali e Regionali, nonché le attribuzioni e competenze dell'Amministrazione Provinciale, dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente della Lombardia, oltre a quanto specificatamente stabilito nel Decreto Legislativo 152/2006, nella Legge Regionale 26/2003 e nei Regolamenti Regionali di attuazione (n.° 2, 3, 4 del 24/3/2006).

ART. 2 FINALITÀ

Le disposizioni del seguente regolamento sono finalizzate ad assicurare ai gestori delle pubbliche fognature uno strumento utile a garantire la corretta gestione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque reflue, recependo i dettami del D.Lgs. 152/06 e dei Regolamenti Regionali n° 3 e 4/2006 e delle Direttive Regionali vigenti in materia di controllo degli scarichi.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica nei seguenti casi:

- a tutte le nuove costruzioni autorizzate dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso;
- a tutti i nuovi allacciamenti alla rete fognaria comunale;
- alle costruzioni esistenti, già allacciate alla rete fognaria comunale, le norme del presente Regolamento si applicano solo in caso di ristrutturazione delle costruzioni medesime o della rete fognaria comunale;
- agli scarichi afferenti alle reti fognarie dei Comuni della Provincia di Varese

ART 4 COMPETENZE

4.1 Competenze dell'EGA

L' EGA della Provincia di Varese istituito a norma della Legge Regionale n.21/2011 provvede all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell'ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo

L'EGA svolge le seguenti funzioni (ex art.48 l.r n.26/2003 e s.m.i.):

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio integrato;
- b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
- c) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO ed i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
- d) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche

- nell'interesse dell'Utente finale, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;
- e) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
 - f) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
 - g) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
 - h) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.
 - i) approva, su proposta del Gestore, le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari ed i valori limite per gli scarichi nella rete fognaria;
 - j) rilascia le autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria, acquisito il parere del Gestore e, nel caso di scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche dell'ARPA;
 - k) rilascia, la Dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue scaricate nella rete fognaria;
 - l) definisce il programma di controllo degli scarichi ai sensi dell'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - m) adotta provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni, nonché applica sanzioni amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di scarichi nella rete fognaria;
 - n) adotta provvedimenti amministrativi di revoca degli atti rilasciati in ordine all'assimilazione alle acque reflue domestiche;
 - o) determina e approva tutte le modalità di attuazione del presente regolamento (costi per istruttoria delle pratiche, depositi cauzionali, modulistica per le domande di autorizzazione e relativa documentazione, contratti per erogazione dei servizi, ecc...);
 - p) effettua verifiche e sopralluoghi;
 - q) approva le specifiche tecniche per la progettazione e la realizzazione di reti di fognatura pubblica e impianti di depurazione;

- r) vigila sull'operato del Gestore nell'interesse dei cittadini;
- s) esprime il parere di competenza, in caso di rilascio, rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nel caso di scarico nella rete fognaria proveniente dalle attività soggette alla disciplina della Parte Seconda – Titolo III bis – del D.Lgs 152/2006 e.s.m.i.;
- t) provvede alla costituzione, la tenuta e l'aggiornamento di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria.

4.2 Competenze del Comune

Qualora la rete di pubblica fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche non fosse stata conferita al Gestore, il Comune:

- a) mantiene la gestione della rete e l'erogazione del servizio;
- b) rilascia il Permesso di Allacciamento allo scarico di acque reflue domestiche.

Qualora tale rete confluisca in una rete di pubblica fognatura mista il permesso di allacciamento è rilasciato dal Gestore.

4.3 Competenze del Gestore

Il Gestore è il soggetto individuato dall'EGA, cui spettano tutte le attività del S.I.I.

Al Gestore competono, per quanto riguarda il rapporto con gli utenti finali, le seguenti attività:

- a) la contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, volture, recessi);
- b) il rilascio del permesso di allacciamento alla pubblica fognatura;
- c) la definizione delle specifiche per la realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura, la realizzazione dell'allacciamento stesso (preventivo, sopralluogo, realizzazione), la verifica della conformità alle specifiche tecniche delle opere realizzate e quando necessario.
- d) la fatturazione del servizio (lettura del contatore eventualmente installato sul condotto di scarico, emissione fattura, recupero crediti);
- e) il servizio di call center e pronto intervento;
- f) il controllo della qualità delle acque di scarico immesse nelle Pubbliche Fognature, in accordo con l'EGA;
- g) il controllo della qualità delle acque di scarico degli impianti di depurazione;
- h) la realizzazione, a seguito di pagamento di preventivo da parte dell'utente finale, delle opere di allaccio dal punto di scarico alla pubblica fognatura.

- i) la manutenzione e la pulizia delle opere di allacciamento dal punto di scarico alla pubblica fognatura per i nuovi allacci, per gli allacci esistenti al primo intervento sulla tubazione di linea esistente (inteso come rifacimento completo della linea principale), il gestore provvederà a proprie spese al rifacimento della condotta di allaccio dalla pubblica fognatura al punto di scarico.

il Gestore, per quanto riguarda il rapporto con l'EGA, svolge in particolare le seguenti attività:

- a) realizza gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali contenuti nel Piano d'Ambito;
- b) propone le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per gli scarichi in Pubblica Fognatura e adotta gli stessi successivamente all'approvazione dell'EGA;
- c) esprime il parere per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura.

al Gestore competono inoltre la seguenti attività:

- a) la definizione di specifiche tecniche per la realizzazione di Reti Private da allacciare alla Fognatura Pubblica;
- b) la definizione di specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione di reti di fognatura pubblica e impianti di depurazione;
- c) la nomina del collaudatore delle reti di Pubblica Fognatura che ricadono nelle zone di rispetto delle fonti destinate all'approvvigionamento idropotabile;
- d) l'individuazione delle caratteristiche tecniche di: misuratori di portata allo scarico, autocampionatori e strumentazione di controllo;

4.4 Competenze del Titolare dell'Allacciamento

Il Titolare dell'Allacciamento è il soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura.

Al Titolare dell'Allacciamento compete in particolare:

- a) la progettazione e realizzazione della rete di fognatura privata fino al punto di scarico fognatura coerentemente con:
 - le specifiche tecniche approvate dal Gestore;
 - le norme previste dal Regolamento;
 - le disposizioni previste dal Permesso di allacciamento;
- b) la richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura;
- c) la manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia ed eventuale riparazione delle opere

- di allacciamento fino al punto di scarico;
- d) il ripristino delle pavimentazioni nelle aree private garantendo l'accessibilità delle camerette di ispezione e del punto di scarico;
 - e) il risarcimento di ogni danno causato a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e/o pulizia delle reti di fognatura privata di propria competenza.

4.5 Competenze del Titolare dello Scarico

Il titolare dello scarico è il soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico finale, può coincidere con il titolare dell'allacciamento, cui compete:

- a) la presentazione della domanda/rinnovo dell' autorizzazione allo scarico;
- b) il rispetto di quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione e dal presente regolamento;
- c) la sottoscrizione di un contratto per la gestione della strumentazione di cui all'art 7 lettera e);
- d) l'obbligo di fornire, in qualsiasi momento, agli operatori incaricati dei controlli, le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Il Titolare dello scarico può essere:

- a) Persona fisica se privato;
- b) Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese, ecc., nella persona del Legale Rappresentante.

Qualora il Titolare dello Scarico non coincidesse con il Titolare dell'Allacciamento egli è tenuto ad accordarsi con il Titolare dell'Allacciamento per la realizzazione di eventuali prescrizioni contenute nell'Autorizzazione allo Scarico che dovessero modificare le Reti di Fognatura Privata.

4.6 Competenze dell'Utente finale

L'utente finale, è il soggetto destinatario del servizio idrico integrato, può coincidere con il titolare dell'allacciamento e/o dello scarico, ed essere direttamente od indirettamente, nel caso di proprietà o condominio, intestatario del contratto relativo ai servizi oggetto del presente Regolamento.

All'Utente finale compete in particolare:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento di Fognatura e Depurazione;

- b) il pagamento della tariffa adottata ai sensi della normativa vigente.
- c) per ospedali e case di cura è obbligatorio un trattamento di disinfezione prima di confluire in fogna al fine di evitare la diffusione di batteri patogeni.

4.7 Competenze della Provincia

Alla Provincia compete:

- a) rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- b) rilascio della Autorizzazione ex art. 208 del d.lgs 152/06 (impianti di rifiuti) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne,
- c) rilascio della autorizzazione per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile,
- d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale, suolo o sottosuolo, di acque reflue domestiche o assimilate, acque reflue urbane, industriali, meteoriche contaminate;
- e) verifica dell'idoneità e il posizionamento dei sigilli sui contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo.

4.8 Competenze ATO

All'ATO compete:

- a) il rilascio della autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche

4.9 Competenze SUAP

Al SUAP compete:

- a) il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

4.10 Competenze dell'ARPA

L'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, è il soggetto che collabora con l'ATO per la definizione del programma di controllo degli scarichi ed esprime il parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art.108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

ART. 5 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Acque di lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente;

Acque di prima pioggia: acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

Acque di seconda pioggia: acque corrispondenti alla parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia;

Acque di processo: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

Acque pluviali: acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;

Acque reflue domestiche (nere): acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, le acque reflue derivanti dalle attività indicate all'allegato "A" del Regolamento regione Lombardia n° 03 del 24/03/2006,

Acque reflue assimilate alle domestiche: Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del d.lgs 152/1999 le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 1 dell'allegato B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.

PARAMETRI	U	VALORE LIMITE
pH	--	6,5 ÷ 8,5
Temperatura	°C	30
Colore	--	Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1 : 40
Odore	--	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	[mg/l]	350
BOD5	[mg/l]	250
COD	[mg/l]	500
Cloruri (come Cl)	[mg/l]	la concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l
Fosforo totale (come P)	[mg/l]	6
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	[mg/l]	40
Azoto nitroso (come N)	[mg/l]	0,6
Azoto totale (come N)	[mg/l]	50

Grassi e oli animali/vegetali	[mg/l]	60
Tensioattivi	[mg/l]	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla	--	I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale individuati con provvedimento Provinciale;

Allacciamento fognario: è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue da punto di scarico della fognatura alla pubblica fognatura, l'allacciamento si distingue in:

Autorizzazione allo scarico: provvedimento scritto con il quale l'Utente finale può immettere in fognatura le acque reflue industriali;

Cameretta d'ispezione: : manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione delle condotte di rete fognaria pubblica;

Condotto di scarico: canalizzazione adibita per il collegamento, alla rete fognaria o al collettore, dell'insediamento o di più insediamenti;

Edifici ed insediamenti esistenti: sono quelli per cui, alla data di presentazione della domanda d'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico, sono già dotati di abitabilità o agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;

Edifici ed insediamenti nuovi: sono quelli per cui è stato rilasciato l'apposito atto per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione od è stata presentata al Comune di competenza la denuncia d'inizio attività, secondo le normative vigenti in materia, e non è stata ancora rilasciata l'abitabilità o l'agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;

Edifici ed insediamenti di civile abitazione: sono quelli adibiti esclusivamente ad uso residenziale;

Edifici ed insediamenti di attività lavorative e ricreative: sono quelli adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale, agricolo, di prestazione di servizi, ricreativo (teatri, cinema, sagre paesane, ecc.) ed in genere adibiti esclusivamente ad uso lavorativo o

ricreativo;

Effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione del bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;

Ente di governo dell'ambito (EGA) è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);

Evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporaneamente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento

Fognatura mista: fognatura adibita a raccogliere e convogliare, nelle medesime canalizzazioni, le acque nere e le acque meteoriche;

Fognatura nera: fognatura che, nell'ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere domestiche e delle acque di prima pioggia;

Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere domestiche unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

Fognatura privata: fognatura interna ai lotti privati fino al collegamento, in suolo pubblico, al pozzetto d'ispezione.

Fognatura pubblica: fognatura, di norma posata su suolo pubblico, realizzata e gestita da un ente pubblico o per conto di un ente pubblico;

Gestore: è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia; la società incaricata con Delibera n. 45 del 16/06/2015 della gestione del Servizio Idrico Integrato è ALFA Srl. Al Gestore competono le attività elencate nella convenzione di gestione;

Infrastruttura : manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

Impianti di pretrattamento: qualsiasi apparecchiatura, installazione o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità prima dell'immissione in pubblica fognatura;

Inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute

umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

Insediamiento civile: uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque meteoriche di dilavamento;

Insediamiento produttivo: uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento;

Nulla osta allo scarico: dichiarazione scritta con la quale il Gestore afferma che lo scarico è ammissibile in quanto conforme al vigente regolamento

Parere tecnico: valutazione del Gestore sulla compatibilità delle acque reflue industriali con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico;

Pozzetto d'allacciamento: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell'allacciamento e dotato di sifone (competenza dell'Utente finale);

Pozzetto d'ispezione: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione delle condotte di allaccio alla rete fognaria (competenza del gestore);

In genere definito in un manufatto in cls di dimensioni adeguate al contenimento di punto d'ispezione (ispezione lineare su condotta di allaccio) posto su suolo pubblico immediatamente a ridosso della proprietà privata (anche se non di proprietà dell'Utente finale titolare dello scarico come nel caso di vie private o cortili);

Pozzetto di campionamento: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d'immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni del Gestore;

Pozzo perdente: manufatto predisposto per la dispersione nel terreno di acque reflue chiarificate e/o di acque bianche

Punto di scarico della fognatura: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale

Rete fognaria: è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Rete di raccolta delle acque meteoriche: l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti (fognatura bianca)

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e

comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Scarichi nuovi: gli scarichi per i quali è rilasciata l'autorizzazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;

Servizio idrico integrato (SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII:

Stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 della parte terza del D. Lgs n. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

Superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente Regolamento;

Tratto di competenza del Gestore: compreso tra la fognatura ed il confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata (anche se non di proprietà dell'Utente finale titolare dello scarico come nel caso di vie private o cortili);

Tratto di competenza dell'Utente finale: compreso tra il confine di proprietà con il suolo pubblico e l'edificio, o l'insediamento, dove saranno prodotte le acque reflue da scaricare.

Titolare dell'allaccio: proprietario dell'immobile se scarico singolo, amministratore di condominio o delegato tra i condomini se scarico multiplo;

Titolare dello scarico: proprietario dell'immobile se scarico singolo, amministratore di condominio o delegato tra i condomini se scarico multiplo, titolare dell'attività se scarico di acque reflue industriali;

Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per

uso proprio di uno o più servizi del SII.

Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

Utenza condominiale: è l'utenza servita da un unico punto di scarico che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

persona fisica e/o giuridica responsabile di uno o più allacciamenti o di uno o più scarichi nella fognatura, o che ha chiesto l'allacciamento alla rete fognaria;

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;

Vasca biologica: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono essere completamente interrato e dotato di tubo di ventilazione.

Vasca tipo Imhoff: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d'estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta;

Vasca a tenuta o pozzo nero: manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento di acque reflue; è costituito da un unico vano d'accumulo di acque reflue; è dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa;

Vasca settica: impianto per la chiarificazione delle acque nere di origine domestica;

Vasche di laminazione: vasche realizzate con lo scopo di limitare, attraverso un processo di laminazione della piena, le portate bianche convogliate a valle;

Vasche di prima pioggia: vasche destinate all'accumulo delle acque di prima pioggia per il loro successivo conferimento alla depurazione;

Capitolo 2

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

ART. 6 SCARICHI AMMESSI

Nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento, nelle Reti di Pubblica Fognatura Nera o Mista è ammesso lo scarico delle seguenti tipologie di acque:

- a) acque reflue domestiche sono sempre ammesse come definito dall'art. 74 comma 1 lettera g del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come da art. 107, comma 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e R.R. 24 marzo 2006 n.3;
- b) acque reflue assimilate alle domestiche (R.R. 24 marzo 2006 n.3) e art. 101 comma 7 lettera e;
- c) acque reflue di origine industriale che rispettano i valori limite previsti dalla normativa vigente, o quelli eventualmente approvati dall'EGA in base alle capacità dell'impianto di depurazione finale;
- d) acque di prima pioggia e di dilavamento delle superfici scolanti (R.R. 24 marzo 2006 n.4) che rispettano i valori limite previsti dalla normativa vigente, o quelli eventualmente approvati dall'EGA in base alle capacità dell'impianto di depurazione finale;
- e) acque di raffreddamento diretto ed indiretto, che rispettano i valori limite previsti dalla normativa vigente, o quelli eventualmente approvati dall'EGA in base alle capacità dell'impianto di depurazione finale;

Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del R.R. 3/2006, nelle reti fognarie a servizio di una popolazione equivalente inferiore a quattrocento abitanti equivalenti sono ammessi esclusivamente gli scarichi di acque reflue industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di seguito indicate:

- a) se le reti recapitano in acque superficiali, Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali;
- b) se le reti recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, Tabella 4.

I valori limite stabiliti al primo comma tengono conto delle caratteristiche dell'impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell'adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

ART. 7 OBBLIGO D'ALLACCIAMENTO

Tutti gli edifici ed insediamenti, sia nuovi che esistenti, ricadenti all'interno degli agglomerati, la cui individuazione nell'Ato della Provincia di Varese è stata approvata con delibera del Consiglio Provinciale P.V. 51 del 27 settembre 2011, il cui riesame è stato approvato con delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Varese con P.V. 35 del 30 luglio 2014, visto che ricadono in aree servite da pubblica fognatura, hanno "l'obbligo di allacciamento" e devono immettere le proprie acque reflue domestiche, o ad esse assimilabili, in fognatura.

Sono tenuti al pagamento della tariffa di fognatura e di depurazione tutti gli utenti allacciati alla pubblica fognatura prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata. Rintrano in tale fattispecie anche gli "allacci potenziali" ossia le utenze servite dalla rete fognaria in cui vi è la possibilità obbiettiva, a seguito dell'allacciamento alla fognatura pubblica, di usufruire del servizio anche a prescindere dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilità concreta che questi ne tragga.

Gli edifici, o gli insediamenti, che producono acque reflue industriali, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

Qualora la fognatura risulti essere mista, oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche solo a seguito del benestare insindacabile del Gestore.

Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura rilevabili dal PUGSS del Comune, il Gestore stabilisce le modalità d'allacciamento dei fabbricati esistenti; tali modalità sono vincolanti per gli Utenti da allacciare.

In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate, sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere connesse nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore, in funzione del nuovo collettore realizzato, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART. 8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ogni scarico nella fognatura, o modifica dello stesso, deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 124, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico di natura industriale e/o assimilato al domestico è tenuto a richiedere all'EGA l'autorizzazione, e/o a comunicare allo stesso eventuali variazioni di proprietà e/o quali-quantitative delle acque reflue da scaricare.

Scarichi di acque reflue domestiche: l'autorizzazione allo scarico in fognatura è sostituita dal nulla osta allo scarico, come previsto dal comma 4, dell'art. 124, del D.L.gs 3 aprile 2006, n. 152;

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sono sempre ammessi, purchè osservanti le norme contenute nel regolamento di fognatura.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, sono a carico del richiedente ed in parte già determinate con D.d.g.n. 797 del 01/02/2011 con pubblicazione ordinaria del 09/02/2011 della Regione

Lombardia

Il Gestore determina in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, come condizione per la procedibilità della domanda. Il Gestore, completata l'istruttoria, provvede alla fatturazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario approvato dall'EGA.

Tutti gli scarichi non autorizzati sono considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti.

La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione della relativa autorizzazione, in difetto della quale il gestore procede all'eliminazione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'Utente finale inadempiente.

Ogni nuovo scarico s'intende attivato dal giorno stesso della notifica del nullaosta o dell'autorizzazione allo scarico.

ART 9 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLO SCARICO

Il titolare dello scarico, è tenuto a:

- a) consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso;
- b) rendere in qualsiasi momento accessibili le camerette di ispezione ed il pozzetto di campionamento;
- c) collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste;
- d) presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.

In caso di assenza il titolare dell'autorizzazione è obbligato a nominare formalmente un delegato facente funzioni.

ART. 10 SALVAGUARDIA DELLE OPERE E DELLA LORO FUNZIONALITÀ

Gli scarichi immessi in rete fognaria devono essere tali da:

- a) Non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura.
- b) Preservare da eventuali danni i manufatti della rete fognaria, le apparecchiature e le opere degli impianti centralizzati di depurazione.
- c) Non interferire negativamente con il processo depurativo degli impianti stessi.

ART. 11 IMMISSIONI VIETATE

E' vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi

come:

- a) rifiuti solidi,
- b) sostanze infiammabili e/o esplosive,
- c) sostanze radioattive,
- d) sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici,
- e) sostanze acide e/o corrosive o, in generale, che possono essere dannosi per gli utenti e per il personale addetto alla manutenzione o che possano danneggiare le condotte e gli impianti.
- f) sostanze che possano danneggiare o interferire con i processi di depurazione dei liquami o che, comunque, possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali;
- g) rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, anche trattati mediante appositi dissipatori e/o triturator;
- h) acque di raffreddamento indiretto, tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento in loco delle acque di raffreddamento indiretto.

è vietato immettere nella fognatura nera le acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e le acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento della falda.

Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico di dette acque nella fognatura mista; in tal caso lo scarico dovrà essere dotato di un strumento di misura idoneo per la quantificazione e pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.

Per quanto qui non previsto si rimanda alle leggi vigenti in materia.

Si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 107, c. 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 successive modifiche ed integrazioni.

ART 12 SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Qualora si verificano eventi accidentali che implicano lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con l'Autorizzazione allo Scarico rilasciata e con quanto previsto nel regolamento, il Titolare dello Scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla rete di fognatura, deve:

- a) adottare le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto;
- b) dare immediata comunicazione al Gestore, all'ARPA, all'EGA.

ART. 13 SCARICO DI ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche non possono essere immesse nella fognatura nera.

Lo smaltimento delle acque meteoriche è regolamentato dal P.T.U.A. (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) approvato con D.G.R. del 29/03/2006 n. 8/2244 della Regione Lombardia. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile od eccessivamente oneroso effettuare tali tipi di smaltimento, il Gestore può concedere l'immissione nella rete mista, in tal caso lo scarico dovrà essere dotato di un strumento di misura idoneo (con caratteristiche tecniche concordate con il Gestore) per la quantificazione e pagamento della tariffa di fognatura e depurazione, con oneri totalmente a carico dell'Utente finale. Inoltre l'Utente finale stesso dovrà garantire la manutenzione e l'accessibilità dello strumento di misura.

In assenza della rete di raccolta acque meteoriche, quest'ultime, qualora le caratteristiche geomorfologiche del terreno lo consentano e previo ottenimento delle autorizzazioni degli Enti competenti, devono essere scaricate:

- a) in corpo idrico superficiale, qualora esistente nelle vicinanze;
- b) sul suolo mediante idoneo sistema di dispersione;
- c) in altri recapiti equivalenti.

I proprietari di strade, piazze, parcheggi e cortili, siano essi privati che di Enti o Società pubbliche, debbono smaltire le acque meteoriche di dilavamento all'interno della propria proprietà o nella rete bianca se esistente secondo disposizione del Gestore o Amministrazione Comunale se proprietaria della stessa.

Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve dotarla di fognatura o di sistemi di raccolta, allontanamento o dispersione per le acque meteoriche, secondo le indicazioni del Gestore in modo da evitare versamenti di acqua, limo e materiali vari sull'area pubblica.

ART. 14 PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Qualora il Gestore conceda all'Utente finale di scaricare le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne nella fognatura mista, gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle stesse acque meteoriche.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, di sottoprodotti e di rifiuti solidi, differenziati o indifferenziati, di qualsiasi tipo di attività (commerciale, artigianale, industriale, agricola, eccetera) che possano essere causa di fenomeni di trascinamento e di solubilizzazione d'inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento.

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare i rischi d'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alcune aree dell'insediamento, il Gestore può autorizzare l'immissione di queste nella fognatura nera o mista, imponendo specifiche prescrizioni.

ART 15 MISURA DEL VOLUME SCARICATO IN PUBBLICA FOGNATURA

L'Utente finale che si approvvigiona in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (p.e. pozzi, derivazioni da corpi d'acqua superficiali, ecc.) ed è allacciato alla Pubblica Fognatura, è tenuto:

- a) all'installazione di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate;
- b) ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misura effettuando, periodicamente ed a proprie spese, la manutenzione necessaria;
- c) a trasmettere al Gestore, entro il 31 marzo di ciascun anno, copia della denuncia annuale dei volumi prelevati autonomamente inoltrata alla Provincia, (D.G.R. n. 7/3235 del 26 gennaio 2001);
- d) a consentire all'ente Provincia la verifica della corretta funzionalità dello strumento di misura;
- e) a non manomettere il sigillo di controllo apposto dalle autorità competenti;
- f) a comunicare alla provincia, prima dell'inizio dell'attività di prelievo:
 - il tipo di contatore installato;
 - la marca;
 - la matricola;
 - il numero di cifre;
 - il diametro della tubazione di presa.
- g) a non effettuare emungimenti eludendo il misuratore;
- h) a comunicare entro 24 ore, tramite e-mail o fax alla Provincia, il guasto del misuratore di portata. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato il consumo medio riscontrato nei periodi precedenti, o immediatamente successivi o, ancora, stimato in base ai dati disponibili.

Nel caso di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio la misura dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante sistemi di misura secondo le specifiche tecniche proposte dal Gestore ed approvate dall'EGA.

ART 16 VASCHE VOLANO E REGIMAZIONE DEGLI SCARICHI

In fase di domanda di Autorizzazione allo Scarico o di Rinnovo dell'Autorizzazione, l'EGA, su indicazione del Gestore in base alla piovosità media della zona ove insiste l'insediamento e alla relativa superficie scolante, al fine di garantire il funzionamento ottimale delle reti fognarie, evitandone il sovraccarico, e di regimare l'afflusso delle acque reflue all'impianto di depurazione, ha la facoltà di imporre l'adozione di vasche volano.

L'EGA ha facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.

La vasca volano dovrà avere le caratteristiche previste dalle specifiche tecniche indicate dal Gestore.

ART. 17 RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E QUANTITÀ SCARICATE

Gli Utenti che modifichino le modalità d'approvvigionamento idrico successivamente alla presentazione della domanda d'autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Gestore e alla Provincia entro dieci giorni.

Le spese per il rilevamento del consumo idrico autonomo sono a totale carico dell'Utente finale. Il Gestore si riserva d'effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate.

I titolari di scarichi in fognatura con approvvigionamento idrico autonomo, entro il 28 Febbraio di ogni anno, sono tenuti a presentare al Gestore la denuncia dei volumi prelevati, quantità e qualità delle acque reflue scaricate nell'anno precedente.

Capitolo 3

DISCIPLINA DELLE RETI DI FOGNATURA PRIVATA

ART 18 TIPOLOGIE DELLE RETI

Le Reti di Fognatura Privata si suddividono in reti per:

- a) acque reflue domestiche;
- b) acque reflue assimilate alle domestiche;
- c) acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- d) acque reflue industriali;
- e) acque reflue di raffreddamento, diretto e indiretto.
- f) acque meteoriche non contaminate

ART 19 CRITERI PER LA PROGETTAZIONE

1. Ogni insediamento deve essere progettato in modo tale che le reti raccolgano ciascuna tipologia di acque reflue separatamente.

2. Ogni tipologia di rete di cui all'ART 18 deve essere dotata di camerette o pozzetti d'ispezione e di un pozzetto di campionamento.
3. Le Camerette e i Pozzetti, devono essere realizzati secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore ed avere dimensioni interne tali da garantirne l'agevole accesso e l'ispezionabilità.
4. Il punto di scarico dovrà essere realizzato secondo le specifiche tecniche indicate dal Gestore.
5. Gli impianti di scarico di proprietà (interni) devono confluire nel punto di scarico;
6. La realizzazione di più punti di scarico per l'allacciamento delle reti di fognatura privata può essere autorizzata per ragioni tecniche o giuridiche, da parte del Gestore.
7. In caso di allacciamento alla pubblica fognatura di reti di fognatura privata a servizio di più utenze, devono essere previsti idonei pozzetti di ispezione o campionamento per ciascuna utenza.
8. La progettazione di reti di fognatura privata di tipo misto può essere autorizzata in deroga, per ragioni tecniche o giuridiche.

ART 20 PROGETTAZIONE DI RETI DOTATE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla pubblica fognatura le reti di fognatura privata attraverso una condotta a gravità, deve essere realizzato un impianto di sollevamento secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.

ART 21 PROGETTAZIONE DELLE RETI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Le acque meteoriche di dilavamento, ove non sia possibile il loro riutilizzo, devono essere disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale o in fognatura.

In caso di impossibilità ad ottemperare a quanto stabilito al precedente comma, le acque meteoriche possono essere recapitate in pubblica fognatura, previo ottenimento del permesso di allacciamento.

Qualora l'insediamento risulti in zona servita da pubblica fognatura di tipo separato, le acque meteoriche non recuperate e/o non disperse in loco devono essere recapitate nelle reti adibite al convogliamento delle acque meteoriche, chiedendo l'autorizzazione al Comune o all'ente Gestore in base alla proprietà della condotta stessa.

In caso di allacciamento alle reti di pubblica fognatura, la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche con l'adozione di vasche volano,.

I tubi dei pluviali incidenti su suolo pubblico non potranno essere scaricati liberamente su strade o su manufatti pubblici di qualsiasi natura ma dovranno essere fatte assorbire in loco mediante subirrigazione o pozzi perdenti, oppure solo nel caso di impossibilità tecnica potranno essere incanalate e convogliate nella rete fognaria comunale rispettando le prescrizioni relative alle limitazioni previste dal presente regolamento

ART 22 PROGETTAZIONE DELLE RETI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO

Le acque di prima pioggia e di lavaggio, ai sensi del Regolamento Regionale n.4/2006, devono essere raccolte separatamente e recapitate nella rete di fognatura nera o mista, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni del presente regolamento.

La separazione ed il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, deve essere effettuato con un sistema corrispondente allo schema operativo previsto dalle specifiche tecniche definite dal gestore.

Le reti delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere provviste di sistemi di misura della portata allo scarico che consentano il computo annuale di quanto scaricato.

ART 23 PROGETTAZIONE DELLE RETI RICADENTI NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI UTILIZZATE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

Nelle zone di salvaguardia delle fonti destinate all'approvvigionamento idropotabile le reti di fognatura privata devono essere realizzate secondo le prescrizioni della D.G.R. n°7/12693/2003 e dell' EGA. In particolare le reti devono:

- a) costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;

In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.

Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:

- b) non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione e quanto previsto dalla DGR 7/12.693/2003 e dall'94 del D.Lgs. 152/2006;

ART 24 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI

Ogni insediamento deve essere realizzato assicurando la raccolta delle acque meteoriche e delle acque reflue in maniera indipendente.

La posa delle reti di scarico delle acque meteoriche e reflue deve garantire l'identificazione dei differenti condotti attraverso la posa contemporanea di nastro tracciante.

ART 25 REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE O RIMOZIONE DELLE RETI NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI UTILIZZATE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

Il titolare del permesso di allacciamento comunica a mezzo fax o e-mail certificata all'EGA e al Gestore almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti di fognatura privata, le seguenti informazioni:

- a) data inizio lavori;
- b) data presunta fine lavori;
- c) nominativo del Direttore Lavori;
- d) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui i lavori dovessero essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato tramite fax o e-mail certificata, entro le 24 ore successive.

ART 26 SOPRALLUOGO TECNICO DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI UTILIZZATE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

Durante l'esecuzione delle opere, l'EGA e il Gestore possono eseguire sopralluoghi tecnici al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto di allacciamento alla pubblica fognatura approvato.

Qualora siano accertate irregolarità, L'EGA ed il Gestore adottano i provvedimenti più opportuni al fine di disporre gli adeguamenti del caso.

ART 27 COLLAUDO DELLE RETI RICADENTI NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI PER APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

Le reti di fognatura privata realizzate nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti sono sottoposte al collaudo da parte del Gestore.

ART 28 VERIFICA DELLE RETI

L'EGA ed il Gestore possono effettuare in qualsiasi momento verifiche sulla conformità e sulle condizioni di manutenzione e funzionamento delle reti di fognatura privata.

A tale scopo, agli operatori del S.I.I. incaricati dall'EGA e dal Gestore devono essere assicurati l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

La conformità delle reti di fognatura privata può essere verificata anche nelle procedure di voltura del permesso di allacciamento e di rinnovo e/o voltura dell'autorizzazione allo scarico.

Qualora sia accertata la difformità di esecuzione della Rete di Fognatura dal progetto approvato o dalle norme del Regolamento, l'EGA ne richiederà l'adeguamento, fissandone i tempi per la realizzazione e procedendo altresì all'applicazioni delle eventuali sanzioni amministrative previste.

Capitolo 4

DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART 29 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA NELLE ZONE SERVITE

L'EGA individua gli agglomerati e il presente regolamento le parti degli stessi eventualmente sprovvisti di Pubblica Fognatura.

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento Regionale n.3/2006, nelle parti di agglomerato servite dalle reti di Pubblica Fognatura, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alle reti stesse.

Nelle zone non servite il Gestore procederà alla realizzazione delle reti di Pubblica Fognatura in base alla tempistica prevista dal Piano d'Ambito. L'EGA potrà modificare il programma degli interventi, qualora gli interessati provvedano ad anticipare i costi di realizzazione delle opere.

In caso di insediamenti non allacciati, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, l'EGA attiva tutte le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere di allacciamento (diffida, ordinanza, ecc.).

Nel caso in cui la rete di pubblica fognatura non sia servita da un impianto di depurazione, ovvero qualora richiesto dal Gestore, dovrà essere prevista l'installazione di adeguata vasca Imhoff.

Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o indirettamente in altra canalizzazione diversa da quella indicata dal Gestore, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo

In forza del presente regolamento sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi d'acque reflue domestiche qualora il confine di proprietà si trovi ad una distanza dal tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal Gestore, non superiore a "50 (cinquanta) metri" dalle condotte pubbliche.

Con l'esecuzione degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria, l'Utente finale è tenuto a mettere fuori uso contemporaneamente i pozzi neri e le fosse biologiche, provvedendo a proprie spese a svuotarli, pulirli, disinfettarli e quindi demolirli o riempirli con materiale idoneo, previa ingiunzione comunale entro il termine di 730 giorni dalla stessa.

Sarà facoltà del Gestore individuare zone servite da pubblica fognatura nelle quali la vasca biologica dovrà essere mantenuta a causa della scarsa pendenza nelle condotte comunali.

ART 30 ALLACCIAMENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE NON PROVviste DI PUBBLICA FOGNATURA

Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di pubbliche fognature, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito.

Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione dell'intervento, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.

Il Gestore è comunque tenuto a documentare all'EGA tutte le richieste di allacciamento pervenute, con le modalità stabilite in relazione al flusso informativo.

ART 31 FOGNATURA NELLE STRADE NEI CORTILI E NELLE PIAZZE PRIVATE.

I proprietari delle strade cortili e piazze private sono obbligati alla costruzione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche lungo le stesse ed al loro recapito finale secondo le modalità impartite dal Gestore.

Per l'eventuale immissione delle acque dei cortili e degli spazi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola dei pozzetti con griglia o con caditoia amovibile. Gli eventuali dispositivi di dispersione e smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo delle acque dei cortili e degli spazi interni devono essere progettati e realizzati per consentire un'adeguata e periodica ispezione e manutenzione

Le dimensioni dei collettori di raccolta e dei dispositivi di smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo devono essere proporzionate alla portata da convogliare, e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.

Al fine dell'obbligo di allaccio e del calcolo dei canoni di fognatura e depurazione le vie o piazze private si intendono in egual misura proprietà di tutti i frontisti insistenti sulla stessa. Pertanto se la via cortile o piazza in oggetto ricade all'interno delle zone servite da pubblica fognatura i canoni saranno applicati a tutti i proprietari degli immobili, anche se la loro proprietà legata al singolo edificio non ricade nei cinquanta metri di fascia d'obbligo.

ART 32 MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO

Gli immobili devono essere allacciati alla pubblica fognatura singolarmente, ove possibile.

Tutti gli allacciamenti devono essere ispezionabili, in particolare gli allacciamenti di acque diverse da quelle domestiche devono anche essere campionabili mediante apposito pozzetto di campionamento realizzato secondo le specifiche tecniche identificate dal Gestore.

L'allacciamento di più immobili mediante una singola condotta può essere autorizzato in deroga, per ragioni tecniche ed economiche, sentito il parere del Gestore.

Gli allacciamenti devono essere realizzati unicamente alle reti di fognatura nera o mista.

Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche, in tal caso può essere concesso il permesso di allacciamento alla Rete di Collettamento Intercomunale o Interambito.

E' facoltà del Gestore stabilire le modalità di allaccio alla pubblica fognatura (se direttamente sulla tubazione oppure in cameretta).

ART 33 RICHIESTA DI PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Il soggetto competente alla presentazione della domanda per l'ottenimento del permesso di allacciamento è il proprietario o l'amministrazione dello stabile.

La richiesta del permesso di allacciamento alla pubblica fognatura deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.alfasii.it) o presso gli Sportelli del Gestore (Ufficio Clienti).

La domanda deve essere presentata in formato cartaceo allegando la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e gli elaborati cartografici in n.3 copie. La domanda, gli elaborati cartografici e la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria devono essere presentati inoltre su supporto informatico (CD o DVD).

L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica, comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.

La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal titolare e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione;

ART 34 ISTRUTTORIA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

La domanda per l'ottenimento del permesso di allacciamento ha la seguente istruttoria:

- a) Il Gestore nomina il Responsabile del Procedimento e comunica il nominativo al soggetto che ha presentato la domanda;
- b) entro la tempistica, prevista dall'Aeegsi o dalla Carta dei Servizi del SII, dalla ricezione

della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore rilascia il permesso di allacciamento.

Nel caso di richiesta incompleta o irregolare il Gestore, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, invita l'interessato a perfezionare la richiesta, comunicando che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta perfezionata e che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione, il procedimento sarà archiviato.

Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di allacciamento il Gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di allacciamento.

Entro la tempistica, prevista dall'AEEGSI o Carta dei Servizi del SII, dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione al richiedente nella motivazione del provvedimento di diniego del permesso di allacciamento.

Il rilascio del Permesso di Allacciamento è subordinato al versamento delle spese complessive sostenute dal Gestore. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria e per gli accertamenti tecnici compiuti, sono comunque dovuti anche in caso di rinuncia da parte del richiedente o di mancato rilascio del Permesso di Allacciamento.

Al permesso di allacciamento viene allegata una copia di tutta la documentazione inoltrata con la domanda di allacciamento con il visto del Gestore.

ART 35 RICHIESTA DEL PREVENTIVO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Per ottenere il preventivo di allacciamento alla pubblica fognatura il titolare del permesso di allacciamento deve presentare domanda al Gestore tramite l'apposito modello disponibile sul sito internet del gestore (www.alfasii.it) o presso gli sportelli del gestore (ufficio clienti).

ART 36 RILASCIO DEL PREVENTIVO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Il Gestore provvede, entro 10 giorni lavorativi, per preventivi di opere senza sopralluogo o in caso di sopralluogo 20 giorni lavorativi, al rilascio del preventivo delle opere di allacciamento dal punto di scarico alla pubblica Fognatura.

Il preventivo ha validità prevista dalla Carta dei Servizi del SII di 6 mesi dalla data di emissione, trascorsa la quale dovrà esserne chiesto l'aggiornamento.

ART 37 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura dal punto di scarico sono di competenza e responsabilità del gestore.

L'esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata:

- a) all'accettazione del preventivo delle opere per la realizzazione dell'allacciamento dal punto di scarico alla pubblica fognatura;
- b) al versamento al Gestore delle spese di allacciamento, comprensive, se ricadenti nelle zone di rispetto delle fonti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, delle spese per il collaudo delle reti;

Il Gestore in seguito a quanto previsto al precedente comma, provvede per lavori semplici entro i 20 giorni lavorativi , all'esecuzione delle opere di allaccio alla rete fognaria

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Al termine dei lavori, il Gestore rilascia entro 10 giorni lavorativi all'utente finale l'attestazione del completamento delle lavorazioni di allaccio richieste.

ART 38 EMISSIONE E VALIDITÀ DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Il permesso di allacciamento verrà emesso dal Gestore entro tempistica Carta dei Servizi del SII, una volta ottenuta la comunicazione da parte dell'utente finale o dal tecnico incaricato, attestante il collegamento dell'impianto di scarico interno alla proprietà al punto scarico in precedenza realizzato dal Gestore.

Il permesso di allacciamento ha validità fintanto che non intervengano:

- a) mutamenti nella tipologia degli scarichi;
- b) modifiche alla rete di fognatura privata;
- c) modifiche alla rete di pubblica fognatura;
- d) disposizioni di legge che rendano necessarie modifiche all'allacciamento realizzato.

Il Gestore ha possibilità di emettere il permesso di allaccio alla rete fognaria anche per edifici ed insediamenti esistenti già collegati alla rete stessa previa l'adeguamento dell'impianto interno alla normativa vigente e l'installazione a seguito di pagamento di preventivo emesso dal Gestore, secondo le modalità sopra descritte, per l'installazione del pozzetto d'ispezione.

ART 39 CAMBIO DI TITOLARITÀ DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b) del R.R. n.3/2006, il cambiamento nella titolarità dell'autorizzazione all'allacciamento, deve essere comunicato al Gestore entro 2 mesi, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.alfasii.it) o presso gli Sportelli del Gestore.

ART 40 MODIFICHE ALLA RETE DI FOGNATURA PRIVATA

Le modifiche alla rete di fognatura privata devono essere approvate dal Gestore.

Il Titolare del permesso di allacciamento prima di procedere alle modifiche delle reti, deve provvedere alla regolarizzazione dell'autorizzazione all'allacciamento, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.alfasii.it) o presso gli Sportelli del Gestore (Ufficio Clienti).

ART 41 ADEGUAMENTO DELLE RETI DI PUBBLICA FOGNATURA

In caso di interventi per l'adeguamento delle caratteristiche funzionali o per il mantenimento nel tempo dell'efficienza delle reti di pubblica fognatura, che comportino modifiche agli allacciamenti degli immobili esistenti, il Gestore provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti stessi esclusivamente fino al punto di scarico a senza alcun aggravio economico per il Titolare del Permesso di Allacciamento.


Il Titolare del Permesso di Allacciamento ha l'obbligo di effettuare la separazione della Rete di Fognatura Privata, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'EGA e provvedere alla regolarizzazione del permesso di allacciamento, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.alfasii.it) o presso gli Sportelli del Gestore.


Al termine dei lavori, entro i successivi 7 giorni, il Gestore provvede al rilascio del certificato di regolare esecuzione al Titolare del Permesso di Allacciamento.

ART 42 DISATTIVAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Qualora in seguito alla demolizione di un fabbricato, alla ristrutturazione di reti di fognatura private o alla cessazione di uno scarico in fognatura, si intenda procedere alla disattivazione di un allacciamento esistente il Titolare dell'Allacciamento deve inoltrare domanda al Gestore, il quale valuterà, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'opportunità di sigillare l'immissione

nella Pubblica Fognatura ed a comunicare l'avvenuta disattivazione dell'allacciamento all'EGA unitamente alla richiesta pervenuta.






LEGENDA :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 01 Unità abitativa | 08 Pozzetto sfioratore acque di prima pioggia |
| 02 Cameretta sifone Firenze | 09 Tubazione di collegamento alla rete fognaria |
| 03 Recinzione | |
| 04 Marciapiede | |
| 05 Carreggiata stradale | |
| 06 Rete fognaria comunale | |
| 07 Pluviali | |

SCHEMA TIPO PER ALLACCI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI

E SUPERFICI INFERIORI O SUPERIORI A 500 mq




LEGENDA :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 01 Pozzo perdente | 07 Tubazione rete fognaria comunale |
| 02 Unità abitativa | 08 Pluviali |
| 03 Cameretta sifone Firenze | |
| 04 Recinzione | |
| 05 Marciapiede | |
| 06 Carreggiata stradale | |

SCHEMA TIPO PER ALLACCI IN ZONE NON SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI

E SUPERFICI INFERIORI A 500 mq




LEGENDA :

01 Unità abitativa
02 Cameretta sifone Firenze
03 Recinzione
04 Marciapiede

05 Carreggiata stradale
06 Rete fognaria comune
07 Pluviali
08 Tubazione di collegamento
alla rete fognaria

SCHEMA TIPO ALLACCI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E SUPERFICI

INFERIORI O SUPERIORI A 500 mq+




LEGENDA:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 01 Pozzo perdente | 07 Carreggiata stradale |
| 02 Unità abitativa | 08 Rete fognaria comunale |
| 03 Vasca settica | 09 Pluviali |
| 04 Cameretta sifone Firenze | 10 Pozzetto sfioratore acque di prima pioggia |
| 05 Recinzione | 11 Tubazione di collegamento alla rete fognaria |
| 06 Marciapiede | |

SCHEMA TIPO PER ALLACCI IN ZONE NON SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E

SUPERFICI SUPERIORI A 500 mq



LEGENDA:

01 Pozzo perdente

02 Unità abitativa

03 Vasca settica

04 Cameretta sifone Firenze

05 Recinzione

06 Tubazione di collegamento alla rete fognaria

07 Tubazione rete fognaria comunale

08 Carreggiata stradale

09 Pluviali

10 Marciapiede

SCHEMA TIPO PER ALLACCI IN ZONE NON SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI
E SUPERFICI COPERTE INFERIORI A 500 mq

Allegato C PV.5 del 28/06/2017

- F) Scadenza delle gestioni dei servizi di acquedotto attualmente gestiti dal gestore salvaguardato ASPEM**

Allegato F	1	2	4	6	7	8
n°	Codice Istat	Comune	Delibera C.C. del Comune di affidamento del servizio acquedotto	Data Stipula	Inizio entrata in vigore	Scadenza contratto
1	012133	Varese	n. 82 del 15/11/1999	15/11/1999	01/01/2000	31/12/2034
2	012004	Arcisate	n. 8 del 21/02/2002	26/06/2002	01/07/2002	31/12/2031
3	012006	Azzate	n. 46 del 02/09/1994	19/06/1995	01/12/1995	31/12/2024
4	012008	Barasso	n. 58 del 17/12/1991	21/10/1992	01/04/1993	31/12/2023
5	012012	Besnate	n. 31 del 28/09/2001	20/12/2001	01/01/2002	31/12/2031
6	012016	Bodio Lomnago	n. 28 del 19/07/2006	19/12/2006	01/01/2007	31/12/2035
7	012020	Brezzo di Bedero	n. 43 del 24/10/2007	20/12/2007	01/01/2008	31/12/2036
8	012025	Buguggiate	n. 18 del 13/03/1995	17/06/1996	01/01/1997	31/12/2026
9	012030	Cantello	n. 61 del 29/11/1996	07/05/1997	01/09/1997	31/12/2026
10	012031	Caravate	n. 58 del 20/12/1999	30/12/1999	01/09/2000	31/12/2029
11	012033	Carnago	n. 15 del 13/07/2001	20/12/2001	01/01/2002	31/12/2031
12	012035	Caronno Varesino	n. 15 del 11/03/1995	06/12/1995	01/10/1996	31/12/2025
13	012038	Casciago	n. 47 del 27/10/1989	14/05/1991	14/05/1991	31/12/2019
14	012047	Castronno	n. 99 del 05/12/1994	02/10/1995	01/04/1996	31/12/2026
15	012049	Cazzago Brabbia	n. 15 del 08/06/2001	15/11/2001	01/01/2002	31/12/2031
16	012051	Cittiglio	n. 45 del 19/10/1999	30/12/1999	01/05/2000	31/12/2029
17	012055	Comerio	n. 10 del 28/04/1995	10/04/1996	01/01/1997	31/12/2026
18	012060	Cunardo	n. 63 del 21/12/2005	22/12/2005	01/07/2006	31/12/2035
19	012064	Daverio	n. 13 del 27/05/2004	21/12/2004	01/01/2005	31/12/2034
20	012071	Galliate Lombardo	n. 44 del 22/11/1994	12/03/1996	01/11/1996	31/12/2025
21	012073	Gazzada Schianno	n. 36 del 17/07/1997	24/11/1997	01/01/1998	31/12/2027
22	012076	Germignaga	n. 29 del 27/05/2002	20/12/2002	01/01/2003	31/12/2031
23	012082	Inarzo	n. 31 del 25/11/1998	23/12/1998	01/01/1999	31/12/2028
24	012083	Induno Olona	n. 35 del 05/06/2006	19/12/2006	01/01/2007	31/12/2036
25	012085	Jerago con Orago	n. 40 del 27/07/2000	21/12/2000	01/01/2001	31/12/2030
26	012091	Lozza	n. 17 del 13/03/1995	27/02/1997	01/09/1997	31/12/2026
27	012092	Luino	n. 57 del 27/11/1998	10/06/1999	01/01/2000	31/12/2028
28	012093	Luvinate	n. 62 del 06/11/1989	02/07/1991	01/04/1991	31/12/2019
29	012094	Maccagno	n. 42 del 20/10/2003	01/03/2004	01/03/2004	31/12/2033
30	012096	Malnate	n. 67 del 05/12/1996	05/03/1997	01/07/1997	31/12/2010
30 bis	012096	Malnate	n. 76 del 19/12/2006	18/06/2007	01/01/2007	31/12/2035
31	012099	Marzio	n. 20 del 21/11/2003	24/12/2003	01/01/2004	31/12/2033
32	012104	Monvalle	n. 47 del 13/12/1999	30/12/1999	01/01/2001	31/12/2029
33	012105	Morazzone	n. 47 del 24/10/2006	19/12/2006	01/01/2007	31/12/2035
34	012141	Sangiano	n. 29 del 27/09/2005	22/12/2005	01/01/2006	31/12/2035